

[TORNA ALLA HOMEPAGE](#)

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRIDENZA
Corso di Laurea in Giurisprudenza
**ABUSO SESSUALE SUI MINORI
E LA PROVA OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO**

Tesi di laurea di
Chiara DI GIOVANNI
Anno Accademico 2006/2007
Milano, 12 luglio 2007

INDICE

INTRODUZIONE

I CAPITOLO: IL FENOMENO ABUSO SESSUALE

1.1 L'ABUSO ALL'INFANZIA

1.1.1 La definizione clinica di abuso all'infanzia

1.1.2 Abuso fisico

1.1.3 Abuso psicologico

1.1.3.1 Sindrome di Alienazione Genitoriale

1.1.4 Patologia della fornitura delle cure o trascuratezza

1.1.5 Abuso sessuale

1.1.5.1 L'abuso sessuale sui minori e la pedofilia

1.2 FENOMENO SOCIALE, DATI E METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1.2.1 Fenomeno sociale e "panico morale"

1.2.2 Le difficoltà metodologiche di rilevazione e alcuni dati

II CAPITOLO: I RIFERIMENTI GIURIDICO – NORMATIVI

2.1 LA TUTELA PENALE DEL MINORE NEI REATI DI ABUSO

2.1.1 Le realtà "minore" e "abuso"

2.1.2 La disciplina giuridica della violenza sessuale
sui minori

2.1.2.1 La legge 66/96: "Norme contro la violenza sessuale"

2.1.2.2 La legge 296/98: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

2.1.2.3 La legge 38/06: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo Internet"

2.1.2.4 Decreto Ministero delle Comunicazioni, 8 gennaio 2007: "Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia"

2.2 IL MINORE VITTIMA DEL REATO

E IL SISTEMA DI PROTEZIONE

2.2.1 Tribunale per i minorenni, processo penale e servizi socio sanitari

2.2.2 Le disposizioni procedurali a tutela del minore

2.2.2.1 *L'incidente probatorio e l'audizione protetta*

2.2.3 Il procedimento penale di accertamento dell'abuso sessuale su minori

2.2.3.1 *La notizia di reato*

2.2.3.2 *La fase delle indagini preliminari*

2.2.3.3 *Le indagini difensive*

2.2.3.4 *Processo penale*

III CAPITOLO: I CRITERI DI VALUTAZIONE NELL'ABUSO ALL'INFANZIA

3.1 PREMESSA: INCERTEZZA E DIFFICOLTA' DELLA VALUTAZIONE

3.2 GLI INDICATORI DI ABUSO SESSUALE

3.2.1 Indicatori cognitivi

3.2.2 Indicatori fisici medico-legali

3.2.3 Indicatori emotivi e comportamentali

3.2.3.1 *Disturbo Post-Traumatico da Stress*

3.3 FONTI D'ERRORE

3.3.1 Denunce di abuso sessuale sui bambini nei processi di separazione o divorzio

3.3.2 La sessualità infantile come indicatore di abuso sessuale: limiti

3.3.3 L'insufficienza degli indicatori

IV CAPITOLO: L'ATTENDIBILITA' DELLA TESTIMONIANZA

4.1 LA TESTIMONIANZA DEL MINORE

4.1.1 Il minore testimone: evoluzione storica

4.1.2 La testimonianza del minore nell'attuale diritto processuale penale italiano

4.2 LE MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA

4.2.1 *Memorandum of Good Practice*

4.2.2 *Step Wise Interview*

4.2.3 Le bambole anatomiche

4.2.4 L'intervista cognitiva

4.2.4.1 *L'intervista cognitiva nella testimonianza infantile: ostacoli e limiti*

4.3 LE TECNICHE DI VALIDAZIONE

4.3.1 La *Statement Validity Analysis*

4.3.2 La *Validation*

4.4 LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA.....

4.4.1 Competenza e credibilità del minore testimone

4.4.2 Perizia o imperizia? Il ruolo e le mancanze del perito

4.5 GLI ERRORI DEGLI ESPERTI

4.5.1 Le domande suggestive e la suggestionabilità

CONCLUSIONI

APPENDICE I – La Carta di Noto

APPENDICE II – Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescente attenzione nei confronti dell'infanzia e della sua tutela, il dibattito si è in particolar modo incentrato su due aspetti fondamentali: da un lato la prevenzione dei maltrattamenti, abusi e ogni altra violenza compiuta sui bambini, dall'altro l'aumento del fenomeno dei falsi abusi sessuali sui minori, fenomeno dalle conseguenze devastanti sulla vita della persona che si trova accusata di uno dei reati cui è attribuito il più grave disvalore sociale.

E' in particolare su tale secondo aspetto che vogliamo sviluppare il nostro lavoro, si rileva ad oggi l'impopolarità di questo problema nell'opinione pubblica, che da sempre, e giustamente, si preoccupa della tutela dei bambini e condanna come aberrante qualunque reato compiuto nei loro confronti, in particolare l'abuso sessuale, senza però considerare che colui che viene accusato gode del principio della presunzione di innocenza (art. 27, comma 2 Cost.), secondo il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Dalla presunzione di innocenza scaturisce una regola di giudizio che impone di non condannare quando le prove dell'accusa non consentono di giungere ad un giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio".

E' qui che si inserisce l'esimio contributo del Professor Stella, che con "Giustizia e Modernità" indica i capisaldi della giustizia penale, in particolare della cultura delle prove, in una società democratica, identificandoli appunto nella presunzione d'innocenza e nella sua espressione concreta, la regola dell'"oltre ragionevole dubbio", regola per la quale l'accusa ha il compito di provare ogni elemento costitutivo del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio, cioè il dubbio fondato sulla ragione e da cui discende la massima che è meglio lasciare liberi cento colpevoli che condannare un innocente.

Stella recepisce il profondo significato di questi principi, enunciati in molte sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, in particolare nella sentenza *in re Winship* del 1970, che egli definisce "stella polare della giurisprudenza americana". In essa non solo è affermato il ruolo vitale nell'amministrazione della giustizia penale della presunzione di innocenza e della regola dell'oltre ragionevole dubbio, ma vengono anche indicati i valori di immensa portata, c.d. trascendenti, messi in gioco nel processo penale: la libertà, la reputazione e il buon nome.

Sempre Stella afferma però che il reale rispetto di tali principi trova in Italia un ostacolo nel libero convincimento del giudice, cioè "le convinzioni che si formano 'nel crogiuolo' del suo spirito, le sue intuizioni, emozioni e sentimenti". Ciò che si auspica è che il libero convincimento lasci il posto alla regola dell'"oltre ragionevole dubbio" e compito del giudice sia l'accertamento della verità giudiziale, ovvero stabilire se le prove presentate dall'accusa, oggettivamente considerate, lasciano spazio a dubbi, non gravi, sostanziali, o immaginari, ma fondati sulla ragione^[1].

Così mentre nei sistemi di diritto continentale la protezione dell'innocente e la regola dell'"oltre ragionevole" dubbio tende a restare confinata nelle enunciazioni dei principi, dottrinali e costituzionali, nei paesi di *common law* è diritto "concretamente vissuto" nell'esperienza giudiziaria quotidiana.

Con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006 (c.d. Legge Pecorella), viene introdotto anche nel nostro codice di procedura penale la regola dell'oltre ragionevole dubbio, infatti l'art. 5 di tale legge prevede che "All'articolo 533 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza".

L'art. 533 c.p.p. è stato modificato nel senso che la colpevolezza dell'imputato deve risultare "al di là di ogni ragionevole dubbio". E' la formula viva da secoli nel diritto anglosassone; è la traduzione letterale della formula: "*Beyond any reasonable doubt*".

Essa viene già usata in molte nostre sentenze, in quanto è percepita di fondamentale importanza rispetto alla metodologia

necessaria per giungere alla condanna. Molti processualisti italiani hanno scritto che quella formula esprime nel miglior modo la “regola-principe del giudizio penale” e si pone quasi come un prolungamento del dettato costituzionale che sancisce la presunzione d’innocenza nei confronti del cittadino.

Il nuovo testo sembra affondare definitivamente quel “principio del libero convincimento”, che nessuno ha mai visto scritto da nessuna parte e che, per la sua ambiguità, ha generato discussioni e ingiustizie a non finire; tanto che i primi rimedi, peraltro insufficienti, furono già adottati dall’art. 192 dell’attuale codice di procedura penale.

La nuova dizione dell’art. 533 c.p.p. definisce la regola probatoria e di giudizio del processo penale, che oggi, nel grande avanzamento culturale, vede la scienza come coadiutrice e garante della decisione giudiziaria.

Il rigore scientifico nella valutazione della prova deve essere regola assoluta; esso è stato chiaramente sancito dal nuovo art. 533 c.p.p.

E’ ancora Stella che, in tema di prova del nesso causale, individua l’esigenza del ricorso a leggi scientifiche di copertura, nonché il netto rifiuto di ogni più agevole semplificazione probatoria, quale il criterio dell’aumento del rischio e il paradigma probabilistico.

Di fronte all’incertezza e perenne mutabilità della scienza e ai dubbi degli esperti, egli propone come punto di riferimento le conclusioni elaborate dalla moderna epistemologia: il metodo scientifico di conferma-falsificazione, il consenso generale della comunità scientifica, e la messa in evidenza della possibilità di errore (sentenza *Daubert* della Corte Suprema americana).

Le conclusioni non possono essere diverse tornando al nostro argomento: bisogna osservare che ci sono casi in cui persone che non hanno nulla a che fare con la pedofilia vengono travolte da indagini giudiziarie che destabilizzano radicalmente la loro vita, con grave danno morale ed economico, e sottoposte ad un procedimento giudiziario che pregiudica per anni la loro vita, quando il tutto non si risolve in una tragica e ingiusta condanna al carcere.

Da tempo inoltre è invalsa la pratica di affiancare al processo giudiziario, il processo mediatico, esso si rivela in molte occasioni palesemente irrispettoso dei precetti costituzionali relativi al rispetto del contraddittorio e alla parità delle parti nella formazione della prova (art. 111 Cost.), nonché della dignità e libertà dell’essere umano, quali diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.). Il rischio è soprattutto quello di creare un forte condizionamento sia sul tessuto sociale sia sui giudici. A causa dei mass-media infatti nella collettività si crea un’eccessiva fobia e psicosi nel ritenere che i propri figli siano costantemente in pericolo di essere abusati e i giudici si sentono in dovere di provare e reprimere il reato, compito che invece spetta in ogni paese democratico all’accusa.

Il titolo del presente lavoro è stato scelto appunto per sottolineare l’importanza che anche nel reato di abuso sessuale sui minori riveste la regola dell’oltre ragionevole dubbio, come “controllo probatorio” che il giudice deve effettuare.

La questione che si pone è se le perizie e consulenze tecniche psicologiche e medico-legali effettuate dagli esperti sul minore siano sufficienti e valide a sostenere un giudizio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Abbiamo delineato così in modo interdisciplinare il percorso che porta all’accertamento del reato di abuso sessuale su minore, concentrandoci in particolare sui criteri di valutazione nell’abuso sessuale, sulla complessità e problematicità di tali valutazioni e sui gravi errori che possono esser generati, fino a portare ad un’ingiusta sentenza di condanna.

Nel primo capitolo abbiamo cercato di dare una definizione all’abuso all’infanzia e di fare una classificazione dei diversi tipi di abuso all’infanzia; abbiamo poi evidenziato la difficoltà di elaborare una definizione di abuso sessuale sui minori condivisa da tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati, medici, psicologi, operatori sociali, insegnanti e forze dell’ordine): attualmente non vi è una determinazione comune su cosa consista l’abuso sessuale sul minore, ognuna di queste figure professionali, in base alla sua specifica formazione, è portatrice di una peculiare visione dell’abuso sessuale minorile.

Un'evidente distinzione è quella tra definizione clinica e definizione giuridica: la prima, elaborata dalla letteratura psicologica, medica e sociologica, risulta di più ampia portata rispetto alla condotta che integra la fattispecie del reato sul piano giudiziario, per la cui definizione occorre fare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione.

Abbiamo concluso evidenziando che non tutti i fenomeni divengono problemi sociali e che spesso l'aumento della frequenza del fenomeno non è reale, ma è dovuto ad un effetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica da parte dei mass-media.

Nel secondo capitolo abbiamo dedicato particolare attenzione alle disposizioni normative che regolano la violenza sessuale sui minori, dal punto di vista sostanziale del diritto penale e dal punto di vista del diritto processuale penale, introdotte dalla legge 66/96, modificata e integrata dalla legge 296/98 sullo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori. Abbiamo completato poi il quadro normativo analizzando le recenti disposizioni della legge 38/06 in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo Internet e del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007 sui requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio per impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.

In seguito abbiamo descritto il percorso processuale del minore dall'acquisizione della notizia di reato all'accertamento e l'intervento in questi casi del Tribunale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari, sottolineando la necessità di una maggiore collaborazione tra i soggetti che intervengono nella vicenda personale del minore.

Il terzo e il quarto capitolo costituiscono il nucleo centrale del lavoro, vengono presi in considerazione i criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia e in particolare la valutazione della testimonianza del minore.

Dopo aver sottolineato l'incertezza e la difficoltà di stabilire dei criteri validi e la necessità di elaborazione di modelli scientifici di valutazione, secondo l'orientamento sviluppato da Stella, indichiamo i principali indicatori di abuso sessuale e le rispettive fonti d'errore.

E' qui che viene maggiormente messo in rilievo l'aspetto interdisciplinare di questi casi: gli accademici della psicologia e non solo sono intervenuti con l'emanazione della Carta di Noto per enunciare una serie di linee guida da tenere nei casi di abuso sessuale, sottolineando che non può essere formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale, invitando l'esperto a rappresentare, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto non deve, nemmeno se richiesto, esprimere pareri personali sul punto della compatibilità né formulare alcuna conclusione, tanto meno trasferire l'aspetto clinico in quello giudiziario o confondere il processo con la terapia.

Il quadro è reso più complesso dalla peculiarità dell'abuso come fonte di prova. La medicina conferma che i fattori determinanti per l'identificazione di abusi sessuali si esauriscono nelle 24-36 ore, a condizione che non siano intervenuti comportamenti che ne hanno eliminato le prove (es. pulizia igienica). Vi sono altresì patologie (es. infezioni, ecc.) che rimangono oltre l'arco di tempo menzionato, ma non è possibile determinare che lesioni riscontrate in tempi successivi siano riconducibili ad abusi.

Tra le fonti di errore in particolare sottolineiamo che non esistono studi sulla sessualità infantile che precisino i confini della normalità e dell'anormalità, di conseguenza persistono lacune nella definizione di "comportamento sessualizzato" del bambino.

Anche segnali quali la resistenza, gli incubi, l'ansia, la paura possono essere soltanto dei disturbi e non sono segni inequivocabili sufficienti a discernere se trattasi di stress, gioco sessuale fra bambini o abuso.

Capita poi che un genitore con una personalità ansiosa, timorosa o istrionica possa aver frainteso e suggestionato il bambino. Un'osservazione innocente o un comportamento neutro potrebbero essere sopravvalutati fino a diventare qualcosa di peggio e il genitore potrebbe inavvertitamente aver indotto il bambino a confermare questa interpretazione.

Infine risulta evidente il ruolo di primo piano che riveste la testimonianza del minore e, dopo una breve ricostruzione storica-giuridica, abbiamo analizzato le modalità di assunzione della testimonianza, le tecniche di validazione e i loro limiti.

Abbiamo in seguito esaminato la valutazione della competenza e credibilità del minore e il ruolo del perito nei casi di abuso sessuale sui minori.

Quando il giudizio penale richiede il ricorso a conoscenze tecniche non possedute dagli operatori del diritto, è essenziale per gli organi giudicanti non appiattirsi sulle valutazioni del tecnico del settore, che non può essere trasformato in un comodo paravento per sottrarsi alla propria responsabilità, per quanto gravosa e drammatica, ma deve restare unicamente un collaboratore del giudice. Le sue valutazioni costituiscono solo uno degli elementi, mai il più importante, dei tanti da porre a fondamento del giudizio finale.

Da un punto di vista professionale una delle maggiori difficoltà che si incontrano lavorando come periti è la mancanza di un preciso quadro di riferimento metodologico relativo alle modalità di conduzione della valutazione e soprattutto rispetto ai criteri di elaborazione e di verifica delle informazioni raccolte. Questa lacuna è stata in parte affrontata con l'introduzione di un codice deontologico specifico che traccia delle linee precise e chiare circa i limiti e le competenze dello psicologo forense (Codice Deontologico dello Psicologo Forense).

L'ascolto di soggetti in età evolutiva deve essere condotto con una competenza professionale specifica partendo sempre dal presupposto che per l'evento accaduto potrebbero esserci spiegazioni diverse.

Abbiamo quindi ricordato che ogni testimonianza deve essere letta in un quadro più ampio, come una fonte per la ricostruzione storica dei fatti, ma non come unico elemento sul quale basare le indagini e in seguito l'esito del processo. E' necessario, quindi, che la testimonianza, attraverso riscontri o accertamenti, possa essere confermata da altri elementi o che sia essa a confermare altre prove e a non costituire di per sé l'elemento fondante del giudizio.

Secondo un primo bilancio, quindi, il contributo degli esperti appare necessario e per nulla sostituibile dall'intuito del giudice. Tuttavia ulteriori riflessioni ci hanno permesso di concludere il capitolo indicando le possibili fonti d'errore degli esperti: il pregiudizio o la deformazione professionale (interpretano i dati in funzione delle informazioni che già possiedono e considerano probabile un evento più facilmente riconducibile alla loro esperienza), la perseveranza nella credenza (quando ritengono vera una tesi la difendono dagli elementi discordanti che potrebbero intaccarla o sconfessarla), la tendenza al verificazionismo (si limitano a cercare la prova che confermi l'ipotesi formulata), la sopravvalutazione del significato simbolico (intendono i dati di realtà non per ciò che sono, ma per ciò che sembrano rappresentare).

In particolare abbiamo rilevato la pericolosità dell'utilizzo, consapevole e non, delle domande suggestive, con i minori, soggetti che non hanno raggiunto una maturità cognitiva e che quindi risultano più suggestionabili degli adulti.

E' proprio tale suggestionabilità una delle cause principali della c.d. sindrome dei falsi ricordi, un'altra causa viene individuata nella pratica del recupero di ricordi rimossi, punto di riferimento della psicoanalisi, concetto privo però di validità scientifica, che può ingenerare una falsa memoria di un abuso non avvenuto e di conseguenza una denuncia di falso abuso sessuale.

Nei casi di abuso sessuale sui minori, le enormi pressioni dell'opinione pubblica operano la loro spinta su processi caratterizzati da un contesto probatorio eccezionalmente delicato.

Complessivamente, quindi, il tema affrontato si presenta come uno dei settori più preoccupanti per la tenuta dei principi del nostro ordinamento.

I CAPITOLO

IL FENOMENO ABUSO SESSUALE

1.1 L'ABUSO ALL'INFANZIA

1.1.1 La definizione clinica di abuso all'infanzia

La definizione clinica degli abusi all'infanzia, fornita dagli operatori psicopatologici che intervengono sui minori abusati, tratteggia una categoria di violenza maggiormente ampia rispetto alle concettualizzazioni giuridiche penalistiche^[2].

La diversa ottica in cui nell'ultimo secolo viene osservato il bambino e i soprusi che può subire, insieme alla nuova cultura e stile di vita, ha tolto il limite secondo cui il maltrattamento infantile era circoscritto a quello fisico e sessuale, per estenderlo a una visione più ampia in cui vengono presi in considerazione la trascuratezza e gli abusi psicologici, forme di violenza più difficilmente riconoscibili ma a volte molto più gravi e devastanti non solo a livello fisico, ma anche e soprattutto dannose per lo sviluppo emozionale e psichico del bambino. Si è quindi passati dalla definizione clinica della "sindrome del bambino maltrattato" (Kempe e Silverman, 1962) al concetto di "sindrome da maltrattamento nei bambini" (Fontana, 1964), fino alla definizione di "abuso all'infanzia", come derivazione dal termine inglese *child abuse*, che comprende ogni forma di violenza e di maltrattamento rivolto ai minori^[3].

Spesso infatti la violenza che un bambino subisce non è unica ma contemporaneamente o in tempi successivi convergono su quel bambino varie forme di violenza.

Secondo la definizione adottata nel 1978 dal Consiglio d'Europa (IV Seminario Criminologico) per abuso all'infanzia si intendono: "gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino".

Sulla base di questa definizione Francesco Montecchi^[4], neuropsichiatria infantile, propone una classificazione degli abusi, supportata dalle varie esperienze cliniche fatte dal Servizio di Psichiatria e Psicoterapia dell'Ospedale Psichiatrico "Bambin Gesù" di Roma, da lui diretto.

Egli distingue tre forme principali di abuso:

1. Maltrattamento:

a) fisico: la forma più manifesta e facilmente riconoscibile, si concretizza in situazioni in cui il minore è oggetto di aggressioni e riporta lesioni visibili sul corpo;

b) psicologico: l'abuso più difficilmente riconoscibile, se non quando ha già determinato effetti devastanti sullo sviluppo della personalità del bambino.

2. Patologia della fornitura di cure: un tempo identificata nella incuria, in realtà oggi viene individuata non solo nella carenza di cure ma anche nella inadeguatezza delle cure fisiche e psicologiche offerte, comprendendole sia nel senso quantitativo che qualitativo.

Si distinguono le seguenti forme:

- a) incuria: la carenza di cure fornite;
- b) discuria: quando le cure seppur fornite sono inadeguate rispetto allo sviluppo del bambino;
- c) ipercura: quando viene offerto, in modo patologico, un eccesso di cure.

In questo gruppo è compresa la sindrome di *Münchhausen* per procura, il *medical shopping* e il *chemical abuse*.

3. Abuso sessuale: forma di abuso onnicomprensiva di tutte le pratiche sessuali manifeste o mascherate a cui vengono sottoposti i minori e comprende:

- a) abuso sessuale intrafamiliare: non riguarda solo quello comunemente considerato tra padri o conviventi e figlie femmine, ma anche quello tra madri o padri e figli maschi, nonché forme mascherate in inconsuete pratiche igieniche. Può essere attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli), o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini ecc.; amici stretti della famiglia);
- b) abuso sessuale extrafamiliare: interessa indifferentemente maschi e femmine e riconosce sempre una condizione di trascuratezza intrafamiliare che porta il bambino ad aderire alle attenzioni affettive che trova al di fuori della famiglia. E' attuato, di solito, da persone conosciute dal minore vicini di casa, conoscenti ecc.);
- c) abuso istituzionale: quando gli autori della violenza sono maestri, bidelli, educatori, assistenti di comunità, allenatori, medici, infermieri, religiosi ecc., in pratica tutti coloro ai quali il minore viene affidato per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno delle diverse istituzioni e organizzazioni;
- d) abuso di strada: abuso commesso da parte di persone sconosciute;
- e) sfruttamento sessuale ai fini di lucro: abuso commesso da parte di singoli o gruppi criminali organizzati (quali le organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, agenzie per il turismo sessuale);
- f) violenza da parte di gruppi organizzati (sette, gruppi di pedofili ecc.) esterni al nucleo familiare.

Il maltrattamento può quindi concretizzarsi in una condotta attiva (la violenza fisica, la violenza psicologica e l'abuso sessuale) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza e abbandono).

1.1.2 Abuso fisico

Si può parlare di abuso fisico o di maltrattamento fisico quando i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si producano lesioni fisiche, o mettono i bambini in condizione di rischiare lesioni fisiche^[5].

Sulla base della gravità delle lesioni l'abuso fisico viene distinto in:

- a) di grado lieve: è sufficiente un intervento medico ambulatoriale;
- b) di grado moderato: le lesioni richiedono il ricovero in ospedale;
- c) di grado severo: le lesioni determinano il ricovero del bambino in rianimazione e producono gravi conseguenze

neurologiche o addirittura la morte.

Le lesioni cutanee sono senza dubbio uno degli indici più costanti del maltrattamento fisico. Quelle più frequenti e caratteristiche sono costituite da: ecchimosi sulle braccia, sul viso, sulle gambe; contusioni, ferite, cicatrici, graffi in diverse parti del corpo coperte; segni di morsi; segni di bruciature o ustioni (di I, II o III grado), provocati ad esempio da sigarette, immersioni forzate in acqua bollente; segni di frustate o cinghiate.

Un altro indicatore importante è il numero delle lesioni. Infatti, spesso si riscontrano lesioni su differenti distretti corporei. Rilevante è anche l'età del minore in quanto, laddove il bambino è molto piccolo, difficilmente segni di abuso corporeo possono essere giustificati da traumatismi accidentali provocati da lui stesso. Le lesioni scheletriche più frequenti comprendono fratture delle ossa lunghe (gambe o braccia) e della mascella e fratture diffuse o lussazioni. I traumi cranici spesso si manifestano attraverso stati soporosi o convulsioni^[6].

A livello comportamentale ed emotivo si possono rilevare degli indicatori aspecifici, dal momento che possono essere ascritti anche ad altre forme di disagio non altrimenti specificate, da qui la necessità di una diagnosi condotta da persone specializzate sull'abuso al fine di evitare una erronea o arbitraria interpretazione dei sintomi.

I bambini maltrattati generalmente tendono ad essere eccessivamente aggressivi, iperattivi, ostili nei confronti dell'autorità, mostrano improvvisi e repentini cambiamenti nell'umore e sdoppiamenti di personalità. Diventano violenti con i compagni, hanno difficoltà ad interagire civilmente con loro. Si mostrano estremamente passivi, sottomessi, tendono a ritirarsi dalle relazioni sociali e di conseguenza sono socialmente isolati. Sembrano assenti, come se sognassero ad occhi aperti, hanno difficoltà di concentrazione e richiedono la costante attenzione dell'adulto e l'approvazione dei genitori. Nei casi più gravi hanno atteggiamenti autolesivi e distruttivi, sembrano incapaci di evitare il pericolo.

Mostrano un evidente ritardo nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, hanno un comportamento disturbato nei confronti del cibo, si rifiutano di fare attività fisica perché gli provoca dolore e disagio^[7].

1.1.3 Abuso psicologico

La *International Conference of Psychological Abuse of Children And Youth* (1983) ha definito il maltrattamento psicologico di un bambino o di un adolescente l'insieme delle azioni o delle omissioni che, sulla base delle conoscenze scientifiche e della cultura di un dato periodo, vengono considerate dannose sul piano psicologico. Tale definizione include atti quali:

- rifiutare: sminuire, umiliare e altre forme non fisiche di trattamento apertamente non ostile o respingente; mortificare e/o ridicolizzare il bambino quando mostra normali emozioni come commozione, angoscia o dolore; scegliere un bambino per criticarlo e ferirlo, per fargli eseguire la maggior parte delle faccende di casa o per assegnargli minori gratificazioni; umiliazione pubblica;
- terrorizzare: esporre un bambino a circostanze imprevedibili o caotiche; esporre un bambino a situazioni riconoscibili come pericolose; proporre aspettative rigide o irrealistiche con minaccia di abbandono, di percosse o di pericolo se esse non vengono soddisfatte; minacciare o perpetrare violenza contro il bambino; minacciare o perpetrare violenza contro persone o oggetti amati dal bambino; isolare: isolare il bambino o imporgli limitazioni irragionevoli alla sua libertà di movimento nel suo ambiente di vita; imporre irragionevoli limitazioni o restrizioni alle interazioni sociali con coetanei o adulti nella comunità di appartenenza;
- sfruttare/corrompere: mostrare, consentire o incoraggiare comportamenti antisociali; mostrare consentire o incoraggiare comportamenti evolutivamente inappropriati; incoraggiare o forzare l'abbandono di un'autonomia evolutivamente appropriata attraverso un estremo coinvolgimento, o l'intrusività, o il dominio; restringere o interferire con lo sviluppo cognitivo;

- ignorare: essere distaccati e freddi per incapacità o per mancanza di motivazione; interagire solo se assolutamente necessario; insufficiente espressione di affetto, cure e amore per il bambino;

- trascuratezza della salute fisica, mentale ed educativa: ignorare i bisogni, essere inadeguati o rifiutare di consentire o di provvedere un trattamento per seri problemi emozionali o comportamentali del bambino; ignorare i bisogni, essere inadeguati o rifiutare di consentire o di provvedere un trattamento per seri problemi o bisogni di salute fisica del bambino; ignorare i bisogni, essere inadeguati o rifiutare di consentire o di provvedere un trattamento per seri problemi o bisogni educativi del bambino.

Tali comportamenti vengono commessi individualmente o collettivamente da persone che per le loro caratteristiche (età, status, conoscenze, ruolo) si trovano in una posizione di potere rispetto al bambino, tale da renderlo vulnerabile. Si tratta di pratiche o di atteggiamenti che compromettono in modo immediato e a lungo termine il comportamento, lo sviluppo affettivo, le capacità cognitive o le funzioni fisiche del bambino^[8].

Nella realtà è raro che si verificano e si riconoscano forme di abuso psicologico "puro", esso infatti accompagna spesso il maltrattamento fisico e l'abuso sessuale.

Nel 1989 troviamo un tentativo di definizione a livello internazionale dato dall'*International Conference on Psychological Abuse* (ICPA). Secondo l'ICPA per violenza psicologica va inteso ogni atto di rifiuto, intimidimento, isolamento, sfruttamento e errata socializzazione.

La violenza psicologica implica atti omissivi e/o commissivi che danneggiano il funzionamento comportamentale, cognitivo, affettivo di un individuo come, appunto, atti volti a rifiutare, terrorizzare, isolare, sfruttare e ridurre le occasioni di socializzazione (Navarre, 1987^[9]).

Più recentemente, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2002, 60) l'abuso emotivo nei confronti di un bambino o di un adolescente include "la mancanza di un *caregiver* a provvedere ad un ambiente appropriato e supportivo, e include atti che hanno un effetto avverso sulla salute emotiva e lo sviluppo di un bambino. Tali atti includono restringere i movimenti del bambino, denigrare, ridicolizzare, minacce e intimidazioni, discriminazione, rifiuto e altre forme non fisiche di trattamento ostile".

1.1.3.1 Sindrome di Alienazione Genitoriale

Un'altra forma particolarmente grave di abuso emotivo e psicologico ai danni di un bambino o di un adolescente è quella forma di disfunzione della relazione genitoriale che viene definita Sindrome di Alienazione Genitoriale^[10] (*Parental Alienation Syndrome* - PAS) (Gardner, 1987^[11], 1992^[12], 1998^[13], 1999^[14]).

Essa può essere considerata una vera e propria forma di abuso emotivo nei confronti del bambino. Abuso risultante, secondo la definizione di Gardner, dalla combinazione di un *programming* (lavaggio del cervello), degli indottrinamenti del genitore e dei contributi propri del bambino alla diffamazione del "genitore obiettivo", che di solito sorge nel contesto delle dispute sulla custodia del bambino.

Nella maggioranza dei casi avviene che una madre (il genitore alienante - AP) fa di tutto per mettere in cattiva luce il padre (il genitore alienato - TP) agli occhi del bambino, per allontanare quest'ultimo da lui. Quello che si osserva in seguito, principalmente, è la compromissione del rapporto tra il bambino ed il genitore alienato. Naturalmente si può riscontrare anche il caso inverso in cui il padre è il genitore alienante e la madre quello alienato.

La definizione di Sindrome di Alienazione Parentale è applicabile solo quando il genitore obiettivo non ha esibito un comportamento tale da giustificare la campagna di denigrazione esibita dal bambino. Il genitore alienante provoca la distruzione del legame tra l'altro genitore ed il bambino e le conseguenze di questa azione potrebbero protrarsi per tutta la

vita. Nella Sindrome d'Alienazione Parentale si assiste, dunque, alla creazione di una relazione singolare tra un bambino ed un genitore, la quale comporta l'esclusione dell'altro genitore. Il bambino completamente alienato è un bambino che non desidera avere alcun contatto con il genitore denigrato e che esprime sentimenti solamente negativi per quel genitore e sentimenti solamente positivi per l'altro. Conseguenza di ciò è l'alterazione dei sentimenti del bambino per entrambi i genitori e, quindi, la perdita di un normale equilibrio. È psicologicamente dannoso per un figlio essere privato di una relazione sana con un genitore. Fare una scelta tra genitori è danneggiante per un figlio e, se il risultato alla fine è l'esclusione di un genitore dalla sua vita, il danno sarà irreparabile. Il "programming", che si osserva nelle situazioni in cui la PAS è presente, è, spesso, un comportamento agito già da diverso tempo all'interno della famiglia e che, semplicemente, aumenta di significatività dopo la separazione. Sebbene tutti i membri di una famiglia abbiano un proprio ruolo più o meno determinato, il genitore alienante è considerato il principale responsabile della programmazione del bambino, poiché è lui che mette in moto il processo.

La Sindrome di Alienazione Parentale va considerata, si è detto, come l'esito di un processo disfunzionale delle relazioni familiari a seguito di una separazione. Tale dimensione processuale è tuttavia anche da intendersi come parametro per la classificazione di tre forme di PAS: lieve, media e grave appunto, considerando un continuum, basato sul livello di angoscia interna del genitore alienante, sulla vulnerabilità del bambino e sulle risposte del genitore alienato così come sulle risposte del sistema esterno (la famiglia, gli avvocati, gli psicologi, il sistema legale).

Questa breve trattazione della PAS è motivata dal sottolineare come si tratta di uno scenario relazionale di grave violenza psicologica ai danni di un bambino o di un adolescente. Infatti, è una condizione relazionale che produce effetti gravi sullo sviluppo psicoemotivo.

1.1.4 Patologia della fornitura delle cure o trascuratezza

La patologia della fornitura delle cure riguarda quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e psichici, in rapporto al momento evolutivo e all'età ^[15].

Essa comprende tre categorie cliniche ^[16]:

- l'incuria vera e propria, che si realizza quando le cure sono completamente assenti o carenti. Per incuria si intende quindi un'incapacità genitoriale a comportarsi adeguatamente per la tutela della salute, della sicurezza, e del benessere del bambino non provvedendo agli elementi essenziali per lo sviluppo psichico, fisico ed affettivo della potenzialità della persona. Si riscontrano insufficienze nutrizionali, negligenze nelle cure mediche e igieniche, mancanza di protezione del bambino dai pericoli fisici;
- la discuria, che si realizza quando le cure vengono fornite ma in modo distorto, non appropriato al momento evolutivo.
- l'ipercura, che si realizza quando le cure sono somministrate in eccesso. Essa comprende:

1. La sindrome di *Munchausen* per Procura.

Nel DSM-IV, la sindrome viene definita come "Disturbo fittizio con segni e sintomi fisici predominanti (300.19)". Si tratta di un disturbo psicopatologico che comporta un controllo volontario da parte del soggetto che simula la malattia, talora con lucida convinzione delirante. Quando queste persone hanno figli, esse possono spostare la loro convinzione di malattia su questi, i quali vengono in tal modo sottoposti ad accertamenti clinici inutili e a cure inopportune.

I sintomi riferiti e attribuiti al bambino dipendono unicamente dal tipo di fantasia del genitore (quasi sempre la madre) e dalle sue conoscenze mediche. Talora, può avvenire che una MPS produca una falsa denuncia di abuso sessuale.

2. *Medical shopping* per procura.

Si tratta di bambini che hanno sofferto nei primi anni di vita di una grave malattia e da allora vengono sottoposti a un numero spesso elevatissimo di visite mediche per disturbi di minima entità, in quanto i genitori sembrano percepire lievi patologie come gravi minacce per la vita del bambino. Consiste in una "esagerazione della malattia"^[17]. Si differenzia dalla sindrome di *Munchausen* per procura poiché il disturbo materno è di tipo ansioso-ipocondriaco e, accogliendo le ansie e le preoccupazioni che la madre proietta sul figlio, è possibile rassicurarla sullo stato di salute del bambino.

3. *Help seeker.*

Il bambino presenta dei sintomi fittizi indotti dalla madre, ma la frequenza degli episodi di abuso è bassa e il confronto con il medico spesso la induce a comunicare i suoi problemi (ansia e depressione nella maggior parte dei casi) e ad accettare un sostegno psicoterapeutico.

4. *Chemical abuse.*

Con questo termine si indica l'anomala ed eccessiva somministrazione di sostanze farmacologiche o chimiche al bambino per provocare la sintomatologia e ottenere il ricovero ospedaliero.

Le sostanze somministrate possono essere suddivise in quattro gruppi^[18]:
o sostanze qualitativamente prive di proprietà tossicologiche ma che possono tuttavia risultare nocive se somministrate in quantità o modalità eccessive (rientra in questo gruppo l'abnorme somministrazione di acqua);

o sostanze con scarsa tossicità e di comune impiego domestico (ad esempio il sale da cucina);

o sostanze ad azione farmacologica dotate di media tossicità e di facile reperibilità come lassativi, diuretici, glucosio, insulina;

o farmaci dotati di spiccata tossicità ad azione sedativa e di non usuale disponibilità. Si tratta di solito di sonniferi prescritti alla madre dal medico curante: la loro somministrazione a dosi inadeguate causa nel bambino una sindrome neurologica grave che talvolta causa coma e/o morte.

Questa sindrome va sospettata quando ci si trova di fronte a sintomi non spiegabili in base alle consuete indagini di laboratorio e strumentali, che insorgono ogni volta che la madre ha un contatto diretto con il bambino^[19].

5. *Sindrome da indennizzo per procura.*

Si tratta di quei casi in cui il bambino presenta i sintomi riferiti dai genitori, in situazioni in cui è previsto l'indennizzo economico.

La motivazione psicologica è quella del risarcimento e viene totalmente negata sia dai genitori che dal bambino; i sintomi variano a seconda delle conoscenze mediche della famiglia e la sindrome si risolve con totale e improvvisa guarigione una volta ottenuto il risarcimento.

1.1.5 **Abuso sessuale**

A tutt'oggi manca una definizione di abuso sessuale all'infanzia unitaria, sulla quale i professionisti dell'area sociosanitaria e legale possano prestare consenso. Infatti ogni soggetto professionale (medici, magistrati, avvocati, psicologi, insegnanti, operatori sociali, forze dell'ordine) che viene in contatto con tale fenomeno e vi interviene, ha una sua specifica identità e formazione professionale, da cui trae una propria visione su ciò che debba essere ritenuto abuso sessuale.

I nodi critici della definizione di "abuso sessuale sui minori", aperti alle diverse interpretazioni riguardano

fondamentalmente quattro aspetti^[20]:

1. L'inclusione o meno di atti che presuppongono un contatto fisico tra l'abusante e la vittima e quelli che non comportano un contatto, come gli atti di esibizionismo e le proposte oscene.
2. La differenza d'età che deve intercorrere tra l'abusante e la vittima.
3. L'inclusione o meno delle aggressioni commesse da coetanei. L'orientamento più recente è quello d'includere anche queste esperienze ogni volta che esse implicino coercizione e non siano cercate, bensì subite dalla vittima^[21].
4. Il limite d'età della vittima, al di sopra del quale non si parla più d'infanzia.

Ed è soprattutto per questo motivo che l'accertamento e la rilevazione di un abuso sessuale costituiscono un'operazione estremamente complessa.

Come abbiamo già osservato riguardo all'abuso all'infanzia, anche il concetto clinico di abuso sessuale elaborato dalla letteratura sociologica e psicologica risulta più esteso rispetto alla condotta che integra la fattispecie di reato sul piano giudiziario.

Lasciando al paragrafo seguente la definizione giuridica di abuso sessuale, secondo la definizione proposta al IV Colloquio Criminologico del Consiglio d'Europa, per abuso sessuale di un minore deve intendersi "ogni atto sessuale che provochi lesioni fisiche ed ogni atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero consenso". Questa definizione solleva però il grande problema dell'accertamento e della valutazione del grado di maturità e di capacità critica del minore che sia tale da consentire al minore di esprimere realmente un libero consenso. Vi è quindi l'esigenza di fissare un'età minima al di sotto della quale si può affermare in via assoluta l'incapacità del soggetto di esercitare tale consenso. Questa esigenza incontra però interessi contrastanti: da un lato il carattere particolarmente vulnerabile e instabile della personalità del bambino richiede una tutela specifica, dall'altro non si possono ignorare la spiccata accelerazione nello sviluppo fisico e la precocità della pubertà osservata negli ultimi decenni in occidente, nonostante le opinioni contrastanti riguardo alla presenza di un'egualmente anticipata maturazione psichica e sociale.

D'altra parte Gaddini^[22] ritiene che una tutela intransigente, con limitazioni e controlli troppo rigidi, finirebbe per costituire essa stessa un abuso istituzionale alla libertà sessuale degli adolescenti.

Montecchi afferma che, per abuso sessuale, s'intende "il coinvolgimento in attività sessuali di minori, soggetti per definizione immaturi e psicologicamente dipendenti, ai quali manca la consapevolezza delle proprie azioni nonché la possibilità di scegliere".

Una tra le definizioni più appropriate per la sua ampiezza e genericità è quella avanzata da Kempe, il quale considera abuso sessuale sui minori: "Il coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare i tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari"^[23]. Rientrano in questa definizione gli episodi di pedofilia, di stupro, d'incesto e più in generale di sfruttamento sessuale; situazioni che possono dar luogo ad episodi molto diversi l'uno dall'altro, in presenza o meno di violenza fisica, ma accomunati dalla caratteristica di agire in modo molto forte sulla vita psicologica e sulle relazioni sociali dei minori, turbandone i processi di sviluppo della personalità e di maturazione della sessualità^[24].

Tale definizione evita la specificazione dei singoli atti effettuati e permette di classificare come abuso anche le prime manifestazioni d'interessamento e di seduzione rivolte dall'adulto al bambino. Ridimensiona inoltre l'importanza del concetto di violenza, la quale non rappresenta più l'elemento essenzialmente configurante un'esperienza traumatica.

La definizione di Kempe, infine, il concetto importante di violazione dei tabù sociali, utile quando bisogna stabilire se le interazioni sessualizzate tra minorenni integrano un abuso^[25]. Ad esempio la differenza d'età tra abusante e vittima,

usata sia nel nostro che in altri paesi come criterio per discriminare la liceità delle condotte, può essere insufficiente e portare artificialmente, da un punto di vista legale, ad escludere l'abuso in casi in cui viceversa, sul piano clinico, esistono tutti i presupposti per configurare quella situazione come altamente traumatica.

Alla definizione di Kempe si avvicina quella inserita nella *Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia* del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia^[26] (CISMAI), approvata a Roma nel 1998 ed aggiornata nel 2001, dove l'abuso è stato definito come "il coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente in attività sessuale anche non caratterizzata da violenza esplicita", "fenomeno diffuso, che si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo".

Due sono i principali tipi di abuso a seconda del rapporto esistente tra il bambino e l'abusante: l'abuso sessuale intrafamiliare, se l'abusante è un familiare e l'abuso sessuale extrafamiliare, se l'abusante è una figura estranea al nucleo familiare.

L'abuso sessuale intrafamiliare viene oggi indicato con il termine "incesto", che comprende tutti quei casi in cui vengono compiute delle violenze sessuali tra soggetti appartenenti alla stessa famiglia ed è punito con la normativa introdotta dalla legge n. 66/96.

Significativa è la definizione proposta dal Comitato di protezione giovanile del Quebec, che ha individuato l'incesto in qualunque tipo di relazione sessuale che avviene all'interno della famiglia tra un bambino e un adulto che svolge nei suoi confronti una funzione parentale.

L'art. 564 c. p., contenuto nel capo II (Dei delitti contro la morale familiare) del titolo IX (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, disciplina il caso del delitto di incesto. In questo caso similitudine appare esserci con l'osceno nella misura in cui torna la presenza del pubblico scandalo; di contro però sussistono indubbi collegamenti con il delitto di violenza sessuale. La differenza con quest'ultimo reato è sicuramente la mancanza di violenza e la predeterminazione dei soggetti attivi. Tuttavia il nostro legislatore ha voluto fortemente caratterizzare il delitto di incesto come fatto scandaloso e per ciò punito. Il delitto si consuma esclusivamente con il verificarsi, quindi, del pubblico scandalo. La ratio della norma non è tutelare il soggetto singolo vittima del delitto o, peggio ancora, il minore ma l'intera famiglia, intesa come istituto fondamentale e punto di riferimento della società^[27].

Da anni, comunque, i giudici che devono valutare casi d'incesto tra un soggetto minorenni e uno maggiorenne non applicano più l'art. 564 c. p., in quanto tale norma non mira alla tutela del minore, e fanno ricorso alle norme sulla violenza sessuale.

Gli abusi sessuali nell'ambito della famiglia possono essere distinti in:

- a) incesto tra padre e figlia. Si tratta del caso di gran lunga più frequente di cui la letteratura si è maggiormente occupata;
- b) incesto tra padre e figlio. Secondo la maggioranza degli studiosi le dinamiche di questa situazione presenterebbero delle analogie con quelle dell'incesto padre/figlia, compreso l'atteggiamento collusivo della madre;
- c) incesto tra madre e figlio. E' un evento molto raro;
- d) incesto tra madre e figlia. Non è un caso molto frequente;
- e) altri tipi d'incesto. Nell'ambito della famiglia abusi sessuali possono essere perpetrati da altri parenti, conviventi o comunque presenti con particolare assiduità, come nonni o zii^[28];
- f) incesto tra fratelli.

Montecchi distingue tre forme cliniche fondamentali in cui si può manifestare l'abuso sessuale intrafamiliare:

1. abusi sessuali manifesti: comprendono diversi comportamenti con contatto, dalle forme più blande di seduzione (baci, carezze, nudità) a quelle più gravi (masturbazione reciproca, rapporti orali, rapporti completi ecc.);
2. abusi sessuali mascherati: si considerano tali le pratiche genitali inconsuete, quali i lavaggi dei genitali, le ispezioni ripetute (anali, vaginali), le applicazioni di creme, adozione di interventi medici di apparenti problemi urinari e genitali. In questo gruppo sono compresi gli abusi sessuali assistiti, in cui i bambini vengono fatti assistere all'attività sessuale dei genitori, non come fatto occasionale ma su precisa richiesta dei genitori stessi. In altre situazioni più complesse e perverse, il bambino viene fatto assistere all'abuso sessuale che un genitore agisce su un fratello o una sorella.
3. pseudoabusi: si tratta di abusi che non sono stati realmente consumati, ma vengono dichiarati per convinzione errata di un genitore, a volte delirante, che il figlio/a sia stato abusato; per consapevole accusa all'ipotetico autore dell'abuso, allo scopo di screditarlo, aggredirlo o perseguirlo giudizialmente, solitamente ciò avviene nei casi di separazione coniugale e affidamento dei figli; per falsa dichiarazione del figlio/a al fine di sovvertire una situazione familiare insostenibile.

Il secondo gruppo di abusi sessuali sono quelli extrafamiliari, essi riguardano indifferentemente maschi e femmine e si radicano spesso in una condizione di trascuratezza affettiva che spinge il bambino e la bambina ad accettare le attenzioni affettive erotizzate di una figura estranea^[29].

1.1.5.1 L'abuso sessuale sui minori e la pedofilia

Diversi sono i concetti di abuso sessuale sui minori e pedofilia, attualmente tali comportamenti vengono troppo spesso confusi ed è invece importante tenerli distinti. Se la pedofilia è un'attrazione sessuale per i bambini e la persona con tale tendenza la definiamo pedofilo, l'abuso sessuale su minore si riferisce invece all'azione di recare danno ad un minore attraverso comportamenti sessualmente connotati^[30]. La pedofilia non è un comportamento, ma un sentimento, un atteggiamento, al limite una tendenza ad avere relazioni sessuali con un bambino^[31]. Non tutti i pedofili mettono però in atto abusi sessuali, così come non tutti coloro che abusano di minori di anni quattordici sono pedofili.

La pedofilia è un fenomeno da sempre esistente, che assume un significato differente a seconda del periodo storico considerato e della cultura dominante. Dall'antica Grecia, luogo storico ideale degli amori pedofili si arriva alla realtà contemporanea, contrassegnata dal rigore repressivo dell'attuale cultura legislativa^[32].

Etimologicamente parlando, pedofilia significa amore per i bambini, ma da molto tempo ormai indica solo attrazione erotica e molestie: tecnicamente parlando, invece, è una forma di rapporto omosessuale o eterosessuale tra adulti e bambini in età prepubere.

Nel primo DSM, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, ossia il manuale diagnostico-statistico dei disturbi mentali più accreditato tra i professionisti del settore psichiatrico, la pedofilia rientrava nel capitolo della sessualità patologica; nel DSM II era invece considerata una deviazione sessuale; per il DSM III e DSM III R, era inserita tra le parafilie, termine questo che sta ad indicare un disturbo dell'eccitazione sessuale, reso possibile solo da stimoli particolari come ad esempio il feticismo (l'eccitazione che si ottiene attraverso gli abiti o la biancheria intima), il sadismo (l'eccitazione che nasce dal dolore degli altri) o ancora il voyerismo (eccitazione che si ottiene osservando i rapporti sessuali degli altri). Il DSM IV oltre ad approfondire le precedenti definizioni, viene aggiunge anche la presenza di "comportamenti ricorrenti" e stabilisce un'età massima per il partner: tredici anni. Il pedofilo deve avere più di sedici anni e comunque la differenza di età tra l'abusante e abusato deve essere almeno di cinque anni^[33].

La differenza tra abuso sessuale sui minori e pedofilia è anche ampiamente strumentalizzata da coloro che si definiscono sostenitori della pedofilia, i quali la definiscono come un'interazione personale, spontaneità e amicizia che adulto e minore godono insieme.

Un esempio poteva essere colto, visitando il sito web dell'associazione pedofila *Danish Pedophile Association*, il cui messaggio di apertura era «Pedofilia vuol dire amore...»; i promotori del sito affermano di essere «portavoce di una concezione umanistica e razionale dei contatti affettivi e sessuali tra piccole e grandi persone, nel rispetto sia dell'identità del pedofilo, sia del bambino sessualmente attivo»^[34].

All'insegna di «Altri dicono violenza [...] noi diciamo cos'è» , sul sito veniva proposta una tabella che riassumeva le differenze tra abuso sessuale e pedofilia. Secondo quanto sostenevano gli ideatori del sito, l'abuso sessuale sui minori si traduce in violenze e minacce, inganni, ricatti e stupri; in situazioni in cui il bambino non può impedire l'atto sessuale e in cui è vittima di un abuso di potere e altre intimidazioni che fanno perdurare l'abuso anche per un lungo termine. Si tratta di situazioni in cui l'abusante ignora le necessità del bambino, oggetto sessuale passivo, basandosi unicamente sul suo desiderio sessuale e, sfruttando il suo senso di colpa. L'abusante obbliga al silenzio il piccolo in una iniqua relazione in cui l'abusante fa uso di oppressione, autorità e manipolazione. I bambini a rischio sono coloro che negli spazi di vita quotidiana non ricevono amore e attenzione, che rischiano di "fissarsi" sulla parte sessuale, mentre colui che ne approfitta, non è interessato al bambino come persona, ma soltanto come oggetto sessuale. Conseguentemente, il bambino mostra ansia e avversione, con evidente richiesta di aiuto.

In una vera relazione pedofila invece, il bambino può tirarsi indietro quando vuole, poiché l'adulto rispetta il suo desiderio e non lo rimprovera per questo. Ciò che viene a crearsi è un legame che porta l'adulto ad adattarsi al livello psicosessuale del bambino, è l'adulto cioè, secondo i "pro-pedofilia", a partecipare alla sessualità del bambino. Poiché l'adulto prova un reale interesse per i sentimenti del bambino - anche sessuali - il bambino si sente al sicuro, condivide con l'adulto interessi, libertà di espressione dei sentimenti e ricerca del benessere.

L'analisi si concludeva con la sottile denuncia che limita il raggiungimento della felicità totale del piccolo, tanto che si trovava scritto: «Il sentimento che prevale nel bambino è la gioia, anche se di tanto in tanto può sentirsi insicuro per via della morale della società». Leggendo sul sito la tabella in cui questa analisi era proposta, sembrava di potersi scorrere gli estremi per la diagnosi di una patologia, ma, ovviamente, l'indeterminatezza della materia riprendeva il sopravvento quando, al termine dell'esposizione, si leggeva una precisazione: «Ma a questo mondo nulla è completamente bianco o nero: dobbiamo pertanto presupporre l'esistenza di un'ampia "zona grigia" tra le due opposte situazioni descritte»^[35].

Dal punto di vista giuridico, nel settembre del 1997, in un convegno sulla pedofilia organizzato dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) si conclude che «Le fattispecie criminose già codificate concernenti i reati sessuali in danno, sotto qualsiasi profilo, di soggetti minori esauriscono sostanzialmente il fenomeno che sotto i suoi vari aspetti è noto in ambito psichiatrico, psicologico e criminologico come "pedofilia". Non si ritiene [...] opportuna una sua definizione intesa ad individuare un'autonoma fattispecie criminosa»^[36].

1.2 FENOMENO SOCIALE, DATI E METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1.2.1 Fenomeno sociale e "panico morale"

L'abuso e il maltrattamento dei bambini è un fenomeno nei confronti del quale negli ultimi anni è cresciuta sempre di più la sensibilità, ciò ha portato alla creazione del problema sociale dell'abuso sui minori. La trasformazione di un evento in problema sociale si verifica infatti quando l'opinione pubblica viene sensibilizzata in modo da modificare il senso comune^[37]. I mass-media assumono un ruolo determinante alla costruzione sociale del problema, attraverso la drammatizzazione e spettacolarizzazione del fenomeno.

Inoltre quando aumenta la sensibilità nei confronti di un fenomeno, la sua frequenza viene amplificata, secondo Finkelhor (1996^[38]) la preoccupazione circa gli abusi su bambini non è il prodotto di qualche aumento epidemico nella natura del problema, ma il risultato di un ampio movimento sociale e di una trasformazione sociale legata al periodo storico.

Riguardo a ciò, risulta di interessante approfondimento il saggio di Fabrizio Tonello "La fabbrica dei mostri. Un caso di panico morale negli Stati Uniti". Egli, analizzando eclatanti casi di falsi abusi verificatisi in USA, parla di "panico morale", che si scatena secondo la definizione di Stanley Cohen^[39] quando « una condizione, episodio, persona o gruppo di persone viene definito, come una minaccia ai valori e agli interessi della società; la loro natura viene presentata in modo stilizzato e stereotipato dai mass-media; il pulpito morale e pubblico viene affollato da direttori di giornali, vescovi, politici e altri benpensanti; esperti socialmente riconosciuti pronunciano le loro diagnosi e le loro soluzioni [...] Talvolta l'oggetto del panico è assai nuovo mentre in altri momenti si tratta di qualcosa che esisteva da tempo, ma improvvisamente sale alla ribalta.»

Nasce quindi quel fenomeno chiamato "isteria collettiva", che lascia dietro di sé una scia di vittime innocenti e di vite distrutte.

Così le statistiche catastrofiche diffuse sono manipolate e risultano ingigantite rispetto ai dati reali.

Egli riscontra poi come le teorie psicologiche sulle memorie repressе e ritrovate e sulla presunta impossibilità per un minore di raccontare un evento mai accaduto, nate negli anni Ottanta negli USA con il movimento "*Believe the Children*", sono completamente prive di valenza scientifica.

Tale movimento ritiene che la richiesta di prove al di là delle dichiarazioni del bambino sia iniqua perché mette in dubbio la verità dell'abuso, che dovrebbe essere accettata a priori, si assiste così alla privazione dei diritti costituzionali degli imputati; ritiene inoltre che i bambini vittime di abusi sessuali abbiano la capacità di reprimere i ricordi delle violenze subite, senza cancellarli completamente, anzi possano farli riemergere attraverso terapie psicologiche e l'ipnosi.

Le neuroscienze invece affermano che i ricordi sono sempre parziali, incerti, influenzati dall'esterno. Essi sono soggetti ad adattamenti creati, nella maggior parte dei casi, proprio dalle terapie di recupero delle memorie infantili. Vedremo ancora, più avanti, il problema dei falsi ricordi nell'ambito della testimonianza del minore.

1.2.2 Le difficoltà metodologiche di rilevazione e alcuni dati

Anche in relazione alle statistiche vediamo come si pone in rilevanza l'esigenza, dai più affermata, di una definizione di abuso condivisa in maniera interdisciplinare. Infatti trattandosi di un fenomeno per molti aspetti indefinito, si tende a far rientrare in esso anche fenomeni che non appartengono a tale categoria e quindi a rendere non veritieri le statistiche.

Altre sono le difficoltà di rilevazione dei dati tra cui: lo scarto esistente tra il numero di casi di violenze e /o di abusi denunciati alle autorità e il cosiddetto "sommerso" o numero oscuro, vale a dire il numero di casi di violenza sessuale (tentata o consumata) verificatosi effettivamente^[40]; è doveroso poi contemplare la possibilità di incorrere in errore, cioè di considerare violenza o abuso una situazione che tale non è. In questa probabilità di errore rientra il fenomeno dei cosiddetti falsi positivi, ovvero quelle situazioni che si concretizzano attraverso le false denunce. Dal momento che non sono disponibili, in Italia, indagini fondate sulla revisione della casistica, cioè su di un aggiornamento che tenga conto del *follow-up* dei casi giudiziari e che consenta, quindi, di restringere, nel corso degli anni, le quantificazioni ai soli casi di abuso sessuale realmente accertati, ci troviamo, da una parte, di fronte a un fenomeno più esteso di quello rilevabile dalle statistiche ufficiali, dall'altra, tuttavia, vi è la possibilità che questi stessi valori statistici costituiscano una sovrastima del fenomeno in quanto possono presumibilmente contenere dei falsi positivi (Fergusson e Mullen, 1999^[41]).

Solo dopo aver evidenziato le problematiche metodologiche nella rilevazione statistica del fenomeno e le relative conseguenze e rischi prendiamo in considerazione alcuni dati di riferimento elaborati dal Telefono Azzurro insieme a Eurispes, da cui si rileva che la categoria che racchiude il maggior numero di casi è quella della violenza sessuale (tabella 1.2.1a^[42]).

Tabella 1.2.1a Bambini e adolescenti vittime di abuso sessuale. Dettaglio dei reati sessuali in pregiudizio di minore

introdotti dalla Legge 66/96, per anno. Anni 2002-3-4- e 1° semestre 2005.

Reati sessuali	2002	2003	2004	2005	Totale
Violenza sessuale	475	663	726	374	2.238
Atti sessuali con minorenne	80	47	74	45	246
Corruzione di minorenne	23	20	25	17	85
Violenza sessuale di gruppo	20	19	20	19	78
Totale	598	749	845	455	2.647

Fonte: elaborazioni Telefono Azzurro di dati della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia

di Stato - Servizio Centrale Operativo - Divisione Analisi.

Anche nel caso di vittime minorenni, elemento centrale nello studio del fenomeno è rappresentato dall'analisi della relazione vittima-autore. Spesso, tra l'autore e la vittima esiste un rapporto di conoscenza, quella che alcuni definiscono "relazione intraspecifica" (Telefono Azzurro e Eurispes 2005, 40), vale a dire quel tipo di violenza perpetrata da persone vicine, ben note e conosciute dalle vittime non necessariamente appartenenti al contesto familiare delle vittime stesse. Tuttavia, nel caso dei reati sessuali a danno di minori sembra che, molto spesso, l'autore sia un parente della vittima, nella maggior parte dei casi risulta essere il padre, il patrigno o uno zio. Questo dato presenta un incremento proprio nell'ultimo arco temporale considerato (tabella 1.2.1b^[43]).

Tabella 1.2.1b Bambini e adolescenti vittime di abuso sessuale. Relazione vittima - autore di reato con categorizzazione intraspecifica ed extraspecifica. Anni 2002-3-4- e 1° semestre 2005. Valore assoluto e percentuale.

Anni	Intraspecifica	Extraspecifica	Totale

	Conoscente-familiare-sociale-scolastico					
2002	269	189	10	13	106	587
2003	334	232	15	24	61	666
2004	356	279	24	11	143	813
2005	160	181	12	18	72	443

Fonte: elaborazioni Telefono Azzurro di dati della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia
di Stato - Servizio Centrale Operativo - Divisione Analisi.

II CAPITOLO

I RIFERIMENTI GIURIDICO – NORMATIVI

2.1 LA TUTELA PENALE DEL MINORE NEI REATI DI ABUSO

2.1.1 Le realtà "minore" e "abuso"

La protezione del minore da un punto di vista giuridico si accompagna al riconoscimento che la società storicamente attua prima nei confronti del bambino come "persona altra" rispetto all'adulto poi rispetto a determinati reati che violano l'integrità, dignità e libertà del minore.

Nelle società del passato la vita dei bambini è sempre stata uniformata a quella degli adulti, essi vivevano ed erano coinvolti nella realtà della vita sociale quotidiana di tutti. Essi erano costantemente esposti a ogni genere di pericolo e violenza, abbandonati a loro stessi, "educati" con punizioni corporali, sfruttati nel lavoro e sessualmente.

Forme di abuso e maltrattamento esistevano già nelle prime civiltà, ricordiamo come nell'antichità fosse una pratica consueta sacrificare bambini e neonati destinati agli dei. Nell'antica Grecia, a Sparta, era consuetudine diffusa e culturalmente accettata gettare i bambini deformati dal monte Taigeto, nell'antica Roma dalla rupe Tarpea. Nella civiltà romana, l'ordinamento giuridico stabiliva il diritto del pater familias di vita e di morte sui propri figli. La *patria potestas* era illimitata, gli uomini potevano liberarsi facilmente dei figli indesiderati, era sufficiente non riconoscerli e abbandonarli. Ciò implicava da una parte che i bambini erano proprietà dei genitori, per cui questi avevano diritto di trattare i figli come meglio credevano, dall'altra prevedeva che i genitori fossero responsabili dei figli, ciò giustificava un trattamento severo nella convinzione che potesse essere necessaria una punizione fisica per mantenere la disciplina, trasmettere le buone maniere e correggere le cattive inclinazioni^[44].

Nel Medioevo era normale l'allontanamento del bambino dalla famiglia in età precoce (circa sette anni), da quell'età in poi i compiti educativi e l'istruzione erano affidati ad istituzioni al di fuori della famiglia. Nella scuola, oltre che in famiglia, le pesanti punizioni corporali costituivano lo strumento pedagogico più utilizzato.

Nel XVII secolo in tutte le classi sociali si diffuse l'abitudine del baliatico; se la balia era povera, di solito contadina, il bambino andava incontro a denutrizione, carenze igieniche e abbandono. La mortalità dei piccoli inviati a balia risultava doppia rispetto a quella dei bambini allevati in famiglia.

La Rivoluzione industriale avviò lo sfruttamento su larga scala del lavoro minorile, soprattutto in Inghilterra e in America, con un aumento della mortalità e morbilità dei minori, continuò poi in Europa fino alla fine dell'Ottocento quando venne istituito l'obbligo scolastico.

Con la Rivoluzione francese, nella Costituzione del 1793, viene proclamato che "il bambino non possiede che diritti"^[45], ma siamo ancora molto lontani dalla vera protezione dei minori.

Nel XIX secolo sorgono in Europa numerosi istituti per orfani e bambini abbandonati dove questi ultimi vivevano in condizione di grave disagio fisico e psichico.

E' in questi anni che l'attenzione nei confronti dell'infanzia diviene maggiore, ne sono una testimonianza importante i romanzi dell'inglese Charles Dickens, tra cui "Oliver Twist" (1837-8), egli vuole portare all'attenzione dell'opinione pubblica una serie di mali dell'epoca, tra cui il lavoro minorile e il reclutamento di bambini per il crimine. La sua opera

insieme a quella di altri famosi romanzieri inglesi serve a sensibilizzare la coscienza pubblica nei confronti dei minori.

In Inghilterra, con l'*English Factories Act* del 1833, era stato vietato il lavoro in fabbrica ai bambini sotto i nove anni e, nel 1842, la promulgazione del *Mines Act* limitava l'impiego di fanciulli nel lavoro di miniera. Nel 1896, nel Codice civile tedesco è stata introdotta una normativa che rendeva punibile il maltrattamento e l'abbandono dei bambini da parte dei genitori. Nel 1899 negli Stati Uniti sono stati istituiti i primi tribunali minorili.

Si ottiene il riconoscimento del maltrattamento dei minori come problema sociale.

Soprattutto i medici iniziano ad interessarsi al problema, nel 1860 Ambroise Tardieu^[46], un patologo forense francese, descrive la sindrome del bambino maltrattato dopo aver eseguito autopsie su bambini che erano stati picchiati a morte^[47].

Negli Stati Uniti il maltrattamento di minore viene portato alla pubblica attenzione dal caso di Mary Ann, una bambina di otto anni che era stata gravemente maltrattata. Il caso è stato scoperto a New York City nel 1874 da un'infermiera, Etta Wheeler, che riuscì a salvare la bambina, sua vicina di casa, che veniva continuamente picchiata, violentata e tenuta incatenata al letto, facendo intervenire la Società per la Protezione degli Animali, visto che nulla poteva fare direttamente contro i genitori, ai quali le leggi americane assegnavano un diritto pressoché assoluto sui figli^[48].

In seguito a questo episodio nasceva in America a New York la Società per la Prevenzione contro la Crudeltà verso i Bambini.

La definizione di infanzia come esperienza altra rispetto a quella dell'adulto, come categoria concettuale a sé stante, come problema sociale e fase della vita ben definita nasce in tempi recenti.

Solo all'inizio del XX secolo, definito dalla pedagogista Ellen Key "*il secolo del bambino*"^[49], le scienze umane - pedagogia, psicologia, sociologia - si pongono con particolare acutezza il tema dell'infanzia e dei suoi bisogni ingiustamente non appagati. Con un certo ritardo anche il diritto inizia a riconoscere prima che vi sono dei doveri degli adulti nei confronti dei bambini e poi che questi ultimi sono portatori di diritti che non solo devono essere rispettati ma che devono anche essere concretamente attuati^[50].

Nei confronti dei minori, il riconoscimento del problema della violenza, inizialmente negli aspetti dell'abbandono, dell'incuria, dello sfruttamento sul lavoro, si è attuato concretamente nella promulgazione di leggi, nel corso degli anni, volte a favorire un'attività di protezione sempre più articolata e intensa del minore. E' proprio in relazione all'esistenza di una legislazione sul fenomeno e alla sua accuratezza che ogni paese misura il proprio grado di riconoscimento del minore e della violenza nei suoi confronti.

Inizialmente sono sanzionati fenomeni più facilmente percepibili all'esterno quali maltrattamento e incuria, seguiti dal riconoscimento di forme più nascoste come la violenza psicologica e l'abuso sessuale.

Essi sono configurati sotto il profilo penale come ipotesi di reato a danno di minori. Da un lato quindi si afferma finalmente il bene della integrità e dignità della persona di minore età, intesa quale soggetto da tutelare, dall'altro lato si realizza una prima misura preventiva, che impedisce indirettamente la commissione di ulteriori reati.

Il primo strumento internazionale in assoluto, a tutela dei diritti all'infanzia è la *Convenzione sull'età minima* adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919; a parte questa la prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha con la *Dichiarazione di Ginevra, o Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*, approvata il 24 settembre 1924 dalla Quinta Assemblea Generale della Lega delle Nazioni. Essa consiste di cinque principi: il bambino ha diritto a uno sviluppo fisico e mentale, ad essere nutrito, curato, riportato a una vita normale se demoralizzato, accudito ed aiutato se orfano. Tale documento non è però ancora concepito come strumento atto a valorizzare il bambino in quanto titolare di diritti, ma solo in quanto destinatario, né si rivolge agli Stati per stabilirne dei doveri, ma si rivolge all'umanità intera affinché garantisca la protezione del minore. Il 20 novembre 1959 l'Assemblea Generale dell'ONU approva all'unanimità

la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo*, che consta di dieci principi in cui si ribadiscono i diritti a un sano sviluppo psicofisico, a non subire discriminazione, ad avere un nome, una nazionalità, un'educazione, cure particolari in casi di handicap fisico o mentale, assistenza e protezione dallo Stato di appartenenza. Essa introduce il concetto che anche il minore sia un soggetto di diritto.

Infine il 20 novembre 1989 a New York viene approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia*. Essa costituisce uno strumento vincolante per gli Stati che la ratificano, i quali dovranno uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per rendere effettivi i diritti e le libertà in essi proclamati^[51].

E' ancora da parte della professione medica che si attribuisce nuova rilevanza e consapevolezza sociale al problema dell'abuso sui minori.

Nel 1946 Caffey^[52], radiologo, individuava nei bambini una sindrome in cui comparivano fratture ossee multiple ed ematomi subdurali.

Nel 1962 Kempe^[53], pediatra nordamericano, sviluppava il concetto di *Battered Child Syndrome*, ossia sindrome del bambino percosso, egli precisa gli elementi clinici e radiologici utili alla diagnosi.

Nel 1964 un altro medico americano, V.J. Fontana^[54], proponeva di ampliare questo concetto utilizzando il termine *Maltreatment Syndrome in Children*, Sindrome da maltrattamento nei bambini, definita come "una condizione caratterizzata da lesioni fisiche associate a malnutrizione in una situazione caratterizzata da negligenza, da mancanza di cure e di affetti, deliberatamente voluta dai genitori, da educatori e da parenti. Il maltrattamento rappresenta un atteggiamento permanente, non un episodio a sé stante. Inizia con una sostanziale carenza di affetto, di cure e di attenzioni per il bambino e per i suoi bisogni e si accentua in tal senso fino a raggiungere le percosse e le lesioni fisiche". Negli anni successivi, la crescente attenzione sociale data al fenomeno e gli studi compiuti hanno consentito di ampliare ulteriormente il concetto, giungendo alla definizione di *child abuse and neglect*, che comprende ogni forma di violenza e di maltrattamento rivolto ai minori.

In Italia la prima denuncia dell'esistenza del fenomeno "maltrattamento" compare nella letteratura clinica, nel 1962, in seguito alle ricerche di Rezza e De Caro^[55], che rilevano dati clinici riguardo all'esistenza di numerosi casi di violenza. Solo a partire dagli anni Ottanta i grandi mezzi di comunicazione hanno iniziato ad occuparsi ampiamente dei maltrattamenti all'infanzia e più in generale della violenza intrafamiliare. Secondo Francesco Montecchi^[56], neuropsichiatria infantile le ragioni di questo ritardo, significativo in Italia ma diffuso in tutti i paesi mediterranei, sono certamente molteplici e vanno dal carattere tradizionalmente "chiuso", proprio della struttura familiare, alla diffusa riluttanza e difesa sociale ad ammettere l'esistenza di un fenomeno riprovevole ed imbarazzante. Ancora più difficile risultava poi accettare che si trovassero dei bambini maltrattati non solo in seno a famiglie in cattive condizioni socio-economiche, o con problemi di etilismo o patologie psichiatriche, ma anche in famiglie le cui condizioni sociali, strutture coniugali e comportamenti esterni apparivano normali.

2.1.2 La disciplina giuridica della violenza sessuale sui minori

A partire dal codice Zanardelli del 1889, il delitto di violenza carnale e quello di corruzione di minorenni sono inseriti nei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Il concetto di libertà sessuale però rimane ancora estraneo alla regolamentazione giuridica e viene inserito espressamente solo nel codice Rocco del 1930 (nel capo I del titolo IX del libro secondo)^[57].

Il legislatore del 1930, come nel codice previgente, colloca la violenza sessuale nei reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Tale scelta è evidente in un clima sociale in cui per tutela di alcuni beni si dà maggiore rilievo alla dimensione collettiva più che a quella individuale. Lo scopo del legislatore è proteggere la morale pubblica, perché con

essa tutela i valori che fondano tutta la società.

L'affiancare al termine "morale" la connotazione "pubblica" dimostra infatti che le stesse istituzioni si fanno garanti di determinati valori sociali.

In questo contesto la violenza sessuale viene punita in quanto è lesiva del bene giuridico "morale pubblica" e la libertà sessuale non viene considerata in quanto interesse meritevole di una propria tutela, in rapporto al valore e alla dignità del soggetto che ne è portatore, ma come interesse funzionale al superiore interesse alla moralità pubblica.

Con il codice Rocco viene sì dato un autonomo rilievo alla libertà sessuale, ma in un'ottica pubblicistica dell'interesse tutelato^[58].

Il legislatore ha previsto due principali condotte di reato, da una parte il delitto di violenza carnale (art. 519^[59]) e dall'altra il delitto di atti di libidine violenti (art 521^[60]). Il maggior disvalore sociale del primo reato rispetto al secondo si evidenzia nel diverso trattamento punitivo. E' quindi importante ricondurre le concrete condotte del reo all'una o all'altra fattispecie astratta e per fare questo è fondamentale la dettagliata ricostruzione dell'accaduto attraverso il racconto della vittima e indagini umilianti e mortificanti, sottoponendo la stessa ad una seconda violenza.

Con la caduta del regime fascista, anche i valori morali ad esso legati, quali interesse della società, la collettività, la moralità pubblica, subiscono dei cambiamenti.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana viene dato impulso alla persona, considerata soprattutto nella sua individualità e nell'insieme delle libertà che ne sono espressione, tra cui la libertà sessuale.

La stessa Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 56 del 18 dicembre 1987 afferma che: "essendo la sessualità uno degli essenziali modi d'espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 della Cost. impone di garantire."

Quindi anche in sede penale la tutela rispetto ai reati sessuali non è più rivolta alla morale pubblica, inteso quale bene giuridico, ma alla libertà e autodeterminazione della propria sfera sessuale.

Il legislatore interviene così nel 1996 con una radicale riforma dei reati sessuali, anche in seguito a richieste pressanti derivanti dall'incremento di reati sessuali commessi soprattutto nei confronti di minori.

2.1.2.1 La legge 66/96: "Norme contro la violenza sessuale"

La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è la prima risposta significativa alla necessità di provvedimenti per contrastare il fenomeno dell'abuso sessuale, con essa si realizza la riforma del codice Rocco sull'argomento.

Uno dei punti cardine della riforma è lo spostamento di tale normativa all'interno del codice penale, dal titolo relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a quello dei delitti contro la persona, in particolare alla sezione II del capo III del titolo XII che regola i delitti contro la libertà personale, con ciò mettendo in evidenza come la tutela offerta da tali disposizioni è rivolta prevalentemente al diritto di autodeterminazione dell'individuo nella sfera dell'attività sessuale^[61]. Viene così abrogato tutto il capo I del titolo IX del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, nonché gli artt. 530 (corruzione di minorenni), 539 (età della persona offesa), 541 (pene accessorie agli effetti penali), 542 (querela dell'offeso), 543 (diritto di querela).

Il cambiamento di titolo del reato rappresenta una fondamentale presa di coscienza da parte del legislatore che la libertà personale comprende dentro di sé la libertà sessuale e come tale deve essere oggetto di tutela penale.

Tale collocazione non manca però di suscitare critiche da parte di una dottrina che ritiene preferibile l'inserimento di questi reati in un capo autonomo. Secondo Tullio Padovani^[62], la nuova collocazione risulta priva di qualsiasi intrinseca coerenza con il sistema normativo del codice: la serie delle gravi incriminazioni in materia di violenza sessuale segue, infatti, un modestissimo delitto (art. 609 – Perquisizioni ed ispezioni personali arbitrarie) e altera così la distribuzione dei reati nel codice.

L'abuso sessuale può essere realizzato sia con comportamenti attivi, sia con condotte definite commissive mediante omissione: quindi sia attraverso il compimento di atti sessuali direttamente sul corpo del bambino, sia costringendo quest'ultimo ad assistere a rapporti sessuali. Dunque sono di due tipi le condotte punite dall'ordinamento: quelle poste in essere con costrizione (violenza, minaccia o abuso d'autorità) e quelle poste in essere con induzione (inganno o abuso delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica, nel senso di soggezione psicologica).^[63]

Le nuove disposizioni in materia di tutela della libertà sessuale tendono a difendere da illecite e conturbanti invasioni nella propria sfera di libertà ogni persona, maschio o femmina, adulto o minore. Una particolare attenzione è riservata a quest'ultimo la cui tutela è accentuata proprio a ragione della sua inesperienza, della incapacità di esprimere un consenso autenticamente libero e cosciente, degli effetti particolarmente dannosi per un equilibrato e armonico processo di crescita che precoci esperienze sessuali possono provocare^[64]. Le nuove norme si pongono come obiettivo principale di individuare e reprimere quei comportamenti che ostacolano il diritto all'autodeterminazione, diritto riconosciuto in campo sessuale a tutti gli individui; nello stesso tempo mirano a tutelare la privacy e la dignità della vittima di violenza sessuale, in particolare se minorenni, durante lo svolgimento del processo.

Un'altra importante novità è rappresentata dal superamento della distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, cioè atti sessuali violenti diversi dalla congiunzione carnale, nell'unica fattispecie di violenza sessuale (art. 609bis), ampliando così il concetto di abuso sessuale e volendo eliminare di conseguenza la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte a identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole. Tale necessità era infatti determinata dalla maggiore gravità che si attribuiva alla congiunzione carnale rispetto agli atti sessuali di natura diversa sul piano giuridico sanzionatorio.

La precedente disciplina era incentrata sul fatto della congiunzione carnale commessa con violenza o minaccia, intesa come penetrazione dell'organo genitale di uno dei due soggetti nel corpo dell'altro^[65].

Le sentenze di Cassazione testimoniano il mancato accordo in dottrina e giurisprudenza circa il momento esatto che avrebbe determinato il reato, una corrente minoritaria riteneva che per aversi congiunzione carnale "non occorre l'introduzione sia pure parziale del membro virile nel corpo della vittima, bastando a perfezionarla il semplice contatto dell'organo genitale del soggetto attivo con le parti pudende dell'altra persona"^[66]. Altri sostenevano che la violenza carnale "si consuma solo quando l'organo genitale di uno dei due soggetti viene introdotto, più o meno completamente, nel corpo dell'altro. Se un'introduzione, anche minima, non si realizza si avrà tentativo"^[67]. La Suprema Corte sembra aver accolto la concezione più elastica considerando consumato il reato con la semplice congiunzione degli organi genitali, anche senza penetrazione^[68].

Decade il concetto di congiunzione carnale, che molto ha fatto discutere in passato. Il legislatore adottando l'espressione "atti sessuali" intende indicare la gravità e la punibilità di un qualunque atto di natura sessuale che violi la libertà personale dell'individuo.

Le prime critiche sollevate alla nuova legge mettono in evidenza^[69] che per risparmiare alla persona offesa indagini umilianti e mortificanti, occorre intervenire con una strategia diversa dall'unificazione. La dottrina suggeriva di eliminare dal dettato normativo i requisiti della violenza e della minaccia e di sostituirli con altri, quali, ad esempio l'assenza di consenso o il dissenso, maggiormente rispettosi della persona umana e rispondenti alla realtà dei fatti.

E' stato rilevato che con tale unificazione non si può esonerare la vittima dall'onere di sottoporsi a tutte le visite medico-legali ed ai colloqui, che seppur frustranti e dolorosi, sono volti all'accertamento della verità. Infatti abolire ogni riscontro

sulla vittima del reato porterebbe a riconoscerle il potere di qualificare direttamente i fatti, da lei denunciati, come verificatisi, ma questo è contrario ad ogni logica giuridica^[70].

L'unica funzione che può essere riconosciuta all'unificazione delle condotte illecite è quella di far sì che gli inquirenti, di fronte a un caso sospetto o accertato di abuso sessuale, siano sollevati dall'ulteriore obbligo di individuare fra le diverse norme quella specifica applicabile al singolo caso concreto.

Le critiche si rivolgono anche alla scelta di adottare la terminologia generica "atti sessuali", che non permette l'individuazione esatta dei confini del fatto illecito e comporterebbe una violazione del principio di tassatività (art. 25 Cost.), che impone invece al legislatore di delineare in maniera specifica l'azione delittuosa, in modo che ognuno sappia distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è. Per questi motivi alcuni giuristi hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 609 bis.

In una recente pronuncia della Corte di Cassazione^[71] si afferma che "Punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare e la condotta vietata dall'art. 609 bis cod. pen. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.", e ancora che "Le finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato da dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e la volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (Cass. Pen., sez. III, 10 aprile 2000, n. 4402).", "Non possono qualificarsi, pertanto, come "atti sessuali" tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inadeguati (come nel caso dell'esibizionismo, del feticismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo") ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima o (ricorrendone i presupposti) al sentimento pubblico del pudore (Cass. Pen., sez. III, 3 novembre 1999, n. 2941)." e " Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire un'indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute "erogene" dalla scienza medica, psicologica, antropologico - sociologica (Cass. Pen., sez. III, 1 dicembre 2000, n. 12446; Cass. Pen., sez. III, 30 marzo 2000, n. 4005; Cass. Pen., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 1137).", in conclusione questa Corte^[72] afferma che " Non basta dunque, talvolta, il solo riferimento alle parti anatomiche aggredite dal soggetto attivo e/o al grado di intensità fisica del contatto instaurato, non potendo trascurarsi la valenza significativa dell'intero "contesto" in cui il contatto si realizza e la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa in una situazione che, oltretutto, è connotata da fattori coartanti. Più aderente alla logica dell'apprezzamento penalistico va considerato, conseguentemente, un approccio interpretativo di tipo sintetico, volto, cioè a desumere il significato della violenza sessuale da una valutazione complessiva di tutta la vicenda sottoposta a giudizio."

La legge n. 66/1996 individua quattro figure criminose di violenza sessuale in senso ampio: la violenza sessuale propriamente detta (art. 609 bis), gli atti sessuali con minorenne (609 quater), la corruzione di minorenne (609 quinquies) e la violenza sessuale di gruppo (609 octies).

La riforma introduce poi una serie di aggravanti specifiche del reato di violenza sessuale (609 ter), in particolare relative alla minore età del soggetto passivo. E' prevista anche una circostanza attenuante specifica all'art. 609 bis, comma 3 e all'art. 609 quater, comma 3, contraddistinta dai "casi di minore gravità", con riduzione fino ai due terzi della pena edittale così da rendere possibile il patteggiamento. Nasce in relazione all'individuazione dei "casi di minore gravità" un grande problema interpretativo, la difficoltà consiste nel fatto che né la legge n. 66/1996, né il sistema normativo nel suo complesso forniscono alcuna indicazione per poter comprendere il vero significato di tali casi. Ne consegue che è il giudice a dover valutare concretamente il caso secondo una sua valutazione soggettiva e questo comporta enunciazioni diverse di fronte a casi simili.

A questo proposito la Corte di Cassazione^[73] afferma che “La giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, ha ripetutamente affermato che l’attenuante del fatto di minore gravità è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Pen., sez. III, 8 giugno 2000; Cass. Pen., sez. III, 24 marzo 2000; Cass. Pen., sez. III, 1 luglio 1999); che l’attenuante di cui all’art. 609 bis, comma 3, cod. pen. Non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età, l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Cass. Pen., sez. III, 24 marzo 2000; Cass. Pen., sez. III, 29 febbraio 2000; Cass. Pen., sez. III, 28 ottobre 2003).”.

Un’altra innovazione è rappresentata dalla previsione della procedibilità d’ufficio generalizzata per i reati sessuali ai danni dei minori (609 septies, comma 4) e dal prolungamento a sei mesi del termine per la proposizione della querela (art. 609 septies, comma 2).

Di importanza non secondaria è anche l’obbligo imposto al giudice di sottoporre a perizia l’imputato di violenza sessuale e di prostituzione minorile al fine di verificare se egli sia affetto da patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle stesse (art. 16^[74] della legge n. 66/96 e art. 15^[75] della legge n. 296/98).

Analizziamo a questo punto più da vicino le diverse fattispecie di reato previste dalla riforma.

Gli atti sessuali, secondo l’art. 609 bis, devono essere commessi con minaccia o violenza o mediante abuso di autorità, ovvero anche con l’induzione attraverso l’abuso d’inferiorità fisica o psichica o attraverso l’ingannevole sostituzione da parte del colpevole ad altra persona. In questo caso la minore età della persona offesa costituisce una mera circostanza aggravante della violenza sessuale. L’art 609 ter distingue in relazione alle fasce d’età: rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto i dieci anni d’età, per cui la pena oscilla tra i sette e quattordici anni di reclusione; rapporto sessuale con persona che non ha ancora compiuto quattordici anni d’età, per cui la pena oscilla tra i sei e dodici anni di reclusione; rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto i sedici anni d’età, della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, per cui la pena oscilla tra i sei e dodici anni di reclusione. Le altre aggravanti previste sono: l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa; la simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; l’attività sessuale svolta nei confronti di persona sottoposta a limitazione della libertà personale.

L’art. 609 quater disciplina gli atti sessuali con minorenni, atti che il minorenne compie volontariamente, senza che sia utilizzata violenza o minaccia. La legge presume che i minori di anni quattordici, e in alcuni casi, i minori di anni sedici (quando il reato è commesso da un ascendente, genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza) non possano prestare validamente alcun consenso al compimento di atti sessuali; in questi casi, dunque, la violenza è presunta, senza possibilità di prova contraria e senza che rilevi l’errore sull’età del minore offeso.

In altre parole chi compie atti sessuali con un soggetto minore di quattordici anni commette reato di violenza sessuale. Se poi l’atto è commesso nei confronti di minore che non abbia compiuto dieci anni, art. 609 ter prevede un aumento della pena. Tale scelta corrisponde al principio secondo cui il minore è titolare di un diritto alla libertà sessuale che, in considerazione della sua immaturità psicofisica, presunta in via assoluta dal legislatore sotto i quattordici anni, si esplica essenzialmente come diritto ad essere preservato da quelle intrusioni nella propria sfera sessuale che possono mettere a rischio la formazione della sua personalità.

La scelta poi di elevare la soglia della violenza sessuale presunta nel caso di minore che abbia un'età compresa fra i quattordici e sedici anni, quando quest'ultimo sia legato all'autore del reato da rapporti qualificati, quali quelli indicati al n. 2 dell'art. 609 quater, deriva dalla convinzione che la sussistenza di un particolare legame possa limitare la capacità del minore di effettuare scelte consapevoli in ambito sessuale, viziando la libera espressione del suo consenso^[76].

Il legislatore ha poi contemplato anche l'ipotesi in cui rapporti sessuali possano intercorrere tra due soggetti minorenni; due sono le esigenze in contrapposizione: da un lato quella di garantire in maniera assoluta i minori, in quanto soggetti immaturi, nella loro inviolabilità sessuale, dall'altro l'esigenza di salvaguardare anche il loro diritto alla sessualità.

La soluzione di compromesso è stata raggiunta con la previsione di una particolare causa di non punibilità dei rapporti sessuali tra minorenni, a condizione che nessuno di essi abbia un'età inferiore a tredici anni e che la differenza d'età tra gli stessi non sia superiore a tre anni.

Con tale soluzione è stato quindi parzialmente riconosciuto il diritto del minore all'autodeterminazione delle proprie scelte nel campo sessuale^[77].

La legge n. 66/96 ha totalmente riformulato la definizione del reato di corruzione minorenni (609 quinquies), che è ora configurato nelle ipotesi in cui vengono compiuti atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere a tali atti.

Per esso ha previsto la pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la procedibilità d'ufficio.

La condotta è punibile solo se compiuta con il preciso fine di fare assistere il minore a tali atti, si tratta cioè di una fattispecie a dolo specifico, mentre non rileva penalmente se l'azione è compiuta, pur consapevolmente in presenza del minore, per un fine diverso, quale ad esempio la mera soddisfazione del piacere personale^[78].

Il reato di corruzione di minorenni è infine un reato di pericolo e non reato di danno, non si richiede per la consumazione delittuosa l'effettiva corruzione del minore, ma è sufficiente l'apprezzabile possibilità di tale evento da valutarsi in relazione alle circostanze di tempo, di luogo, di modalità in cui si compie l'azione e alle condizioni personali del soggetto passivo. La Corte di Cassazione, con sentenza del 25 febbraio 1969, ha ritenuto che il reato non sussistesse quando il minore pur trovandosi nel luogo dell'attività, stesse dormendo, perché in tal caso il pericolo di corruzione non deve essere confuso con il pericolo di risveglio del minore.

La Corte^[79] ha inoltre affermato che il reato sussiste tutte le volte che il minore abbia la possibilità di percepire l'atto lascivo nella sua materiale realtà, non potendo ravvisarsi un pericolo di corruzione nei casi in cui il minore sia talmente piccolo da non poter distinguere i fatti concreti che avvengono sotto i suoi occhi.

Radicale è la modifica rispetto al vecchio testo di questa fattispecie di reato (530 c. p.^[80]), esso prevedeva due diverse situazioni criminose, nelle quali veniva maggiormente tutelato il minore tra i quattordici e sedici anni perché per l'infraquattordicenne trovavano applicazione le norme relative alla violenza carnale e agli atti di libidine violenti (artt. 519, 520, 521) e il minore di quattordici anni che si trovava in tutte quelle ipotesi in cui i fatti non potevano rientrare nelle precedenti fattispecie.

Viene poi abolita, da parte del legislatore, la causa di non punibilità, prevista dall'art. 530, comma 3, costituita dal fatto che il minore fosse "persona già moralmente corrotta". Tale disposizione, infatti, presupponeva l'irreversibilità della personalità del minore che aveva vissuto esperienze corruttive o perverse nei suoi confronti, quando invece, essendo un soggetto in piena formazione e non ancora strutturato e stabilizzato, deve fortunatamente essere ritenuto capace di recupero^[81].

Con la riforma del 1996 il legislatore ha introdotto anche la nuova fattispecie di reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies), che punisce con la reclusione da sei a dodici anni coloro che in gruppo partecipano ad atti di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis.

Il reato di violenza sessuale di gruppo fino al 1996 era disciplinato dalle norme sul concorso di persone in relazione agli ormai abrogati artt. 519, 520 e 521 c.p., dunque l'agire di gruppo non era precedentemente irrilevante, ma l'attuale disciplina impone una sanzione specifica nella misura in cui non costituisce più concorso di persone ma fattispecie di reato autonoma^[82].

La nuova normativa introduce inoltre, quale forma di tutela più ampia per il minore vittima di abuso sessuale, una serie di pene accessorie (609 nonies).

La condanna, infatti, per uno dei reati previsti dagli artt. 609 bis e ss. Comporta una serie di effetti, tra i quali, in particolare, la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato, e l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore.

Infine l'art. 609 decies contiene la specifica previsione dell'obbligo per il Pubblico Ministero procedente per tali reati di darne comunicazione (la norma non specifica in quale momento la comunicazione vada trasmessa, si ritiene che debba essere più tempestiva possibile, quindi subito dopo l'iscrizione della notizia di reato^[83]) al Tribunale per i minorenni, più propriamente alla Procura della Repubblica per i minorenni, mettendolo così in grado di intervenire tempestivamente con i provvedimenti opportuni a tutela della personalità e dei diritti del minore. Con ciò si assicura un duplice intervento, repressivo del reato e di tutela del minore vittima. Inoltre al fine di assicurare al minore la necessaria assistenza affettiva e psicologica durante l'iter processuale, oltre alla presenza dei genitori e di altre persone idonee indicate dal minore, l'art. 609 decies assicura l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Quest'ultima norma è stata in realtà oggetto di critiche in relazione all'effettivo coordinamento tra il procedimento penale e quello minorile.

Castellani, giudice del Tribunale per i minorenni, evidenzia^[84] una questione molto complessa che riguarda il regime di pubblicità degli atti processuali penali acquisiti nella procedura davanti al Tribunale per i minorenni.

Da parte del Pubblico ministero c'è l'esigenza di effettuare un'indagine approfondita senza condizionamenti e quindi mantenere un'iniziale segretezza rispetto agli atti del procedimento penale, in particolar modo degli atti delle indagini preliminari, da parte del Tribunale dei minorenni l'esigenza è quella di evitare il rischio che la tutela del minore possa passare in secondo piano (con la possibilità che sia esposto a nuove esperienze pregiudizievoli) per attendere che il quadro probatorio penale sia ritenuto sufficientemente congruo e completo.

Ad oggi la scelta compiuta si concretizza nell'obbligo d'informativa, previsto nell'art. 609 decies, comma 1, del procuratore della Repubblica al Tribunale dei minorenni, in modo tale da permettere a quest'ultimo di attivare la tutela in sede civile del minore.

In alternativa si è pensato al ricorso, in queste situazioni, ad una cautela particolare, o attraverso una comunicazione "preliminare", che consenta una conoscenza essenziale dei fatti e, di conseguenza, l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela del minore; o attraverso la possibilità che la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni funzioni come "filtro" per gli atti che pervengono dal processo penale ordinario e sono destinati a quello minorile.

La legge contro la violenza sessuale apporta delle modifiche anche dal punto di vista processuale, l'art. 13 prevede che il pubblico ministero o la incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici (art. 392, comma 1 bis). L'art. 14 aggiunge la possibilità di acquisire elementi probatori anche in luoghi diversi dal tribunale ove tra gli interessati vi siano persone minori di anni sedici e si proceda ad incidente probatorio e dispone che gli interrogatori vengano documentati integralmente con mezzi di riproduzione fotografica, audiovisiva o con perizie e consulenze tecniche (art. 398, comma 5 bis). Infine l'art. 15 impone l'obbligo che il dibattimento si svolga a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni (art. 472, comma 3 bis). Tali previsioni sono estese dalla legge 296/98 anche ai reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale.

2.1.2.2 La legge 296/98: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

Con la legge n. 296 del 3 agosto 1998, il legislatore, recependo i principi della *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo*^[85] e della Dichiarazione finale della *Conferenza Mondiale di Stoccolma*^[86] contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli a fini commerciali del 1996, identifica nuovi illeciti riguardo allo sfruttamento sessuale dei minori e in particolare, al fenomeno della pedofilia^[87]. Un nuovo gruppo di norme incriminatrici viene così inserito nel codice penale (artt. 600 bis e ss.), esse rendono perseguibili reati quali l'induzione e sfruttamento della prostituzione del minore di 18 anni, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale e la tratta di minori al fine di prostituzione.

Un aspetto interessante è l'aver inserito le condotte previste da tale legge in una definizione più ampia di "riduzione in schiavitù di minori", coinvolti in attività sessuali e, dunque, la loro collocazione nel codice penale tra i reati contro la personalità individuale, in quanto tali condotte compromettono la personalità individuale del minore in crescita^[88].

La legge 296/98, in collegamento con la legge sulla violenza sessuale (l. 66/96), si propone di tutelare l'integrità psicofisica dei minori, soggetti che in ragione della loro vulnerabilità risultano più esposti ai pericoli relativi all'aggressione e allo sfruttamento a scopo sessuale. In relazione a ciò il legislatore delinea un quadro punitivo di estremo rigore, prevedendo inoltre specifiche aggravanti e pene accessorie. Il legame tra la legge del '96 e quella del '98 è dimostrato dall'estensione a quest'ultima di alcune novità introdotte dalla legge sulla violenza sessuale, quali ad esempio la previsione che l'imputato sia sottoposto ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, o la facoltà di ricorrere ad incidente probatorio per assumere la testimonianza dei minori di 16 anni, o ancora l'obbligo per il Pubblico ministero procedente di dare notizia al Tribunale dei minorenni.

E' infine l'art. 10 della legge 296/98 che estende anche ai reati di violenza sessuale previsti negli artt. da 609 bis a 609 quinquies c.p. il principio secondo cui questi reati sono punibili anche quando il fatto è compiuto all'estero da cittadino italiano o da uno straniero in concorso con un cittadino italiano, oppure ancora se la vittima è un cittadino italiano^[89].

La legge n. 296 è composta da 19 articoli i quali mirano a realizzare essenzialmente cinque finalità:

- 1) Rafforzare la repressione penale mediante l'introduzione nel codice di nuove fattispecie delittuose, in particolare l'art. 600 bis (prostituzione minorile), l'art. 600 ter (pornografia minorile), l'art. 600 quater (detenzione di materiale pornografico), l'art. 600 quinquies (iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile).
- 2) Fornire all'autorità giudiziaria più efficaci strumenti processuali. Infatti, la legge amplia la gamma di reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e sono ammissibili le intercettazioni, oltre a prevedersi la cosiddetta audizione protetta (modalità di audizione dei testimoni minori).
- 3) Attribuire alla polizia giudiziaria, in particolare alla polizia delle poste e delle comunicazioni nuovi mezzi di contrasto nella lotta al tipo di criminalità di cui si occupa (acquisto simulato di materiale pornografico, apertura di siti internet di "copertura", ritardo dell'esecuzione di provvedimenti d'arresto e sequestro, "infiltrazione" di agenti nei viaggi organizzati per il turismo sessuale).
- 4) Tutelare i minori dai danni fisici e psichici connessi ai reati patiti (divieto di pubblicazione delle generalità della vittima e obbligo di accertamenti diagnostici sull'autore del reato al fine di prevenire l'insorgere di patologie sessualmente trasmissibili sulla vittima).
- 5) Attribuire alla Presidenza del Consiglio e al Ministro degli Interni importanti compiti di coordinamento (stimolando anche la cooperazione internazionale e provvedendo all'istituzione di nuovi nuclei specializzati).

investigativi)^[90].

Nonostante le critiche per la vaghezza di alcuni concetti normativi e le difficoltà applicative degli stessi, alla legge 296/98 (c.d. "Legge contro la pedofilia") molti meriti devono essere riconosciuti, primo tra tutti l'aver dato una decisiva rilevanza giuridica al fenomeno, per tanto trascurato, del turismo sessuale (art. 600 quinquies), esso si concretizza nel comportamento di chi organizza o propaganda iniziative turistiche finalizzate alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori o comunque comprendenti tali attività. In relazione a ciò si è già considerato l'art. 10 della suddetta legge, che prevede una deroga al principio generale della territorialità della legge penale, per cui il turista italiano denunciato per pedofilia all'estero è perseguito anche dalla legge penale italiana oltre che da quella del paese in cui è stato commesso il fatto. Una più incisiva tutela è prevista dall'art. 16^[91] della citata legge, recante "Comunicazioni agli utenti", che pone obblighi informativi a carico degli operatori turistici che organizzano, sia nei modi convenzionali che per via telematica, viaggi collettivi o individuali nei paesi esteri. L'operatore turistico ha l'obbligo di inserire l'avvertenza di legge della pena della reclusione per i reati in esame, anche se commessi all'estero, nei materiali propagandistici, nei cataloghi e nei documenti di viaggio individuali.

Uno dei punti qualificanti della normativa è costituito dal fatto che tutte le fattispecie di reato previste dalla nuova disciplina sono procedibili d'ufficio, il che rende non necessaria la denuncia della vittima del reato, poiché l'Autorità Giudiziaria può procedere autonomamente non appena venga informata della notizia di reato.

Esaminiamo quindi le singole fattispecie di reato introdotte da questa legge.

L'art. 600 bis si distingue in due parti, la prima disciplina il delitto di prostituzione minorile, punendo chi induce, favorisce, sfrutta un minore di anni 18 ai fini di prostituzione, la seconda si occupa del cosiddetto cliente, punendo colui che compie atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni (come modificato dall'art. 1^[92] della legge del 6 febbraio 2006, n. 38) in cambio di denaro o altra utilità economica. L'aspetto saliente della norma consiste nella rilevanza penale che, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, si attribuisce anche alla domanda e non solo all'offerta. Prima di tale legge la condotta del cliente di un minorenne indotto alla prostituzione oscillava tra l'irrelevanza penale e la punibilità a norma dell'art. 609 quater (qualora si fosse trattato di un infraquattordicenne)^[93].

L'art. 600 ter prevede il reato di pornografia minorile, in relazione a tale norma è necessario dare una definizione del fenomeno. Il nostro codice penale non ha mai descritto questo termine, infatti si limita a definire il termine "osceno", per indicare ciò che, secondo il comune sentimento, offende il pudore^[94] ma non descrive in nessun punto cosa sia la pedo-pornografia. Il *Protocollo facoltativo della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia*^[95] la definisce come qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

L'art. 600 ter, primo comma, disciplina l'ipotesi dello sfruttamento dei minori ai fini della realizzazione di esibizioni pornografiche e della produzione di materiale pornografico. La giurisprudenza ha precisato che il termine "sfruttare" deve essere inteso "nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore in sé: significa insomma offendere la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora in formazione e non ancora strutturata". Dunque, "[...] risponde del delitto di pornografia minorile ai sensi del primo comma dell'art. 600 ter chi sfrutta un minore per produrre materiale pornografico anche senza fini di lucro, quando esiste un pericolo concreto di diffusione del materiale prodotto"^[96].

Seguendo tale indirizzo giurisprudenziale, la legge n. 38 del 6 febbraio 2006 riforma l'art. 600 ter^[97], notevole importanza riveste la nuova formulazione del primo comma, in particolare la sostituzione del precedente termine "sfruttare" con la nozione "utilizzare" minori degli anni diciotto. Utilizzare il minore attraverso le diverse modalità d'impiego al quale lo stesso si può prestare, ovviamente richiamando l'attenzione sull'aspetto sessuale ed in modo tale che la sua libertà psico-fisica sia completamente o notevolmente compromessa, è la condotta richiesta per integrare il reato; non più dolo specifico ma dolo generico^[98].

A sostegno dell'esigenza di una più incisiva tutela dei minori, il legislatore introduce, sempre nel primo comma dell'articolo 600 ter, l'ipotesi dell'induzione del minore alla partecipazione di esibizioni pornografiche;

ossia l'inganno, mediante il quale l'adulto fa accettare al minore una situazione che consapevolmente non avrebbe mai accettato.

Il secondo comma prevede l'ipotesi di commercio di materiale pedo-pornografico, anche in questo caso la giurisprudenza soccorre nella definizione del concetto di commercio: "attività che richiede la predisposizione di un'attività d'impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di un'offerta del prodotto destinata a durare nel tempo"^[99]. E' sufficiente quindi, per la configurazione del reato, anche un solo atto di vendita, ma è necessaria l'esistenza di un'organizzazione funzionale alla diffusione del materiale pornografico.

Il terzo comma individua una serie di condotte qualificabili come "diffusive", aventi ad oggetto materiale pedo-pornografico e notizie ed informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, e che si possono realizzare con qualunque mezzo, anche per via telematica. Nel caso specifico che la fattispecie avvenga attraverso l'utilizzo d'Internet "perché vi sia divulgazione o distribuzione occorre, che l'agente inserisca le foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, al di fuori di un dialogo "privilegiato", o le invii ad un gruppo o lista di discussione, da cui chiunque le possa scaricare"^[100].

Caratteristica precipua di questa fattispecie è infatti l'indeterminatezza dei soggetti destinatari, ove non ricorra tale circostanza si configura il reato di cui al quarto comma.

Quest'ultimo disciplina l'offerta (come modificato dall'art. 2 della legge 38/96) o la cessione di materiale pedo-pornografico, anche a titolo gratuito; per cessione si intende qualunque transazione verso terzi a titolo individuale (ciò che la distingue dal commercio, attività commerciale organizzata con riferimento all'impresa commerciale).

La legge 38/06 aggiunge inoltre all'articolo 600 ter un quinto comma, che prevede nei casi disciplinati dal terzo e dal quarto comma un aumento della pena in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia d'ingente quantità.

L'art 600 quater punisce la detenzione di materiale pedo-pornografico, per la configurazione del reato occorre che l'agente sia a conoscenza del contenuto del materiale in suo possesso.

Infine la legge 38/06 inserisce l'art 600 quater 1^[101], prevedendo il reato di pornografia virtuale, stabilisce la diminuzione di un terzo della pena quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando minori degli anni diciotto o parti di esse.

Abbiamo già considerato l'art. 600 quinquies, che punisce le iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile, e il suo stretto legame con l'art. 604 c.p. (come modificato dall'art. 10 della legge 296/98). La IX sezione del Tribunale di Milano, in data 8 marzo 2007, ha emesso la prima sentenza di condanna per il reato di turismo sessuale commesso all'estero nei confronti di un cittadino italiano^[102].

La legislazione del 1998 aggiunge infine all'art. 601 c.p. (Tratta e commercio di schiavi) un secondo comma^[103], che punisce più gravemente la tratta e il commercio di minori di anni diciotto al fine d'indurli alla prostituzione. Tale articolo viene poi interamente modificato dall'art. 2^[104], comma 1, della legge dell'11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone".

In conclusione, la legge 296/98 si occupa anche di importanti aspetti processuali ed investigativi. Ad essi fanno riferimento l'art. 13^[105] e l'art. 14^[106], il primo aggiunge la competenza esclusiva del tribunale in composizione collegiale per i reati dall'art. 600 bis all'art. 600 sexies e al sesto comma concede al minore, vittima di reato, su sua richiesta o del difensore, la possibilità di essere esaminato in udienza con l'ausilio di un vetro a specchio ed unitamente ad un impianto citofonico. Tale eventualità è resa disponibile sia per i delitti di cui all'artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies che per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies. Infine il settimo comma estende

l'obbligo d'informativa al tribunale dei minorenni, da parte del procuratore della repubblica agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies. Il secondo articolo disciplina le attività di contrasto a questo fenomeno criminale, oltre alla possibilità per la polizia giudiziaria, previa autorizzazione giudiziaria, di procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e le relative attività d'intermediazione, l'infiltrazione di agenti nelle attività criminali ed il differimento di sequestri o di esecuzioni di misure cautelari o arresto, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori.

In particolare il secondo comma del citato articolo prevede la possibilità, nell'esercizio dei compiti della Polizia delle Poste e delle Comunicazioni, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, di svolgere le attività di contrasto di tali reati mediante sistemi informatici o telematici.

Sempre la stessa legge, all'art. 17^[107] attribuisce un'attività di coordinamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Interni.

2.1.2.3 La legge 38/06: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

La legge n. 38 del 6 febbraio 2006 integra e modifica la legge n. 296 del 3 agosto 1998, essa è costituita da due capi, il primo "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia", il secondo "Norme contro la pedopornografia a mezzo internet".

Tra le novità introdotte rivestono particolare importanza: l'ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito; l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età; l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale; l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione; le iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via Internet: tra queste ha un particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro.

Presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione, viene inoltre costituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, con il compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete Internet e di altre reti di comunicazione. All'obbligo di segnalazione al Centro sull'andamento del fenomeno in rete, sono tenuti i fornitori di connettività ad Internet, qualora vengano a conoscenza di attività illecite volte alla diffusione e commercializzazione di materiale pedopornografico; nonché l'obbligo di utilizzare strumenti di filtraggio ed ogni altra innovazione tecnologica al fine d'impedire l'accesso ai siti segnalati e vietati dal Centro. Tra le iniziative finalizzate ad impedire il commercio del materiale incriminante in rete, assumono rilievo alcune misure finanziarie previste: le segnalazione raccolte dal Centro e relative ai soggetti che acquistano e diffondono detto materiale in rete, vengono trasmesse all'Ufficio italiano dei cambi. L'UIC, a sua volta, comunica alle banche e a tutti gli istituti che prestano servizi di pagamento che i titolari delle carte di credito da loro emesse vengono di fatto utilizzate per l'acquisto di prodotti pedopornografici in Internet o su altre reti di comunicazioni; ciò comporta la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di credito e la risoluzione di diritto dei contratti stipulati con gli enti finanziari su menzionati. (art. 19).

Anche presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le pari opportunità è istituito un nuovo organismo, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia (art. 20).

Con la legge 38/06 è stata introdotta la fattispecie di pornografia virtuale, essa si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 4).

Tale legge colma alcune delle lacune esistenti in questa materia, ma soprattutto mira a rafforzare la tutela prestata al minore contro ogni forma di sfruttamento sessuale e la pedopornografia.

2.1.2.4 Decreto Ministero delle Comunicazioni, 8 gennaio 2007: " Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia"

Il 2 gennaio 2007 il Ministro delle comunicazioni, Paolo Gentiloni, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ha firmato un decreto, noto come "decreto Gentiloni", per contrastare il fenomeno della pedopornografia in Rete. Il decreto è entrato in vigore nel termine di 60 giorni e in questo arco di tempo i fornitori di connettività, i cosiddetti Internet Service Provider (ISP), si sono dotati di sistemi di filtraggio in grado di procedere alle inibizioni, entro sei ore dalla comunicazione ricevuta dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia (istituito ai sensi dell'art. 14 bis della legge 296/98, come modificata dalla legge 38/06), dei siti che diffondano, distribuiscono, o facciano commercio di immagini pedopornografiche. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sull'impedimento dell'accesso ai siti segnalati dal Centro. Il decreto specifica due livelli di inibizione: i siti segnalati possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio oppure a livello di indirizzo IP, ove segnalato in via esclusiva.

Il decreto Gentiloni è stato definito dopo un'istruttoria durata alcuni mesi, alla quale hanno partecipato attivamente, oltre ai due Ministeri, anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni e le stesse associazioni degli Internet Provider, che devono intervenire direttamente, oscurando i siti incriminati, dopo aver ricevuto, secondo modalità concordate, apposita comunicazione.

Ogni 6 mesi si procederà poi al controllo dei risultati ottenuti, alla verifica delle tecnologie adottate e della loro congruenza con gli obiettivi della legge.

Con tale provvedimento si completa il percorso delineato con la legge del 3 agosto 1998, n. 296, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", successivamente integrata dalla legge n. 38/2006. Quest'ultima, in particolare, come abbiamo visto, ha previsto all'art. 19 l'istituzione, da parte del Ministero degli Interni, di un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, sotto la responsabilità della Polizia postale e delle Comunicazioni, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della Rete.

Internet è internazionale e questo rende praticamente impossibile individuare e colpire chi immette in rete il materiale incriminato, assolutamente essenziale è quindi l'assegnazione agli Internet Provider di una responsabilità che, con la forza della legge, li renda partecipi alla lotta contro la pedopornografia nella Rete, insieme con le forze di polizia.

In conclusione due sono i risultati concreti del decreto: il primo è quello di limitare la circolazione e la diffusione di materiale pornografico realizzato sfruttando i minori; il secondo è quello di ottenere un elenco di siti che può diventare un utile strumento di cooperazione internazionale per la repressione della pornografia minorile.

2.2 IL MINORE VITTIMA DEL REATO E IL SISTEMA DI PROTEZIONE

La problematicità del processo d'intervento nei casi di violenze sessuali è determinata dalla presenza di sistemi che interagiscono obbligatoriamente e i cui obiettivi sono diversi e a volte confliggenti tra loro: il sistema giudiziario penale, che ha l'obiettivo di perseguire i reati e di definire le sanzioni connesse al giudizio di colpevolezza; il sistema giudiziario

civile minorile, che ha il compito di valutare i fatti relativi alle situazioni di pregiudizio per i minori e decidere in merito alla potestà parentale; il sistema dei servizi socio-sanitari, che ha la funzione di realizzare le misure di protezione del minore, di fornire i sostegni adeguati per aiutare gli adulti ad assumersi le proprie responsabilità^[108].

Sono diverse le ottiche di intervento tra il percorso di tutela penale del minore vittima di abuso sessuale, volto alla ricerca della verità, all'accertamento del fatto e la sua tutela civile, volta alla pianificazione di tutti quegli interventi che possono garantire al minore la protezione e il recupero psicologico. In relazione a ciò risulta estremamente problematica la sovrapposizione, anche temporale, dei diversi interventi che provoca conseguenze inaccettabili per il corretto svolgimento del processo penale e per la tutela del bambino^[109].

Esiste purtroppo una discrasia tra i tempi del bambino abusato e i tempi della giustizia, spesso a causa di un'insufficiente comunicazione tra i vari operatori: talvolta i tempi dei giudici precorrono quelli del bambino non ancora pronto a testimoniare, nella maggior parte dei casi i tempi giudiziari sono troppo lenti e le richieste di consulenza possono essere avviate dopo mesi quando nell'abusato può essersi attivato un processo di autoprotettivo di rimozione o di adattamento^[110].

Un altro fattore fondamentale, che incide sulla reale protezione della vittima, è la scarsa conoscenza reciproca delle competenze proprie delle diverse figure professionali coinvolte. Il coordinamento tra gli operatori diventa strumento utile e necessario ad abbreviare i tempi per l'attuazione della tutela del bambino, mentre risulta pericoloso lo scarso collegamento tra le istituzioni e i servizi poiché comporta il rischio di un abuso secondario proprio da parte delle istituzioni^[111].

Un altro aspetto critico è rappresentato dalla formazione professionale. E' sempre più pressante la necessità di una conoscenza interdisciplinare di base per tutti i professionisti che in modo diretto o indiretto entrano in contatto con i minori, a causa della delicatezza degli interventi diagnostici, clinici e peritali che riguardano l'infanzia.

Il sistema di protezione ha quindi due principali finalità, reprimere il reato con la conseguente punizione del colpevole e contestualmente tutelare il soggetto passivo del reato minorenni, finalità che legano rispettivamente le due istituzioni prevalenti in questi reati, il Tribunale ordinario penale, in veste del Procuratore della Repubblica e il Tribunale per i minorenni.

2.2.1 Tribunale per i minorenni, processo penale e servizi socio-sanitari

Il Tribunale per i minorenni, instaurando le tradizionali procedure per la sospensione e decadenza della potestà parentale ed eventualmente anche per la dichiarazione dell'adottabilità del minore, è in grado di assumere i provvedimenti più urgenti di tutela del minore, sia attraverso il suo allontanamento dal nucleo familiare sia attraverso il divieto di visita da parte del genitore sospetto abusante; tali provvedimenti, a differenza di quelli del giudice penale, hanno come unico presupposto l'esistenza di una situazione di pregiudizio del minore, anche a prescindere dall'effettiva sussistenza del maltrattamento o dell'abuso^[112].

La legge del 28 marzo 2001, n. 149 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificando l'art. 330^[113] c.c. e l'art. 333^[114] c.c., ha introdotto un nuovo strumento di tutela del minore vittima di situazioni di abuso o di maltrattamento consentendo al Tribunale per i minorenni di adottare un provvedimento che incide direttamente sulla sfera di libertà dell'agente violento, vietandone la convivenza con la vittima. Tale provvedimento richiama l'ordine di protezione di cui all'art. 342 bis^[115] c.c., disciplinato dalla legge del 4 aprile 2001, n. 154 in tema di "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" (come modificato dalla legge del 6 novembre 2003, n. 304, "Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari") ed adottato dal giudice civile nelle situazioni di "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà" del soggetto offeso.

Tali istituti comportano un intervento di tutela maggiormente rapido rispetto all'adozione delle misure cautelari di ambito

penale. Quest'ultime vengono adottate dal giudice penale per finalità di cautela processuale, anche nella fase investigativa, e costituiscono una limitazione della libertà personale o della sfera giuridica dell'individuo.

Nel nostro caso rilevano le misure cautelari coercitive, quelle che incidono sulla libertà fisica personale (o di circolazione), sopprimendola, limitandola o semplicemente condizionandola. Lo scopo è eliminare il rapporto di pericolo esistente tra abusato e abusante, allontanando quest'ultimo dal nucleo familiare e quindi consentire al minore di ricreare una situazione di tranquillità e continuare a vivere con i componenti sani di tale nucleo.

Frequente è l'applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora nell'abitazione familiare, art. 283 c.p.p., essa consiste nella proibizione di dimorare in una determinata località e quindi nella prescrizione di non accedervi, senza preventiva autorizzazione del giudice. Al di fuori di tale ambito territoriale l'inquisito gode di piena libertà di circolazione. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza dell'imputato^[116].

La legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", introduce nel nostro codice di procedura penale l'art. 282 bis un'importante misura cautelare, quella dell'"allontanamento dalla casa familiare" del soggetto violento.

Il P.M., nel corso di indagini preliminari o del dibattimento, può chiedere al giudice incaricato, ove sussistano i presupposti della necessità e dell'urgenza, l'adozione delle suddette misure.

In particolare, il giudice, innanzi ad una richiesta in tal senso, potrà:

- 1) prescrivere all'imputato di lasciare subito la casa familiare o di non farvi rientro, e di non accedervi senza autorizzazione giudiziaria;
- 2) *qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, prescrivere inoltre che il medesimo non si avvicini a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro;*
- 3) ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto del provvedimento di allontanamento siano rimaste prive di mezzi adeguati. Il giudice determina in tal caso la misura dell'assegno, tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, ordinando anche, ove si renda necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

Il quarto comma precisa poi che l'ordine di pagamento ha efficacia fintanto che perdura l'allontanamento disposto dal giudice, stabilendo così una connessione causale e funzionale fra le due previsioni. L'ordine di pagamento viene altresì meno quando sopravvenga l'ordinanza di cui al 708 c.c. con la quale il Presidente del Tribunale in sede di separazione dà i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi^[117].

Sono evidenti le differenti motivazioni che caratterizzano l'azione del Procuratore della Repubblica nel processo penale, volta ad assicurare l'indagine e le esigenze di acquisizione della prova.

Il tribunale di Milano VI sez. pen. N. 1024/95 ha ricordato che « Il processo penale nella sua durezza e inevitabilità, anche quando è costretto a occuparsi dei minori o comunque di soggetti che hanno una minore capacità difensiva o di tutela, non può prescindere dall'assoluto rispetto delle regole, soprattutto di quelle che riguardano la raccolta delle prove e quindi il rispetto dell'attività di difesa alla stessa conseguenti. Non sembra corretto che per un doveroso surplus di attenzione nei confronti de soggetti deboli, si trascurino il necessario contraddittorio difensivo e la necessaria tutela anche di altri soggetti, come gli indagati, che, per dettato costituzionale, non possono essere considerati presunti colpevoli, ma presunti innocenti»^[118].

Per concludere è di fondamentale importanza una sempre maggiore collaborazione fra i soggetti che intervengono nella vicenda personale, fra l'Autorità giudiziaria minorile e l'ufficio del Pubblico ministero, nonché tra la Procura della Repubblica procedente ed i Servizi sociali, attraverso l'istituzione dei c.d. modelli d'intesa, con un definitivo superamento di culture ispirate alla monoscificità ed al predominio del proprio settore di competenza^[119].

Allo stato possiamo contare solo su due scarse disposizioni di coordinamento dei diversi interventi, l'art 609 decies c.p., introdotto dall'art. 11 della legge del 15 febbraio 1996, n. 66 in tema di obbligo di comunicazione al Tribunale per i minorenni da parte del Procuratore della Repubblica che proceda per fatti reato di natura sessuale commessi in danno di minorenni. E l'art. 236 c.p.p., che prevede l'acquisizione in sede di giudizio della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici (relazioni sociali, psicodiagnostiche e psicopedagogiche), ai fini della valutazione sulla personalità dell'imputato o della parte lesa, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa, come il caso appunto dell'abuso sessuale.

2.2.2 Le disposizioni procedurali a tutela del minore

La legge n. 66 del 1996 introduce accanto alle disposizioni incriminatrici anche una disciplina sulle modalità del processo per reati di violenza sessuale, in particolare quando la parte offesa è un minore.

L'art. 609 decies, comma 2 c.p. assicura al minore l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. Il terzo comma dello stesso articolo inoltre assicura in ogni caso al minore l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

A tutela del diritto alla riservatezza del minore, come diritto della persona a non subire interferenze nella propria intimità, immagine, cultura, domicilio, in generale nella sfera della vita personale in tutte le sue manifestazioni^[120], è previsto prima dalla legge 66/96^[121], poi dalla legge 296/98^[122] il divieto di divulgazione dei dati personali (art 734 bis). Inoltre sempre a tutela della riservatezza l'art. 15 della legge 66/96 (modificato dal 5 comma dell'art.14 della legge 296/98 e dal 9 comma dell'art. 15 della legge 228/2003) inserisce il comma 3 bis all'art. 472 c.p.p. stabilendo che "il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto".

Antecedentemente a tale disposizione la riservatezza della persona offesa nel corso del processo trovava una tutela nel comma 2 dell'art. 472, disponendo che "su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possano causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede d'ufficio", in collegamento con l'art 114 c.p.p., comma 2 che vieta la pubblicazione, anche parziali degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare e con il comma 6 (modificato poi dal comma 8 dell'art. 10 della legge 112/2004 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI" c.d. legge Gasparri) che vieta "la pubblicazione delle generalità e delle immagini dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni" e vieta altresì "la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minori. Il tribunale per i minorenni nell'interesse esclusivo del minore, o il minore che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione".

La protezione dei dati personali dei minori rileva anche in relazione al dovere deontologico dei giornalisti.

La legge n. 675 del 1996 intitolata "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", ma generalmente nota come "legge sulla privacy", che per prima riconosce il diritto alla riservatezza, eccettua dalla regola del consenso (art. 12 lett. e), il trattamento la comunicazione e la diffusione dei dati personali anche sensibili effettuate nell'esercizio della professione del giornalista, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico^[123]. In relazione a ciò il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti adotta il "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy), pubblicato il 3 agosto 1998 nella Gazzetta Ufficiale e attualmente è l'allegato A del Dlgs n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy). La personalità del minore viene tutelata in particolare dall'art. 7 del Codice in base al quale "Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"^[124]”.

Con il tempo a tali norme si sono affiancate ulteriori diverse leggi, riguardanti singoli specifici aspetti del trattamento dei dati. La complessità della situazione normativa venutasi a creare in seguito alla emanazione di norme integrative ha reso indispensabile provvedere alla emanazione di un Testo Unico, il [Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali", entrato in vigore il 1 gennaio 2004, che ha riordinato la normativa, abrogando la legge n. 675/1996. L'art 50 (Notizie e immagini relative a minori) di tale decreto, richiamato l'art. 13 del Dpr n. 448/1988 (che vieta la divulgazione di notizie o immagini che permettano l'identificazione dei minori coinvolti in procedimenti penali), prevede che "il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.

Ancora a tutela della privacy del minore la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 all'art. 16 afferma: "Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio e corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e reputazione e che, comunque in tali evenienze egli ha diritto alla protezione della legge”.

2.2.2.1 L'incidente probatorio e l'audizione protetta

La legge 66/96 interviene inoltre sulle forme di accertamento processuale, introducendo un nuovo caso di possibile ricorso all'assunzione anticipata della prova testimoniale nelle forme dell'incidente probatorio.

L'incidente probatorio (art. 392^[125] c.p.p.), che si svolge davanti al G.I.P. o al G.U.P., consiste in una fase di natura giurisdizionale incidentalmente inserita nella fase investigativa o dell'udienza preliminare ai fini dell'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento^[126].

Tale procedura non può essere disposta d'ufficio, ma solo su richiesta del P.M. o della persona sottoposta alle indagini, e solo nelle ipotesi tassativamente indicate.

La previsione del comma 1 bis dell'art. 392, introdotta appunto dalla legge 66/96, in relazione ai delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis-quinquies e octies, successivamente estesa dalla legge 296/98 ai delitti di sfruttamento sessuale dei minori, di cui agli artt. 600 bis, ter e quinquies e da ultimo estesa ai delitti concernenti i traffici di esseri umani di cui agli artt. 600, 601 e 602, ad opera della legge 228/2003, recante "Misure contro la tratta di persone", consente però di ricorrere all'istituto dell'incidente probatorio, allorché necessiti assumere la testimonianza di una persona

minore di anni 16, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

La ratio di tale innovazione risponde ad una duplice esigenza: da un lato, in sede di incidente probatorio, è meglio tutelata, rispetto al pubblico dibattimento la riservatezza della persona minore; dall'altro, le dichiarazioni del minorenne, in quanto provenienti da persona non ancora pienamente matura sotto il profilo psicologico, generano di per sé dubbi di attendibilità, sicché per il loro controllo appare opportuna l'anticipazione dell'assunzione della testimonianza in situazione di pienezza del contraddittorio tra le parti.

In tale ipotesi il P.M., insieme alla richiesta di incidente probatorio, ha l'onere di completo deposito (*full discovery*) del suo fascicolo nella sua globalità, includente tutti gli atti di indagine compiuti (art. 393, comma 2 bis), di cui l'indagato e il suo difensore hanno diritto di avere copia (art. 398, 3 bis). Infine è previsto sempre in relazione a questi reati che il giudice, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori, stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza (locali muniti di impianti di audio-videoregistrazione e collegati con altri spazi riservati agli osservatori e separati dai primi con appositi specchi unidirezionali) o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore e che le dichiarazioni testimoniali della persona minore vengano documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, se tali strumenti sono indisponibili si ricorre alla perizia o alla consulenza tecnica (art. 398, comma 5 bis)^[127].

Quest'ultima disposizione introduce quindi la c.d. "audizione protetta", in un primo tempo con esclusivo riferimento all'esame praticato con le forme dell'incidente probatorio, poi è stata estesa con la legge 296/98 anche alla fase dibattimentale vera e propria (art. 498, comma 4 bis), aggiungendo che per i reati di abuso sessuale, l'esame del minore vittima del presunto reato deve essere effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 498, comma 4 ter)^[128].

Per concludere l'esame delle principali queste disposizioni procedurali, l'art. 121 c.p. prevede che se la persona offesa è minore di quattordici anni o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto d'interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale, nominato a norma dell'art. 338^[129] c.p.p.

2.2.3 Il procedimento penale di accertamento dell'abuso sessuale su minori

2.2.3.1 La notizia di reato

L'acquisizione della notizia di reato apre la fase degli accertamenti utili, se saranno riscontrati concreti elementi di prova, per il procedimento penale. L'art. 330 c.p.p. prevede che il P.M. e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse tramite denuncia e referto.

Nei reati in esame, risulta evidente la frequenza con cui il reato viene rilevato attraverso la denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (insegnanti, personale sanitario e operatori di servizi locali), atto obbligatorio (art. 331 c.p.p.) che espone il soggetto a responsabilità penali in caso di omissione (art. 361 e 362 c.p.). Ricordiamo inoltre che i reati sessuali posti in essere all'interno della famiglia sono procedibili d'ufficio. Frequente è anche la rilevazione tramite referto (334 c.p.p), denuncia obbligatoria di reati proveniente dagli esercenti una professione sanitaria.

L'obbligo del referto sussiste per essi solo quando abbiano prestata la loro assistenza od opera in casi che possano configurare un delitto perseguibile d'ufficio. Tale obbligo invece non sussiste quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, in questo caso interviene l'obbligo del segreto professionale (art. 200 c.p.p.).

La *notitia criminis* in ogni caso deve essere sempre comunicata, se acquisita dalla polizia giudiziaria, senza ritardo al P.M. (art. 347 c.p.p.), la finalità della sollecita informazione è quella di consentire al P.M. il pronto esercizio delle sue funzioni di direzioni dell'indagine e di diretta esecuzione delle stesse (art. 348 e 370 c.p.p.).

In particolare una situazione di abuso sessuale può emergere o in forma esplicita, quando il minore confida la propria situazione traumatica ad una persona a lui vicina, oppure in forma implicita, attraverso indicatori comportamentali. Entrambe le ipotesi di rivelazioni presentano nodi problematici, la prima in relazione alla credibilità del minore che rivela l'abuso, la seconda in relazione agli accertamenti medici richiesti a verifica dei comportamenti sospetti, ma vedremo più ampiamente nei capitoli seguenti.

2.2.3.2 *La fase delle indagini preliminari*

Dopo aver iscritto la notizia di reato nell'apposito registro, il P.M., dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica per i minorenni, inizia le indagini preliminari, dirette ad accertare i presupposti di fatto richiesti per il concreto esercizio dell'azione penale.

Nonostante la divergenza di intenti, come abbiamo visto, sarebbe opportuno che gli accertamenti e le indagini da parte delle due Procure avvenissero in collaborazione e soprattutto senza sovrapposizioni, per evitare di sottoporre il bambino a un eccesso d'investigazioni e interviste^[130].

Il Tribunale per minorenni a sua volta può decidere di fare intervenire i Servizi Sociali, che valutano soprattutto l'assetto familiare del minore. Anche in questo caso è opportuno che il loro intervento si concili con i tempi e con le procedure del Tribunale ordinario e dalle figure professionali da esso attivate^[131].

Tale fase già coinvolge attivamente il minore vittima, che viene sentito dalle autorità competenti. Le modalità di ascolto del minore possono essere differenti:

- a) il minore viene ascoltato direttamente dal P.M., con o senza l'ausilio di un consulente tecnico esperto in psicologia infantile;
- b) il minore viene ascoltato da parte dell'Autorità di pubblica Sicurezza (polizia giudiziaria), con o senza l'ausilio di un consulente tecnico;
- c) il minore viene ascoltato dal consulente tecnico nominato dal P.M. In tal caso, qualora il bambino compia rivelazioni in merito all'abuso subito, il consulente tecnico dovrebbe essere assistito dalla polizia giudiziaria, in quanto le stesse potrebbero essere assunte come "sommarie informazioni testimoniali".

Nonostante il nostro ordinamento nulla preveda in questa fase in relazione all'audizione del minore, l'ascolto deve essere tempestivo rispetto al momento in cui è pervenuta la segnalazione e le interviste non devono essere troppo ripetute e numerose, in ogni caso quest'ultime dovranno essere audio o video registrate ed effettuate secondo modalità tecnicamente corrette, utilizzando i protocolli semi-strutturati esistenti nella letteratura specialistica^[132].

In seguito dopo la fase delle indagini indirizzata a un primo esame della situazione e alla raccolta delle "sommarie informazioni", il consulente tecnico, in risposta ai quesiti posti dal P.M., effettuerà altri incontri volti a valutare gli indicatori psicopatologici e comportamentali e l'attendibilità delle dichiarazioni.

Il P.M. può attivare anche altre consulenze tecniche di natura medico-legale, indirizzate all'esame fisico del bambino e al rilevamento di segni specificamente correlati o comunque compatibili con l'abuso sessuale. Occorre sottolineare come l'individuazione di indicatori fisici specifici risulti molto rara, specie una volta trascorso un prolungato lasso di tempo rispetto all'evento.

Possiamo concludere che “una indagine intelligente, soprattutto per le problematiche esistenti in tema di audizione del minorente parte lesa dell’abuso, dovrebbe cercare di deresponsabilizzare processualmente il soggetto passivo del reato con l’acquisizione di numerosi dati di prova di riscontro alla sua narrazione, che rimane ovviamente il fulcro essenziale di tutta la materia probatoria, ed anche rappresentativi di fatti diretti”^[133].

L’utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla polizia giudiziaria e dal P.M. è limitata, in quanto generalmente acquisiscono valore solo ai fini della valutazione della credibilità del testimone e non come elemento di prova di quanto affermato (art. 500^[134] c.p.p., come modificato dalla l. 63/2001 "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione").

Ed è per questo motivo che sempre più frequente dovrebbe essere il ricorso allo strumento processuale dell’incidente probatorio^[135], che permette la piena utilizzabilità in dibattimento delle prove assunte.

L’audizione nel corso dell’incidente probatorio, si svolge con l’ausilio del consulente tecnico nominato dal giudice delle indagini preliminari, che assiste (dietro uno specchio unidirezionale) insieme ai rappresentanti delle parti; questa fase, a differenza della precedente, è soggetta al contraddittorio tra le parti, anche attraverso la nomina di consulenti tecnici^[136].

Occorre ricordare che nell’ordinamento penale italiano vige il modello accusatorio, di cui uno dei principi cardine è costituito dalla formazione in giudizio delle prove, nel contraddittorio tra le parti, innanzi al giudice dibattimentale e che l’incidente probatorio costituisce l’unica eccezione a questo modello.

2.2.3.3 Le indagini difensive

La legge del 7 dicembre 2000, n. 397 in tema di "Disposizioni in materia di indagini difensive", trasfusa nel titolo VI-bis "Investigazioni difensive" (391 bis e ss.) prevede che i difensori di una qualsiasi delle parti private possono, o personalmente o per mezzo di sostituto o di un investigatore o di un consulente possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, e quindi possono raccogliere a loro piacimento e discrezione, anche coattivamente, e in via preventiva, informazioni e dichiarazioni anche presso soggetti minorenni, con la contestuale formazione dei verbali da far valere davanti al giudice, senza esser tenuti a tutele protettive, nemmeno minimali^[137].

Unico limite è l’art 190 bis c.p.p. secondo cui non può essere interpellato, nemmeno dal difensore dell’indagato, il minore che è già stato sentito in precedenza, salvo che l’esame riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.

2.2.3.4 Processo penale

All’esito delle indagini preliminari, il P.M. può chiedere al giudice l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.), ferma restando la possibilità per la persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari indicando l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (art. 410 c.p.p.), oppure chiede l’esercizio dell’azione penale, formulando l’imputazione (405 c.p.p.). In quest’ultimo caso inizia la fase strettamente processuale, che segue i principi dell’art. 111^[138] della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2 e la successiva collegata legge ordinaria del 1 marzo 2001, n. 63).

Nell’ambito di tale fase e in particolare in relazione ai reati di abuso sessuale su minori, fondamentale, nonché di grande difficoltà e delicatezza risulta l’acquisizione della prova. Un ruolo centrale è occupato, come vedremo, dalla testimonianza (art. 194 c.p.p.) del minore poiché, oltre che vittima, è spesso l’unico testimone oculare disponibile. Un altro mezzo di prova irrinunciabile in questi casi è la perizia (art. 220 c.p.p.), posta in essere da ausiliari del giudice, i

periti, muniti di particolari cognizioni tecnico-scientifiche^[139]. La perizia è obbligatoriamente disposta dal giudice, anche d'ufficio, quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Inammissibile è invece la perizia criminologia, tranne che sia correlata a cause patologiche (art. 220, comma 2 c.p.p.). Eccezioni a tale inammissibilità si riscontrano nella fase dell'esecuzione della pena, come prevedono una serie di norme dell'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) e del relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431)^[140], e nell'ambito della giustizia minorile. Il r. d. del 20 luglio 1934, n. 1404 recante "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", in relazione alla composizione del collegio stabilisce che ne facciano parte, oltre a due magistrati, due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti, dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, dia antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Infine l'art. 9^[141] del d.p.r. del 22 settembre 1988, n. 448 prevede la possibilità di ricorrere ad esperti per gli accertamenti sulla personalità del minorenne^[142].

III CAPITOLO

CRITERI DI VALUTAZIONE NELL'ABUSO ALL'INFANZIA

3.1 PREMESSA: INCERTEZZA E DIFFICOLTA' DELLA VALUTAZIONE

La valutazione dell'abuso all'infanzia è operazione estremamente complessa e delicata, in relazione ad essa vari percorsi teorici sono stati evidenziati^[143]: il primo conduce dal visibile all'invisibile, si tratta dei primi studi e teorie che sono partiti da un approccio medico-pediatrico, l'osservazione è rivolta soprattutto ai segni evidenti (fisici, comportamentali, psicofisiologici) di una condizione fisica conseguente a un'azione di maltrattamento. Il secondo percorso è sintetizzabile nella dialettica tra semplice/lineare e complesso/strutturale, il maltrattamento e l'abuso sono difficilmente interpretabili attraverso relazioni causa-effetto troppo dirette e lineari, non esistono profili-tipo di bambini abusati e nemmeno di adulti abusanti. L'ultimo percorso, quello attualmente più approvato, conduce alla formulazione di modelli di valutazione scientifica fondati e condivisi, derivati dall'esperienze e dalle ricerche sul campo. Da qui l'adozione e il continuo perfezionamento di strumenti valutativi e diagnostici precisi, di protocolli e linee guida che dovrebbero orientare tutti coloro che si occupano di abuso all'infanzia (insegnanti, assistenti sociali, magistrati e forze dell'ordine, pediatri, neuropsichiatri infantili e psicologi), si aggiunge di conseguenza l'esigenza di una formazione continua di tali professionisti dell'infanzia.

L'importanza fondamentale nell'elaborazione di modelli scientifici di valutazione si collega in modo imprescindibile con il recente orientamento di Federico Stella che, dopo aver affermato che solo chi ha colpevolmente causato l'evento può essere punito e ciò non può prescindere da provare causalità e colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, nella sua rielaborazione della teoria condizionalistica della causalità, evidenzia una trasformazione di assoluta rilevanza. Egli introduce il c.d. modello di sussunzione sotto leggi scientifiche: la spiegazione della causa di un evento si ottiene dimostrando l'avvenuta concretizzazione della legge scientifica di copertura pertinente nel caso particolare (c.d. prova particolaristica). Le leggi di copertura, per il diritto penale, sono le leggi causali, cioè leggi di forma universale oppure leggi statistiche quasi universali, perché provviste di un coefficiente percentualistico vicinissimo all'uno. Non trova invece spazio nella cultura delle prove la c.d. causalità probabilistica o causalità generale (il criterio dell'idoneità ex ante e il criterio dell'aumento o della mancata diminuzione del rischio), in relazione a ciò è divenuta celebre la sentenza "Franzese" (Cass., SS. UU., 11 settembre 2002, n. 30328).

Ammettere il concetto di possibilità o probabilità nel processo penale vorrebbe dire venir meno alla regola dell'"oltre ragionevole dubbio", che mira a proteggere massimamente l'innocente e con lui i fondamentali valori della democrazia.

Sulla base di queste considerazioni applicate al nostro caso, rileviamo che le maggiori perplessità riguardano la perizia medica e psicologica, quale strumento di rilevazione degli indicatori di abuso sessuale.

Se è vero che la valutazione dell'abuso sessuale deve essere effettuata secondo elaborati modelli scientifici, una riflessione importante deve essere fatta in relazione alla capacità dei periti ed esperti di applicare le proprie conoscenze scientifiche.

Partiamo col costatare due erronee tendenze, causa di gravi errori e ingiuste pronunce: l'asserita autonomia del sistema delle prove e l'asserita autonomia di metodi e mezzi delle scienze, in particolare vedremo della medicina. In realtà da un lato il diritto delle prove è autonomo perché da solo definisce, in funzione degli scopi del processo, i criteri di affidabilità degli enunciati scientifici, ma la sua autonomia è relativa in quanto quei criteri sono scelti fra quelli che il dibattito scientifico indica come maggiormente utili alla rivelazione della verità dei fatti^[144].

Dall'altro, la medicina ha purtroppo, per lungo tempo, fondato i suoi giudizi su un proprio concetto di causa (idoneità

lesiva) e un proprio metodo (c.d. criteriologia) slegato dall'accertamento causale (Cazzaniga, 1919^[145]). Benché il metodo criteriologico sia poi stato definito, sulla scorta delle riflessioni di Barni (1995), un metodo "fallace" e "arbitrario" "antiscientifico"^[146], ancora negli ultimi anni il concetto di causa idonea o adeguata sembra prevalere, il rischio che si corre è quello di pareri e consulenze fuorvianti, che costituiscono la base per la condanna di innocenti.

Il perito medico deve esprimere conclusioni coerenti con il punto di vista del diritto penale, e quindi accertare, sulla base della scienza, se, senza la condotta umana, l'evento si sarebbe o non si sarebbe verificato. E' un grave errore fondare la diagnosi sull'idea esclusiva di adeguatezza, idoneità causale, nel nostro caso in particolare di compatibilità.

Il problema diviene più complesso quando si fa riferimento a scienze quali la psicologia e psichiatria, innanzitutto perché esse incontrano ancora molte difficoltà nella conquista dello status di scientificità, e poi perché tra tutte le scienze sono sicuramente la più mutabili, le loro ipotesi non possono di conseguenza costituire la base di una sentenza di condanna o di un giudizio sfavorevole all'imputato, ciò è impedito dalla regola dell'"oltre ragionevole dubbio"^[147].

Secondo la sentenza *Daubert*^[148] (1993) della Corte Suprema degli Stati Uniti, i giudici dovrebbero ritenere affidabili solo le ipotesi scientifiche che godono di un alto grado di conferma, che siano state sottoposte a tentativi falliti di falsificazione, che abbiano ricevuto il consenso della comunità scientifica, che siano state pubblicate su riviste scientifiche e quindi sottoposte a *peer review* e che rendano noto il proprio tasso di errore. Questi sono gli standard di affidabilità e validità che dovrebbero essere applicati alle testimonianze degli esperti.

Nell'incertezza della scienza, legata alla perenne mutabilità delle ipotesi scientifiche, risulta quindi di estrema importanza fare ricorso a metodi scientifici, che consentano di formulare un giudizio di affidabilità o inaffidabilità di un'ipotesi, ricordando che "la validità scientifica per uno scopo non è necessariamente validità per altri scopi" (*Daubert*, 1993), nel senso che una teoria valida in relazione ad una sua concreta utilizzazione può non essere di alcun aiuto al giudice penale.

Ancora la Corte Suprema degli Stati Uniti, cui Stella aderisce, afferma nella stessa sentenza che il giudice diventa il custode del metodo scientifico: a lui spetta il compito di selezionare, attraverso i criteri evidenziati, le teorie e le metodologie scientifiche sottoposte alla sua attenzione, esercitando un controllo più accurato sulle prove portate dagli esperti.

3.2 GLI INDICATORI DI ABUSO SESSUALE

Accertare un caso di abuso sessuale sul minore significa, come abbiamo visto, operare un intervento delicato e complesso che presuppone un alto grado di competenza e professionalità in ciascuno degli operatori che, pur con compiti e modalità diverse, ne prendono parte. Presuppone inoltre un buon livello di coordinamento e collaborazione tra le diverse aree di competenza, in modo da operare con un'ottica allargata che tenga conto sia degli aspetti fisici, psicologici, individuali e relazionali^[149].

Per accertare l'effettivo verificarsi di un abuso sessuale è possibile utilizzare una serie di criteri o indicatori^[150]:

- a) indicatori cognitivi;
- b) indicatori fisici;
- c) indicatori emotivi e comportamentali.

3.2.1 Indicatori cognitivi

Tra gli indicatori cognitivi possono rientrare le conoscenze sessuali inadeguate per l'età, le modalità di rivelazione da

parte del bambino vittima dell'asserito abuso sessuale, i dettagli dell'asserito abuso. Nel racconto del minore vittima può essere individuata anche una certa confusione nel ricordo dei fatti e nella sovrapposizione dei tempi.

Per scoprire gli indicatori di tipo cognitivo le aree da investigare sono: il livello di coerenza delle dichiarazioni, l'elaborazione fantastica, il giudizio morale, la chiarezza semantica^[151].

Si rileva di particolare importanza, soprattutto per la valutazione della testimonianza del bambino, la conoscenza dello sviluppo cognitivo.

Lo studioso che ha maggiormente contribuito a modificare l'immagine del fanciullo e dell'educazione nel XX secolo è lo psicologo svizzero Jean Piaget. Il suo apporto alla psicologia dell'età evolutiva consiste nell'aver dato una dimostrazione concreta e scientifica della specificità della natura infantile che nei suoi modi di pensare, agire, amare, fare, parlare è profondamente diversa da quella dell'adulto.

In particolare egli ha dedicato molti studi^[152] allo sviluppo cognitivo del bambino, distinguendo diverse fasi^[153].

La prima infanzia, da zero a quattro anni, è caratterizzata da una forma di pensiero definito autistico, pre-logico, pre-morale. Questa fase è dominata dal bisogno immediato di gratificazione del bambino che può deformare la realtà per adeguarla ai propri bisogni. L'organizzazione egocentrica delle sue strutture cognitive ed espressive lo rende incapace di operare distinzioni tra reale e immaginario, tra mondo interno e mondo esterno e ciò è aggravato anche dall'assenza di giudizio morale, cioè la capacità di distinguere tra il bene e il male (Piaget, 1932^[154]). I suoi ragionamenti sono pre-logici, procedono cioè sulla base di associazioni di immagini o sensazioni. Il suo pensiero è autistico (autismo nel senso che il bambino a quest'età è concentrato solo su sé stesso e sulle sue esigenze), ne consegue l'assenza di un requisito essenziale ai fini testimoniali, cioè l'esame della realtà. Anche la capacità mnestica dei bambini al di sotto dei cinque anni è motivo di discussione, si afferma che i loro ricordi possono subire manipolazioni interne (confusione dei ricordi con le fantasie) ed esterne (contaminazione dei ricordi reali da suggestioni o racconti di altre persone).

In questa fase si sviluppa inoltre l'apprendimento del linguaggio, il bambino apprende un grande numero di parole senza conoscerne il loro significato esatto e capita spesso che le utilizzi in un'accezione talvolta molto diversa da quella data dagli adulti.

La fase seconda infanzia, dai quattro fino ai sei-sette anni, detta dello stadio operatorio concreto, prevede processi cognitivi di generalizzazione, i bambini trasferiscono le conoscenze di un'esperienza specifica ad altre esperienze simili.

Secondo Piaget in ogni caso la prima e la seconda infanzia è contraddistinta dalla difficoltà a separare i fatti dalle fantasie.

Si passa poi alla fase della preadolescenza con lo sviluppo del pensiero operativo formale, caratterizzato dalla logica, flessibilità, astrazione e dal pensiero ipotetico-deduttivo e infine la fase dell'adolescenza con il perfezionamento delle operazioni logico formali.

3.2.2 Indicatori fisici medico-legali

Tra gli indicatori fisici di abuso sessuale vi sono: segni cutanei, quali contusioni e abrasioni se l'ausilio è stato compiuto anche con violenza fisica, infiammazioni aspecifiche localizzate e sanguinamenti, fino a gravi lesioni genitali, infezioni genito-urinarie, e malattie sessualmente trasmissibili^[155].

Generalmente non si rilevano segni fisici che siano prove certe di un avvenuto abuso sessuale, ma nella maggior parte dei casi i segni fisici rilevati sono piuttosto indicatori di una situazione organica che, come si legge in molte perizie, può essere compatibile con un abuso, ossia può derivare sia da una violenza sia da altre cause, quali ad esempio patologie infiammatorie^[156]; questa compatibilità è troppo generica per provare nessi di causa (art. 9, Carta di Noto^[157]).

Nel commento ^[158] alla sentenza di primo grado del Tribunale di Milano (sez. VI penale, 22 gennaio 1996 – Pres. D’Avossa) e alla seguente sentenza di secondo grado della IV sezione della Corte d’Appello di Milano si mette bene in evidenza che «la formula della compatibilità è assai meno neutra della possibilità, in quanto contiene una suggestione (magari inconscia sia in chi la usa sia in chi la percepisce) di maggiore propensione verso una determinata interpretazione.»

Non bisogna correre il rischio che il perito compia "un’attribuzione di significanza", essendo privo della conoscenza processuale e se nel caso ciò si verifichi la mera opinione personale del perito non deve tramutarsi in un dato tecnico. «La categoria valutativa della compatibilità deve essere utilizzata con l’acuta coscienza dei suoi limiti e dei fraintendimenti che può ingenerare e proprio per questi motivi è opportuno abbandonarla.»

Si deve ricordare inoltre da un lato che molti bambini non presentano segni fisici di violenza dato che, spesso, l’abuso sessuale sui bambini, in particolare molto piccoli, non consiste nella penetrazione ma in una serie di pratiche sessuali che non è possibile dimostrare a posteriori, dall’altro che anche quando la violenza comprenda la penetrazione è necessario che la visita medica avvenga al più presto (entro massimo 72 ore dall’abuso) affinché i segni fisici siano ancora riconoscibili.

L’abuso viene considerato certo quando viene individuata la presenza di batteri o virus a trasmissione sessuale, anche la presenza di sperma, liquido seminale, attività della fosfatasi acida delle secrezioni (derivante dal liquido prostatico dell’abusatore sono ritenuti segni certi ^[159].

L’AACAP (*American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*) individua e classifica a sua volta, gli indicatori fisici di abuso sessuale, da interpretare sempre con la necessaria cautela (vedi tabella 3.2.2 ^[160]).

Tabella 3.2.2 Indicatori fisici di abuso sessuale individuati *dall’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*.

<p>Indicatori fisici di abuso sessuale</p> <p>Nella maggior parte dei bambini sessualmente abusati non è dimostrabile l’esistenza di segni fisici.</p>
<p>Indicatori aspecifici compatibili con l’abuso sessuale</p> <p>Infiammazione, ragade, emissione purulenta, piccole fissurazioni cutanee o lacerazioni nell’area della forchetta posteriore, corpi estranei nell’orifizio vaginale, anale o uretrale.</p>
<p>Indicatori fortemente suggestivi di abuso sessuale</p> <p>Lacerazioni, recenti o cicatrizzate, della mucosa vaginale o della mucosa anale; allargamento dell’apertura imenale; impronte di denti; esami di laboratorio che mostrano l’esistenza di malattie sessualmente trasmissibili.</p>
<p>Indicatori certi</p>

Presenza di sperma o di fosfatasi acida; gravidanza.
--

Quando sono necessari accertamenti sanitari per un bambino che si ritiene abbia subito un abuso sessuale, l'operatore sanitario più consultato in Italia è il ginecologo (la maggior parte degli abusi sessuali è a danno di bambine, più disperse risultano le competenze per le vittime di sesso maschile).

Questi professionisti dovrebbero avere una formazione e competenza specifica e adeguata per affrontare simili casi, scarsa è invece la preparazione sia dei medici che degli specialisti in ginecologia o pediatria, manca inoltre in maniera assoluta la preparazione psicologica utile per confrontarsi con queste situazioni tanto delicate.

Angelo P. Giardino^[161], uno dei maggiori esperti medici in materia in America, indica come dovrebbe avvenire l'esame fisico di un bambino vittima di un presunto abuso sessuale. Innanzitutto nei casi di abuso sessuale sui bambini, il colloquio con il bambino è una componente fondamentale della valutazione medica. Egli descrive i vari passaggi che conducono all'esame fisico del bambino^[162]: il medico e gli altri membri del team interdisciplinare si presentano al "caregiver" e al bambino, il medico spiega come procede di solito la valutazione, includendo la necessità di parlare prima da solo con il "caregiver" e poi da solo con il bambino. La prima intervista è fatta al "caregiver", termine inglese che indica "colui che si prende cura", il quale descrive le proprie preoccupazioni, fornisce le informazioni sulla salute del bambino e descrive tutte le informazioni che si riferiscono all'abuso ritenuto sospetto. In seguito viene intervistato il bambino quando il "caregiver" è assente, nell'ambito dell'intervista viene usato un approccio sensibile e adeguato al bambino, in modo da evitare ulteriori traumi. Viene chiesto al bambino il motivo per cui si trova nello studio di un medico, vengono utilizzate parole del bambino per le parti del corpo e illustrazioni; la documentazione meticolosa è una necessità per questi tipo di dati, perché la documentazione può essere considerata come prova nelle azioni giudiziarie successive che derivano dall'indagine, sarebbe sempre opportuno videoregistrare o audioregistrare l'intervista.

A differenza dell'abuso sessuale su un adulto e in generale, le autorità concordano che più di tre quarti degli esami fisici dei bambini sospettati di essere abusati sessualmente sono senza risultati definitivi. Un certo numero di motivi giustifica questa mancanza generale di risultati. In primo luogo, il bambino e la famiglia conoscono nella maggior parte dei casi gli abusanti e la forza fisica non è spesso un componente importante come negli assalti sessuali dell'adulto. Frequentemente la rilevazione dell'abuso è ritardata e le valutazioni possono essere effettuate da settimane a mesi dopo il contatto abusivo. Per concludere, le membrane mucose che compongono le strutture genitali guariscono velocemente e, spesso, senza ferite evidenti.

Il metodo generale all'esame fisico dovrebbe seguire le tecniche standard per un esame fisico completo. Nell'esaminare il bambino che è sospettato di essere stato abusato sessualmente, è necessario disporre particolare rilievo sull'esame genitale ed anale; tuttavia, i bambini dovrebbero avvertire questo controllo della loro anatomia anogenitale soltanto nel contesto di un esame completo. In questo modo, i bambini ricevono il messaggio che i loro corpi interi e salute sono importanti; ciò contribuisce a evitare la concentrazione eccessiva sulle loro zone anogenitali.

3.2.3 Indicatori emotivi e comportamentali

Nei bambini abusati si riscontra spesso una maggiore frequenza dei disturbi emotivi, rilevata dai test di personalità e dai test psicologici proiettivi, quali depressione, stato ansioso, sentimenti di paura, disturbi del sonno e incubi, stati di ipervigilanza o "vigilanza di ghiaccio" (Kempe, 1978^[163]), cioè un'attenzione ansiosa e immobile rivolta all'ambiente circostante, come se il bambino scrutasse con angoscia tutto ciò che lo circonda per scoprirvi un pericolo potenziale e per individuare e anticipare il desiderio dell'altro^[164], regressione e nervosismo; e disturbi comportamentali, quali maggiore aggressività e comportamenti sessuali inadeguati per l'età, in relazione a quest'ultimo indicatore la questione che si pone,

come vedremo, è molto delicata^[165].

Tuttavia bisogna notare che questi sintomi non sono tipici e caratteristici di un abuso: ad esempio incubi e stati d'ansia possono essere generati da altri fattori e circostanze. Per questo motivo tali sintomi vengono denominati aspecifici, non legati a una situazione d'abuso ma ad un malessere generale del bambino; l'esperto interpellato dovrà quindi sempre tener presenti ed esplicitare tutte le eventuali ipotesi alternative che possono spiegare questi indicatori ed in ogni caso considerarli con cautela all'interno di una valutazione diagnostica complessiva.

Anche in relazione agli indicatori comportamentali non è possibile utilizzare la categoria della "compatibilità". L'art. 9 della Carta di Noto fa obbligo all'esperto di avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre l'esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause. Una medesima situazione stressogena può determinare in soggetti diversi - anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali - risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. L'articolo n. 8 della Carta di Noto segnala inoltre che "i sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso".

3.2.3.1 Disturbo Post-Traumatico da Stress

Il Disturbo Post-Traumatico da Stress (*Post-Traumatic Stress Disorder* - PTSD) è una diagnosi psichiatrica che comprende le risposte connesse al trauma provocato da uno stress di intensità e/o durata significativa.

Il PTSD presenta delle importanti e a volte molto gravi manifestazioni sintomatologiche. Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, IV ed. (DSM-IV) le persone con questo disturbo sono state in genere esposte ad un evento traumatico in cui la persona ha vissuto, assistito o si è confrontata con uno o più eventi che hanno implicato minaccia alla propria o altrui integrità fisica o gravi lesioni. Inoltre la persona ha sperimentato paura intensa, sentimenti di impotenza o di orrore. L'evento considerato traumatico viene generalmente rivissuto persistentemente attraverso ricordi spiacevoli e pensieri intrusivi, sogni legati all'evento, percezioni come se l'evento traumatico si stesse ripresentando (illusioni, allucinazioni, flashback). Il soggetto può presentare un intenso disagio psicologico quando è in qualche modo esposto a fattori che assomigliano o simbolizzano l'evento traumatico, ovvero alle rappresentazioni dell'evento stressante. La persona tende ad evitare gli stimoli associati al trauma attraverso sforzi per evitare di pensare all'evento, evitamento di ciò che può ricordare il trauma, può presentare incapacità di ricordare alcuni aspetti importanti dell'evento traumatico, sensazione di distacco, diminuzione di interessi, capacità ridotta di provare sentimenti di amore, diminuzione delle prospettive future, difficoltà di addormentarsi o di mantenere il sonno, irritabilità, ansia, scoppi di ira, difficoltà di concentrazione, ipervigilanza. Tutto questo, per poter diagnosticare il disturbo, inoltre, deve poter essere presente per più di un mese e può essere acuto, cronico oppure con esordio ritardato, quando i sintomi si presentano dopo sei mesi dall'evento stressante. L'intervento per questo tipo di problematiche è estremamente personalizzato ed occorre prima di tutto una precisa valutazione diagnostica.

Neppure questo indicatore però è in grado di fornire un indizio affidabile di avvenuto abuso, esso come tutti gli altri indicatori di alterazioni comportamentali ed emotive si verifica anche in situazioni di maltrattamento e nei casi di eventi traumatici o stressanti, primo tra tutti, come vedremo, la separazione dei genitori.

3.3 FONTI D'ERRORE

Questi indicatori, rilevati generalmente nell'ambito dell'effettuazione delle consulenze tecniche e delle perizie, tuttavia non possono essere utilizzati indiscriminatamente, perché la presenza di uno o più di essi può essere determinata anche da altre cause, costituendo il rischio di una correlazione illusoria e sbagliata tra causa supposta/abuso sessuale e conseguenze/indicatori^[166].

In relazione agli indicatori cognitivi l'errore più frequente è l'essere portati a pensare che, se un bambino ha conoscenze in materia di sesso inadeguate alla sua età, non può che averle acquisite attraverso contatti sessuali diretti. Frequentemente capita in realtà che il bambino abbia visto determinate scene nei film oppure abbia ascoltato adulti che ne parlavano^[167]. Attualmente infatti i bambini sono esposti, attraverso i mezzi di comunicazione, a forti stimoli concernenti la sessualità e ciò ha incrementato le loro conoscenze del comportamento sessuale, risulta quindi difficile parlare di conoscenze inappropriate all'età.

Nel caso degli indicatori fisici^[168], quando i segni ed i sintomi fisici sono presenti, la procedura migliore è di generare una vasta diagnosi differenziale (DDx), progredire attraverso un esame attento per escludere le diverse opzioni diagnostiche e per arrivare finalmente ad una diagnosi. Un certo numero di condizioni mediche possono imitare i risultati possibili in persone che sono state abusate sessualmente; questi sono considerati risultati aspecifici. È di fondamentale importanza e utilità un approccio organizzato al processo diagnostico. In particolare la diagnosi differenziale per i seguenti 4 risultati genitali, sanguinamento genitale, perdite vaginali, ferite anogenitali, irritazioni anogenitali, conosciuti per essere associato con l'abuso sessuale, è molto discussa.

Ad esempio, nelle bambine, una diagnosi di neovascolarizzazione è giudicata compatibile con ripetuti atti sessuali, ma anche con infiammazioni vaginali. L'integrità imenale si presta a conclusioni equivocate, in quanto apparenti lacerazioni possono in realtà corrispondere a particolarità morfologiche congenite^[169]. L'aspetto morfologico dell'imene, che caratterizza le più comuni varianti anatomiche (anulare, semilunare, fimbriato), può dipendere infatti non solo da fattori costituzionali, ma anche dalla posizione anatomica che viene fatta assumere dalla bambina durante l'esame fisico, nonché dall'assetto ormonale della stessa^[170].

Ai fini quindi di una corretta interpretazione delle lesioni mucose e tegumentarie rilevabili nelle aree genitali, perigenitali e anali è necessario operare le opportune diagnosi differenziali, con le più svariate patologie su base flogistico-reattiva ed infettiva sia acute che croniche. Sarà poi il quadro clinico nel suo complesso sintomatologico ed obiettivo, documentato con gli accertamenti specialistici e di laboratorio, a sciogliere ogni dubbio^[171].

In relazione a ciò di frequente utilizzazione per una più corretta diagnosi è il colposcopio, particolare microscopio che consente di visionare a forte ingrandimento e con un'ottimale illuminazione i genitali femminili, a questo può essere collegato un sistema di macchine fotografiche e telecamere in modo da ottenere una documentazione dei reperti rilevati, che potrà essere più accuratamente studiata e eviterà al bambino di sottoporsi ad ulteriori visite.

La sentenza n. 21406/2001 della Cassazione^[172], che si conclude con una conferma della sentenza di condanna di secondo grado, si basa in maniera incisiva sulle le risultanze dell'esito della perizia medico legale, che "hanno evidenziato, oltre all'esistenza di neovascolarizzazione e di ragadi, non riconducibili ad episodi di natura sessuale, perché distanti nel tempo, anche gli esiti di una linea cicatriziale larga un centimetro che origina dalla commissura posteriore e si estende verso lo sfintere, dimostrativa di una pregressa lesione, non attribuibile a traumi diversi dall'abuso sessuale". Tale sentenza evidenzia dunque la tendenza a dare una particolare importanza, in ambito processuale, alla perizia medico legale. Per questo è necessario, come abbiamo più volte ripetuto, che la perizia venga effettuata in modo serio da professionisti specializzati.

Da una ricerca svolta in ambito medico legale^[173] su un gruppo di sentenze pronunciate dal Tribunale di Milano tra il 1996 e 2000 per abuso sessuale sui minori, risultano prevalenti i casi nei quali il più rilevante riscontro esterno alle dichiarazioni delle vittime è costituito proprio dagli esiti delle consulenze tecniche; queste, pur non potendo sempre fornire una conferma certa degli abusi, risultano e sono considerate strumenti fondamentali per avvalorare oggettivamente le dichiarazioni delle parti lese, anche se non possono costituire il solo ed esclusivo elemento probatorio

per fondare la decisione finale. La ricerca rileva che l'elemento probatorio maggiormente utilizzato, accanto alle dichiarazioni della parte lesa, per avvalorare il giudizio finale è rappresentato dai risultati pervenuti dalla Consulenza Tecnica ginecologica effettuata sulle vittime (vedi tabella 2.2.4^[174]).

Tabella 3.2.4 Casi in cui la consulenza tecnica ha svolto un'importante funzione probatoria nel processo.

	N. vittime	Sì	No
Condanna	32	26	6
Assoluzione	5	3	2
Archiviazione	7	3	4
Totale	44	32	12

Si conclude che in tutti i casi considerati i consulenti tecnici hanno fornito un ventaglio di ipotesi deducibili dagli elementi riscontrati ed il Giudice ha assunto la funzione di valutare queste ipotesi, nel senso che conferisce ad esse maggiore o minore consistenza probatoria attraverso l'integrazione con gli altri elementi di prova acquisiti al processo. Purtroppo le probabilità che l'esame medico ginecologico consegua le finalità della giustizia, e cioè documenti inequivocabilmente il reato oppure esplicitamente lo escluda, sono tuttavia inferiori alle comuni aspettative, e dipendono soprattutto dal tempo trascorso dall'evento criminoso. E' esperienza ormai consolidata che i segni obiettivi di abuso sessuale possono essere rilevati con tanta maggiore probabilità quanto minore è il tempo trascorso dall'evento criminoso. Gli effetti del trauma apportato sui genitali si risolvono, infatti, rapidamente nella massima parte dei casi così da essere difficilmente riconoscibili dopo settimane o mesi^[175].

Anche la scienza medica, inoltre, in qualità di scienza è soggetta a una perenne mutabilità, i medici devono affidarsi alla conoscenza teorica, accettata dalla comunità scientifica in un dato momento storico, ma essa non può essere vera in modo assoluto e quindi dobbiamo concludere che non esiste una diagnosi vera al di là di ogni possibile dubbio^[176].

Per quanto riguarda l'equivocità degli indicatori emotivi e comportamentali, Dillon (1987^[177]) ha condotto una ricerca intensa a mettere in guardia contro certi parametri di giudizio empirici e criteri valutativi generati dal sapere comune.

Questo autore ha esaminato alcune delle generalizzazioni maggiormente diffuse^[178] in tema di accuse a sfondo sessuale, ad esempio, la presenza di incubi, eccesso di masturbazione e depressione, affermando che essi non costituiscono di per sé segni di abuso sessuale^[179].

Anche Schaefer e Geier (1988^[180]) individuano due tipi di comportamento da parte del bambino che possono indurre l'adulto ad avanzare un'accusa di abuso sessuale: a) ogni attività di tipo sessuale da parte del bambino, come masturbazione o introduzione di oggetti nella vagina o nell'ano.

Di solito questa situazione stimola l'indagine della madre che può essere erroneamente interpretata come abuso sessuale. b) manifestazione da parte del bambino di comportamenti di tipo regressivo (bagnare il letto, ansia, atteggiamenti oppositivi o di ritiro)^[181].

Questo tipo di comportamenti è spesso presente in bambini in età prescolare come reazioni a situazioni di disagio familiari, di stress, di divorzio o rottura familiare.

3.3.1 Denunce di abuso sessuale sui bambini nei processi di separazione o divorzio

Complesse sono le dinamiche che si innescano nell’ambito di conflitti familiari, di una separazione o divorzio. Il Comitato sugli aspetti psicologici della salute del bambino e della famiglia dell’Accademia Americana dei Pediatri^[182] ha evidenziato il pericolo di scambiare per segnali di abuso comportamenti che invece sono collegati con la fase di dissoluzione del legame matrimoniale^[183].

In particolare i bambini sotto i tre anni possono riflettere le preoccupazioni, le ansie e le angosce degli adulti; possono rispondere con irritabilità, crisi di pianto, paura, ansia da separazione, insonnia, comportamenti aggressivi o regressione a stadi precedenti di sviluppo.

Anche in campo medico un analogo avvertimento viene da Finkel e Paradise (1992^[184]), che sottolineano che molti disturbi dei bambini sottoposti ad abusi sessuali possono essere varianti dello sviluppo normale o di stress psicologici aspecifici.

Abbiamo inoltre già visto come anche il Disturbo Post-Traumatico da Stress^[185] possa presentarsi frequentemente in situazione di disagio familiare, in particolare nei casi di separazione o divorzio e non possa quindi rappresentare un indicatore sicuro di abuso sessuale.

Inoltre Lebovici (1990^[186]) segnala un aumento dell’attività autoerotica nei bambini quando l’ambiente familiare diventa teso ed esplosiva la conflittualità tra i coniugi, quando il bambino viene messo di fronte alla prospettiva di perdere sicurezza e stabilità. La masturbazione diventa una funzione di compensazione e di recupero degli spazi di potere e di dominio nel rapporto con i genitori.

Nelle cause di separazione si assiste spesso a denunce di abuso sessuale da parte di uno o dell’altro genitore, che più o meno consapevolmente possono fraintendere i fatti e distorcere la realtà.

I bambini risentono in maniera molto forte delle continue tensioni causate dal processo di separazione o divorzio, presentando disturbi comportamentali che non dovrebbero quindi, di per sé, condurre alla presunta diagnosi di abuso. Oltre ai fraintendimenti dei genitori, bisogna anche dire che gli stessi specialisti scambiano sovente per sintomi di abuso, i sintomi da separazione anche perchè, come insegnano i più accreditati manuali di psichiatria, spesso tali sintomi coincidono. Pertanto, essendo le accuse di abuso di bambini piccoli molto spesso collegate alla separazione, tali indicatori da stress non devono necessariamente considerarsi dati diagnostici, essendo preferibile considerare anche il rischio che le denunce di abuso sessuale, presentate in concomitanza con una causa di separazione giudiziale, abbiano carattere strumentale^[187].

Blush e Ross (1987^[188]) descrivono alcuni casi di valutazione di abuso in cui le accuse, rivolte nel corso o in seguito di separazioni e divorzi, si sono rivelate false. Gli autori hanno definito questo fenomeno *Sindrome da accuse sessuali in divorzio (SAID Syndrome)*, allo scopo di indicare quel fenomeno particolare delle accuse di abuso sessuale che un genitore fa all’altro all’interno o alla fine di una causa di divorzio, spesso per ottenere l’affidamento dei figli^[189]. E’ soprattutto in questi casi, come abbiamo visto, che i bambini possono essere coinvolti più o meno consapevolmente in quel complesso di azioni chiamate *Sindrome di Alienazione Genitoriale*^[190].

La tabella seguente^[191] (2.2.4.1) illustra alcuni sintomi principali legati a situazioni d’abuso e di stress per la separazione dei genitori e mostra come essi siano sovrapponibili.

Tabella 3.2.4.1 Comparazione dei sintomi da abuso e dei sintomi da separazione dei genitori

Sintomi da abuso	Sintomi da separazione dei genitori
Ansia, stress	Ansia, stress
Pianti, irascibilità, paura, disturbi del sonno e alimentazione	Pianti, irascibilità, disturbi del sonno, incubi, crisi di pianto, comportamento aggressivo
Sensi di colpa per non esser riuscito ad evitare l’abuso	Sensi di colpa per l’infelicità dei genitori

Eccesso di masturbazione, spiccata erotizzazione nei giochi e nei comportamenti	Eccesso di masturbazione, spiccata erotizzazione nei giochi e nei comportamenti
Conoscenza del sesso inusuale per l'età	
Paura in presenza del genitore abusante	
Alterazione della personalità con sintomi psiconevrotici (isteria, fobie, ipocondria)	

L'errore sta nel voler utilizzare un insieme di caratteristiche comuni nella popolazione per identificare un evento, quale l'abuso sessuale, che è decisamente più raro: essendo la risposta allo stress aspecifica, è molto difficile discriminare presunte anomalie comportamentali ed affettive del bambino come correlate al conflitto genitoriale o all'abuso ^[192]. La sentenza n. 9811/2007 della Cassazione prosegue il cammino della "scientificizzazione" della giurisprudenza nel riconoscere che il libero convincimento e le c.d. massime d'esperienza trovano un limite nei risultati scientifici. Essa prende in considerazione il caso di una bambina, in grave conflittualità con la madre ritenuta, per la relazione sentimentale che quest'ultima aveva con l'imputato, la causa della crisi familiare e della separazione dei genitori. Nella bambina si crea un malessere dovuto alla colpevolizzazione della figura materna e al risentimento nei confronti dell'imputato. Tale malessere, in forma di stress, viene associato nelle sentenze di merito al presunto abuso sessuale subito, ed è qui che la Corte di Cassazione interviene affermando che "la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall'abuso sessuale sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori" ^[193].

In questi casi il fraintendimento oltre a condannare o comunque infamare un innocente distrugge, in maniera spesso volte irreversibile la relazione tra il bambino e il genitore accusato.

3.3.2 La sessualità infantile come indicatore di abuso sessuale: limiti

Una trattazione particolare meritano, nel nostro caso, gli indicatori cognitivi e comportamentali che attengono la sfera sessuale: è opinione diffusa che l'anomalo nella sessualità, ossia il fatto che il bambino abbia dei comportamenti sessuali anomali, o che abbia conoscenze precoci sulla sessualità, sia un valido indicatore di abuso.

Per identificare ciò che è anomalo, è necessario però avere una approfondita conoscenza di ciò che è normale, conoscenza che nel corso dei secoli ha subito diverse tendenze.

Nei secoli scorsi prevaleva l'immagine del bambino innocente, alieno dalla malizia e dalla sessualità, sincero e incapace di mentire, una visione angelicata quindi che va incontro alla costruzione di una pericolosa mitologia unilaterale ^[194].

In seguito viene meno, grazie anche alle ricerche sulla sessualità dei bambini, l'antisessualità attribuita a quest'ultimi e il dogma che i bambini non possono parlare di qualcosa che non abbiano in qualche modo sperimentato e che le espressioni di sessualità in età non appropriata significano che il bambino è stato sessualmente abusato ^[195].

E' a partire dal XX secolo con l'opera di Sigmund Freud ^[196] che la sessualità dei bambini é stata scientificamente evidenziata e considerata un aspetto importante nell'ambito dello sviluppo psichico.

Nel suo saggio sulla sessualità infantile, Freud parla della sessualità come di una pulsione, un istinto innato il cui sviluppo inizia dalla nascita.

La sessualità non viene appresa dall'individuo, ma si manifesta in modo spontaneo, "il neonato porta la sessualità in sé

venendo al mondo" (Freud, 1907^[197]). Freud spiega come alcuni comportamenti sessuali siano normali nei bambini e sottolinea soprattutto come tali comportamenti non avvengano solo per motivi consolatori o per curiosità, ma perché essi sono la manifestazione dell'innata identità sessuale e personale attraverso un graduale processo d'identificazione^[198].

Freud ritiene che la sessualità della prima infanzia sia sempre stata ignorata in quanto le persone non ne hanno un ricordo diretto, a causa dell'amnesia infantile in merito agli avvenimenti accaduti prima dei 6 anni.

Mentre quindi in precedenza era opinione diffusa che la sessualità si manifestasse solo con l'adolescenza, Freud e dopo di lui molti altri studiosi mettono in evidenza che lo sviluppo psicosessuale del bambino inizia con la nascita. Egli infatti afferma « E' opinione comune che l'impulso sessuale sia assente durante l'infanzia e che si risvegli nel periodo che si definisce pubertà. Questo non è un errore qualsiasi, ma un errore carico di gravi conseguenze, perché è la causa dell'attuale ignoranza sulle relazioni fondamentali della vita sessuale^[199]».

Freud ipotizza che lo sviluppo psicosessuale del bambino si svolga, dall'inizio della vita, attraverso diverse fasi: la fase orale nei primissimi mesi di vita del bambino fino al secondo anno di età. Questa fase è caratterizzata, da una parte, dall'attività della suzione, dall'altra, dall'introiezione. Nella suzione lo scopo dell'assunzione di cibo è escluso. Le labbra del bambino si comportano in questo caso come una zona erogena, l'attività sessuale si appoggia in primo luogo a una delle funzioni vitali e solo dopo se ne rende indipendente; la fase anale/uretrale nel secondo e nel terzo anno, in questa fase il bambino raggiunge il controllo del funzionamento dello sfintere anale che si esprime nell'evacuazione e nella ritenzione delle feci; la fase fallica nei tre/cinque anni; infine la fase di latenza nei cinque/sei fino ai dieci/undici per consolidarsi successivamente nella fase genitale con l'avvento della pubertà.

Ogni manifestazione sessuale infantile ha tre caratteristiche:

- 1) sorge appoggiandosi a una delle funzioni vitali;
- 2) non conosce ancora un oggetto sessuale, è autoerotica;
- 3) la sua meta sessuale è dominata da una zona erogena.

Le fasi della sessualità indicate da Freud, orale, anale e fallica, non sono solo dei brevi passaggi nell'ambito dello sviluppo mentale, ma producono riscontri a livello comportamentale in quanto corrispondono a determinate zone corporee erogene. La zona erogena è una zona della pelle o della mucosa nella quale le stimolazioni di un certo tipo provocano una sensazione di piacere di qualità determinata (Freud, 1905).

Le attività sessuali della zona erogena che appartiene ai genitali veri e propri sono l'inizio della vita sessuale normale.

Nel corso dell'infanzia ogni fase può sfumare nell'altra, rafforzarla o distanziarla, può fissarla su posizioni precedenti o anticiparla verso altre più avanzate. Ne risulta un percorso nel quale possono coesistere, pur con modalità parziali, precocità e/o regressioni non sempre prevedibili rispetto alla qualità delle esperienze favorite o subite dal bambino.

Il superamento di ciascuna di queste fasi non significa che detta fase non lasci dei residui anche quando si passa a quella successiva, per cui si riscontrano delle fissazioni benigne a ciascuna di queste fasi, pur nell'ambito di uno sviluppo sessuale non patologico.

Dati che risalgono a ricerche condotte in Italia nel 1991 sulla sessualità infantile (Colecchia, 1991^[200]) dimostrano risultati inequivocabili e in linea con quelli raggiunti da analoghe ricerche a livello internazionale (Johnson e Friend, 1995^[201]). In particolare si sono osservati i seguenti comportamenti spontaneamente messi in atto da un campione di bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni: acquisizione dello schema corporeo attraverso lo specchio e l'ispezione degli altri bambini; scoperta della zona anale attraverso l'uso ludico degli oggetti impiegati nelle pratiche igieniche dei bambini (crema, borotalco, cotton-fioc ecc).

L'uso di questi oggetti ha portato alla scoperta e allo sviluppo del gioco della "puntura"^[202] caratterizzato da un crescente interesse sessuale; scoperta della zona genitale con acquisizione dell'identità sessuale; tipizzazione sessuale delle modalità di esibizione della zona anale e genitale.

Anche la giurisprudenza^[203], come si può vedere dalla recentissima sentenza della Corte di cassazione, terza sez. pen., n. 34416/06 mostra una precisa inversione di tendenza da tempo auspicata.

Tale sentenza precisa che il gesto "isolato" di intimità sulla figlia minorenni non può essere classificato come "atto sessuale". La Cassazione ha così assolto dall' accusa di violenza sessuale un padre che in primo grado era stato condannato per il reato previsto dall'art. 609 bis del codice penale nei confronti della figlia di 5 anni "per avere compiuto - si legge nella sentenza - con lei atti sessuali consistiti nel toccarle e pizzicarle gli organi genitali nonché nel farsi toccare e strizzare il pene". L'uomo, era stato assolto dalla Corte d'appello di Brescia "perché il fatto non sussiste". La Cassazione ha riconfermato l'assoluzione di quel padre perché anche se "è credibile che qualche gesto invasivo dell'intimità della piccola possa essere stato compiuto dal padre, tuttavia il carattere isolato e la particolare tipologia non ne consentono la certa caratterizzazione sessuale" e riguardo ai comportamenti auto-erotici afferma che "gli episodi di masturbazione non presentano alcun serio collegamento con il reato contestato, in quanto manifestazione di un fenomeno tutto sommato fisiologico nell'infanzia".

Anche in considerazione di ciò, tornando all'utilizzazione del "comportamento sessualizzato" e dei "giochi sessualizzati" come indicatori per diagnosticare l'abuso, possiamo affermare che essi non hanno sicuramente di per sé un alto valore discriminativo, ma anzi sono legati ad un'approfondita conoscenza della condotta sessuale infantile.

Friedrich e colleghi (1991^[204]) nel loro studio hanno sviluppato una scala per misurare la presenza e il livello di comportamento sessualizzato nei bambini (*Child Sexual Behavior Inventory* - CSBI): i dati ottenuti dimostrano che alcuni tipi di comportamento sessuale, come toccarsi i genitali o lo spogliarsi di fronte ad altre persone, sono comuni anche tra bambini non abusati^[205].

Nello stesso studio al fine di osservare l'influenza del contesto di vita del bambino sulla presenza di comportamenti sessualizzati, ognuno degli item è stato messo in relazione con le seguenti variabili: reddito familiare, numero di fratelli, livello di istruzione della madre, stato civile della madre, eventi di vita, osservazione di rapporti sessuali (alla televisione, nei film, nella vita reale, ecc.), ore alla settimana trascorse a scuola, qualità della relazione con i compagni, livello di nudità in famiglia. Quest'ultima variabile e, in misura minore, l'aver guardato rapporti sessuali sono risultati correlati a una maggiore presenza di comportamenti sessualizzati^[206].

La stessa considerazione, come abbiamo visto, deve essere fatta in relazione all'indicatore cognitivo delle "conoscenze sessuali inadeguate all'età".

Queste manifestazioni di gioco, sia nel comportamento sociale, interessi e curiosità sessuali, i cosiddetti giochi sessualizzati, sia i comportamenti o le verbalizzazioni dei bambini inerenti la sessualità non devono quindi essere considerati a priori indicatori di abuso sessuale, perché si tratta in primo luogo di elementi inerenti lo sviluppo psicosessuale.

Ogni bambino inoltre manifesta la propria sessualità a seconda delle caratteristiche della personalità, del livello cognitivo e dei condizionamenti socioculturali. Le manifestazioni inerenti la sessualità variano pertanto da bambino a bambino.

3.3.3 L'insufficienza degli indicatori

Il punto debole di tutti gli indicatori sta quindi nel fatto che, nonostante questi sintomi siano più frequenti nei bambini abusati rispetto a quelli non abusati, la presenza di essi non è sufficiente a dimostrare che l'abuso sia realmente avvenuto.

E' di fondamentale importanza in questi casi che le perizie e le consulenze tecniche, attraverso le quali vengono rilevati

gli indicatori, siano svolte da esperti che posseggano una formazione specifica e che rispettino il loro ruolo: essi, senza anticipare il giudizio e senza preconcetti, devono strettamente attenersi ai fatti del caso da analizzare. L'obiettività personale è un elemento imprescindibile, in caso contrario, partendo dall'idea precostituita che l'abuso sia avvenuto, qualsiasi parola e comportamento della vittima e delle altre persone coinvolte vengono interpretati come una conferma dell'ipotesi di abuso. Si va così incontro a quel fenomeno, già richiamato, dei falsi abusi.

Per evitare tale rischio, il modo di procedere deve essere teso alla falsificazione di ipotesi alternative: i comportamenti segnalati e osservati vanno integrati con ogni altro tipo di informazione disponibile, vagliando le loro caratteristiche e frequenza, senza perdere mai di vista le numerose ipotesi alternative. La presenza di quest'ultime non deve essere, quindi, considerata come un limite al valore diagnostico degli indicatori di abuso, ma al contrario solo considerando le ipotesi alternative l'indicatore acquisirà maggiore rilevanza in un senso o nell'altro^[207].

Si riconferma la validità anche in questi casi della teoria della falsificazione, elaborata da Popper nell'ambito della ricerca di ipotesi scientifiche valide e affidabili da utilizzare nel processo. Non esiste alcuna certezza nella scienza, le ipotesi vanno falsificate per raggiungere quella "corroborazione" provvisoria (legata al momento storico) di cui parla Popper. Questo è il vero metodo scientifico, già esaminato all'interno della sentenza *Daubert*, strumento fondamentale per capire se la colpevolezza dell'imputato sia stata provata ogni oltre ragionevole dubbio.

Come già ricordato Federico Stella, con l'opera "Giustizia e Modernità" indica il caposaldo della cultura delle prove nella regola dell'"oltre ragionevole dubbio", secondo cui l'accusa ha l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e nella massima per la quale è meglio lasciar libero un colpevole che condannare un'innocente. Tale regola si applica a tutti gli elementi del reato, in primo luogo, al requisito della causalità, secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, fino all'individuazione dell'autore del reato.

E' necessario provare ogni fatto essenziale oltre ogni ragionevole dubbio: se non si riesce, se c'è un dubbio fondato sulla ragione, bisogna prosciogliere.

Stella richiama le gravi conseguenze del condannare un'innocente: quella di privare un soggetto, che non ha commesso alcun reato, della libertà individuale, violando il principio per cui "nulla poena sine culpa", la perdita di fiducia della comunità nell'applicazione della legge e la perdita della certezza che tutti i diritti fondamentali siano garantiti, nonché, nel caso di errata identificazione del responsabile di un fatto di reato realmente commesso, la contestuale impunità del vero colpevole, che si sentirà libero di commettere altri reati.

L'accusa rivolta ad un presunto innocente provoca durante il processo penale la messa in gioco non solo di quei diritti, costituzionalmente garantiti ma anche dei valori di immensa portata (valori trascendenti), quali la dignità e rispetto dell'essere umano, che si concretizzano nella sua libertà, nella reputazione e buon nome.

Pensiamo nel nostro caso a quali siano le conseguenze devastanti per un'innocente nel vedersi colpito dall'accusa di pedofilia: persone che non hanno nulla a che fare con la pedofilia vengono travolte da indagini giudiziarie che destabilizzano radicalmente la loro vita, con grave danno affettivo, morale e pecuniario, sottoposte ad un giudizio che pregiudica per anni la loro vita, quando il tutto non si risolve in una tragica condanna al carcere al risarcimento dei danni.

Si affermano qui questi principi per sottolineare, nel nostro caso, la cautela con cui devono essere interpretati gli indicatori di abuso sessuale, e la disponibilità con cui troppo facilmente psicologi, psicoterapeuti e medici, in qualità di periti, trasformano ogni traccia di disagio in abuso.

IV CAPITOLO

L'ATTENDIBILITA' DELLA TESTIMONIANZA

4.1 LA TESTIMONIANZA DEL MINORE

Nel nostro sistema processuale la testimonianza occupa un ruolo centrale, soprattutto nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre che vittima, è nella maggior parte dei casi l'unico testimone oculare disponibile^[208]. Essa possiede una parte di verità oggettiva ed un'altra parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo coinvolgimento^[209]. Per questo motivo, soprattutto in questi casi, pur avendo un'importante valenza probatoria, la testimonianza deve essere considerata come fonte per la ricostruzione storica dei fatti, non invece come elemento sul quale basare le indagini o l'esito del processo. Occorre cioè, attraverso verifiche incrociate, che la testimonianza possa essere confermata da altre risultanze o che sia essa stessa a confermare altre prove e non costituire di per sé l'elemento fondante del giudizio^[210].

La testimonianza del minore infatti è un evento molto particolare e complesso, poiché è necessario considerare alcune variabili che la influenzano, come l'età e la suggestionabilità dei bambini e di conseguenza l'attendibilità delle loro dichiarazioni^[211].

Numerosi sono gli studi compiuti nell'ambito della psicologia della testimonianza per verificare se e in quale modo l'età influisca sulla capacità a testimoniare. E' stato dimostrato che le prestazioni della memoria migliorano con il passare degli anni, fino al raggiungimento dell'età adulta. I bambini quindi ricordano meno degli adulti, ma commettono meno errori di tipo intrusivo. Se sono interrogati in modo corretto, difficilmente commettono errori di ricostruzione, tendono piuttosto ad omettere dettagli. La suggestionabilità è, come vedremo, uno degli aspetti più problematici della deposizione dei bambini. Infatti pur comprendendo la gravità dei reati di abuso sessuale sui minori e la necessità di individuare i colpevoli, è altrettanto grave "suggerire" al bambino, sulla base di alcuni sospetti, la realtà dell'abuso, in alcuni casi mai subito, per ottenere una sua testimonianza e procedere nei confronti dell'adulto indebitamente accusato.

Infine Raskin e Esplin^[212] affermano che il problema che pone la testimonianza dei bambini piccoli non dipende dalla capacità di raccontare, quanto dall'individuazione dei fraintendimenti che possono essere alla base delle loro affermazioni.

4.1.1 Il minore testimone: evoluzione storica

Nel corso dei secoli la posizione del minore nel processo penale, in particolare in qualità di testimone ha subito profondi mutamenti, volti ad una maggiore ed effettiva tutela del diritto allo sviluppo armonico della sua personalità.

Il diritto romano classico, caratterizzato dal sistema accusatorio, pur riconoscendo la fondamentale importanza della testimonianza quale mezzo per il raggiungimento del fine ultimo del processo, ossia la ricerca della verità, prevedeva una sorta di presunzione giuridica di incapacità a testimoniare degli impuberi. Ciò si basava sul dato dell'esperienza volgare per cui la minore età sembrava non adatta a raccogliere e trasmettere precise percezioni e sicure rievocazioni^[213].

L'incapacità del fanciullo a rendere testimonianza si ritrova anche nelle prime legislazioni barbariche, dove sembra legata alla inettitudine di questo soggetto a prestare giuramento, piuttosto che a una sua presunta incapacità a percepire e riferire con esattezza gli eventi.

Il processo penale barbarico adotta un diverso sistema processuale, il sistema inquisitorio, caratterizzato da un estremo formalismo e al convincimento vincolato del giudice alle prove legali. In esso le prove consistevano in solenni affermazioni, che non erano in grado di prestare coloro che non avevano raggiunto una determinata età^[214].

Solo in seguito il principio del libero convincimento del giudice impone una valutazione critica e libera di tutte le prove, ma la capacità di testimoniare rimane ancora condizionata all'età del soggetto. Il codice di procedura criminale emanato da Carlo Alberto nel 1847 per gli Stati Sardi ribadiva il principio secondo cui i testimoni di entrambi i sessi dovevano aver compiuto l'età di quattordici anni e prestare giuramento, mentre i minori di detta età potevano essere sentiti in via di semplice dichiarazione e senza giuramento, a causa della solennità di tale formalità^[215].

Con l'inizio del XX secolo viene abbandonata qualsiasi presunzione di incapacità legale, in particolare testimoniale, legata all'età.

Il codice di procedura penale del 1913 stabilisce che qualunque persona fisica è teste giuridicamente capace e dispone che coloro che nel momento in cui depongono non hanno compiuto i quattordici anni non devono prestare giuramento, a causa della solenne importanza dell'atto. Tali principi vengono poi ribaditi nell'art 348, comma 2 del codice di procedura penale del 1930 che riconosce la capacità giuridica di testimoniare "a tutti coloro che hanno la capacità fisica di rendere testimonianza" e nell'art. 499, ult. comma c.p.p. 1930 che prevede che è esonerato dal prestare giuramento chi "nel momento in cui depone non ha compiuto i quattordici anni". Rimane la necessità di un accurato esame da parte del giudice, attraverso il suo potere discrezionale di valutazione della testimonianza e il libero convincimento.

Il nuovo ordinamento processuale penale del 1988 ripropone l'esclusione dell' incapacità a testimoniare derivante dalla minore età^[216].

4.1.2 La testimonianza dei minori nell'attuale diritto processuale penale italiano

Nel nostro sistema processuale non vi sono esplicite preclusioni alla capacità a testimoniare riferite all'età del testimone (art. 196^[217] c.p.p.): la giurisprudenza, pur sottolineando l'obbligo del giudice di procedere ad un'attenta valutazione delle dichiarazioni accusatorie fatte da minori, è concorde nel ritenere che non si debba discriminare tra le dichiarazioni di testimoni che prestano giuramento e quelle di minori di anni 14 che, come è noto, non lo prestano.

Quindi, sulla carta, la deposizione di un minore che, come talvolta capita, può anche trovarsi ad essere l'unico testimone o la vittima di un reato vale come quella di un adulto. Lo ha precisato la Cassazione: "le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni di minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede"^[218]. In particolare "devono essere sottoposte ad attenta valutazione critica, potendo essere frutto di etero o auto suggestione, ovvero della fantasia o dell'imaturità psichica del minore."^[219]

In particolare "Spetta al giudice di merito l'opportuno discernimento tra ciò che è frutto di ricordi reali e ciò che è frutto di fantasia o semplicemente di ricordi confusi. Ma quando il giudice riesca a vagliare, con un congruo esame, la validità di tali testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche ed obiettive per cui le ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in sede di legittimità."^[220]

Il nuovo codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447), traduce nell'art. 498, comma 4 la previsione dell'art. 2, punto 73 della legge del 16 febbraio 1987, n. 81 (di delega al governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) dove si afferma che "l'esame dei testimoni minorenni può essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità". Il quarto comma dell'art. 498 infatti dispone che "l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti".

Si tratta di una disposizione derogatoria rispetto al c.d. "regime ordinario"^[221] dell'escussione testimoniale , che prevede

che le domande siano rivolte direttamente al teste dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame testimoniale (art. 498, comma 1). Solo ad escussione iniziata il giudice potrà disporre, sentite le parti e con ordinanza che la deposizione prosegua secondo le forme ordinarie, se ritiene che queste non possano nuocere alla serenità del teste. Eventualmente potrà revocare poi l'ordinanza e ritornare alla modalità iniziale se dovesse rendersi conto che tale serenità viene compromessa^[222].

Tale articolo dà comunque la possibilità al giudice, nell'esame di un minore, di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia infantile durante l'interrogatorio.

In questo caso, lo psicologo ha la duplice funzione, da un lato, di facilitare il bambino nel raccontare l'evento traumatico, fornendogli sostegno psicologico per evitare che l'emergere dei ricordi possa nuocergli e, dall'altro, di fare in modo che le informazioni vengano raccolte in modo tale da essere validamente utilizzabili a livello processuale^[223].

Si tratta, dunque, di una figura professionale potenzialmente di grande rilevanza per l'ascolto ed il sostegno del minore in un momento per lui particolarmente delicato; tuttavia, tale articolo consente, ma non impone al presidente del tribunale di avvalersi dell'aiuto di un esperto di psicologia.

L'introduzione della figura di un esperto, voluta dal nuovo codice di procedura penale, in particolare poi come perito (art. 220 e ss. c.p.p.), che aiuti il giudice nel suo difficilissimo compito di decidere se fidarsi o no della testimonianza del minore competenza questa che difficilmente la sua preparazione gli fornisce è un'innovazione estremamente intelligente, che tiene in giusta considerazione sia i limiti del giudice sia i diritti del bambino.

In conclusione, la testimonianza del minore dal punto di vista del diritto ha lo stesso valore di quella resa dall'adulto, ma nella pratica pone maggiori problemi di valutazione che spetterà alle scienze psicologiche in un certo senso risolvere. Infatti, come visto nella giurisprudenza, nonostante i risultati della perizia psicologica per verificare l'attendibilità del minore, è il giudice a confrontare tali risultati con gli altri elementi probatori e di giudizio da lui acquisiti, e quindi ad effettuare la valutazione della testimonianza del minore.

Il codice si preoccupa poi di garantire la genuinità della testimonianza e il rispetto del testimone, l'art. 499 c.p.p. vieta le domande "che possono nuocere alla sincerità delle risposte" (art. 499, comma 2) e le domande "che tendono a suggerire le risposte" (art. 499, comma 3). Nel secondo senso, vale soprattutto la regola secondo cui "il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona" (art. 499, comma 4). La legge riconosce al presidente del collegio il potere, attribuitogli dall'ultimo comma dell'art. 499, di intervenire "per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni".

L'adozione del modello accusatorio prevede la formazione della prova nella fase dibattimentale, cosicché le indagini precedentemente esperite e le testimonianze ottenute dagli organi di polizia giudiziaria o dal pubblico ministero devono essere necessariamente riproposte nel corso del dibattimento^[224]. Ciò è confermato anche dall'art. 500 c.p.p. "Contestazioni nell'esame testimoniale"^[225], come modificato dall'art. 16, comma della legge n. 63 del 1 marzo 2001.

La regola che sembra emergere in modo chiaro come diretta ed irreversibile conseguenza della modificazione costituzionale all'art. 111 Cost. è quella secondo la quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari ed oggetto di contestazione servono al solo controllo di attendibilità del teste chiamato a deporre in dibattimento (art. 500, comma 2 c.p.p.).

Il giudice, dunque, potrà ritenere attendibile o meno la deposizione resa in dibattimento, ma non potrà in alcun modo valutare le precedenti dichiarazioni come prova dei fatti in esse affermati, salvo l'ipotesi di indebite pressioni sul testimone da accertarsi incidentalmente nello stesso contraddittorio fra le parti (art. 500, comma 4 e 5 c.p.p.). Al termine positivo dell'accertamento incidentale, ovviamente, le dichiarazioni difformi potranno essere utilizzate quale prova dei fatti in esse affermati.

Altre due sono le eccezioni al principio secondo il quale le dichiarazioni precedentemente rese ed oggetto di contestazione

sono valutate al mero fine dell'accertamento della credibilità del teste: quando siano utilizzate per le contestazioni le dichiarazioni rese dal teste in udienza preliminare ex art. 422 c.p.p. e, quindi, nel contraddittorio delle parti. Le precedenti dichiarazioni saranno utilizzabili come prova dei fatti in esse affermati unicamente nei confronti delle persone che parteciparono all'udienza preliminare, mentre contro le altre parti saranno utilizzabili solo per l'accertamento della credibilità del teste; quando vi è consenso fra le parti all'acquisizione delle precedenti dichiarazioni (art. 500, comma 7 c.p.p.). Ed in tal caso le precedenti dichiarazioni saranno utilizzabili come prova dei fatti in esse affermati;

La specifiche garanzie predisposte dall'art. 498, comma 4 del codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989 hanno quindi il limite di riferirsi alla fase dibattimentale, solo in seguito esse vengono applicate per via analogica alla fase delle indagini preliminari.

E' con la legge n. 66 del 1996 che si assiste a due importanti novità in relazione alla testimonianza del minore, innanzitutto l'art. 13 aggiunge il comma 1 bis all'art. 392 c.p.p., "Casi" di incidente probatorio, prevedendo che "nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1". Tale modifica comporta una complessiva e radicale ridefinizione delle modalità di raccolta della testimonianza da una persona minore degli anni 16, infatti anticipa alla fase preliminare l'attività che di regola si svolge in dibattimento, con tutte le sue garanzie. Tra quest'ultime la presenza del giudice chiamato non solo a decidere sull'ammissibilità dell'atto, ma anche a stabilire, come dispone il nuovo art. 398, comma 5 bis c.p.p., "il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno". In ciò è compresa anche la scelta del luogo ritenuto più idoneo: "A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice dove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore". Viene introdotto anche l'obbligo di documentazione delle dichiarazioni testimoniali attraverso mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e il deposito di tutti gli atti di indagine compiuti, di cui le parti hanno diritto di ottenere la copia (art. 393, comma 2 bis e art. 398, comma 3 bis c.p.p.).

Tale soluzione soddisfa due importanti esigenze: da un lato anticipa il contraddittorio evitandone così, per quanto possibile, le inevitabili alterazioni inquisitorie, e dall'altro predispone mezzi di tutela del minore maggiori di quelli previsti dall'art. 498, comma 4 c.p.p.^[226].

Infine, sempre a tutela del minore, il comma 6 della legge n. 296/98 che integra la legge n. 66/96 aggiunge all'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

La stessa legge estende ai reati c.d. di pedofilia e a quelli in materia di violenza sessuale il contenuto e la regola dell'art. 190-bis, il testimone minore di 16 anni che sia stato già sentito in incidente probatorio nell'ambito di un procedimento penale per quei particolari reati espressamente indicati, non deve essere sottoposto ad esame dibattimentale, a meno che esso riguardi fatti o circostanze diverse da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano "assolutamente necessario" (art. 190, comma 1-bis c.p.p.). Anche in questo caso la disposizione trova giustificazione nella tutela della integrità fisica, mentale e psichica di colui che, trovandosi in uno stadio evolutivo della sua personalità, riceverebbe un danno sicuro dal dover rievocare ripetutamente episodi traumatici.^[227]

4.2 LE MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA

La centralità della testimonianza del minore vittima nell'accertamento di abuso, data dalla difficoltà, nella maggior parte dei casi, che ci siano indicatori obiettivi della violenza, e l'esigenza di ridurre i casi di falsi positivi e falsi negativi hanno spinto gli studiosi a mettere a punto tecniche idonee per l'interrogatorio del bambino.

Infatti oltre alle capacità professionali dell'esperto assume grande importanza la modalità con cui viene sentito il testimone. La modalità d'esame può essere determinante soprattutto quando il testimone è un minore. I bambini piccoli non hanno ancora appreso lo schema convenzionale che sta alla base della rievocazione di eventi passati e, quindi, il racconto che si ottiene dipende dalle domande con cui gli adulti guidano i loro ricordi^[228].

Prima di intervistare un minore come testimone, dovrebbero essere cercate quante più informazioni possibili relative al suo sviluppo linguistico, cognitivo e comunicativo e al suo grado di maturità sociale, fisica e sessuale in modo da pianificare al meglio i criteri dell'intervista^[229]. Se quest'ultima è stata ben pianificata e ben condotta, ciò dovrebbe ridurre il bisogno di ripeterla.

La ricerca psicologica degli ultimi anni ha confermato che i bambini, anche molto piccoli, sono in genere capaci di offrire un resoconto utile degli eventi a condizione che vengano intervistati in modo appropriato.

4.2.1 Memorandum of Good Practice

Consapevoli della necessità di porre al bambino domande che lo aiutino a ricordare ma che non producano interferenze con i suoi ricordi originari, un gruppo di professionisti, sotto l'egida di due importanti dipartimenti del governo inglese, lo Home Office e il Department of Health, ha elaborato il "*Memorandum of Good Practice on Video Recorded Interviews with Child Witnesses for Criminal Proceedings*", contenente le linee direttive da utilizzare affinché il racconto di un minore, dal vivo o videoregistrato, possa essere utilizzato nel contesto giudiziario^[230].

Questo importante documento, pubblicato nel 1992 e basato sul consenso degli esperti e sui dati della ricerca, dà indicazioni sulle modalità che devono essere seguite nell'intervistare un minore, sulla strutturazione dell'intervista, sulle condizioni necessarie perché un tribunale possa accettare l'ammissione di una videoregistrazione e sulle norme legali che devono essere rispettate affinché possa valere come prova.

Il Memorandum sostiene come sia fondamentale procedere all'intervista del minore con la massima tempestività possibile per ridurre al minimo l'introduzione di informazioni suggerite ed evitare che il bambino dimentichi parte di ciò che è accaduto.

A tali scopi è opportuno inoltre videoregistrare l'intervista per offrire le medesime possibilità di verifica ai diversi operatori e per ridurre il numero delle interviste.

Per rassicurare il minore, va prestata attenzione anche all'ambiente in cui si svolge l'esame testimoniale, esso dovrebbe essere un luogo accogliente, quieto, privato e confortevole^[231].

Riguardo al modo di raccogliere le informazioni dal minore, questo documento raccomanda di seguire un preciso schema distinto in quattro fasi. Prima di tutto è necessario fare una pianificazione dell'intervista, in modo da fornire al bambino l'opportunità di descrivere cosa è successo con le sue parole, per poi procedere con domande generali e aperte fino ad arrivare a porre domande specifiche e chiuse^[232].

La prima fase essenziale di un'intervista con un minore testimone è stabilire un adeguato rapporto tra il bambino e l'intervistatore. Il minore deve essere aiutato a sentirsi sicuro e rilassato. Questa fase è inoltre importante per conoscere le caratteristiche del bambino, per quanto riguarda sia le capacità linguistiche che quelle cognitive. Il bambino viene invitato a raccontare qualcosa dei suoi passatempi o di altri argomenti "neutri" rispetto all'argomento "abuso".

Al termine di questa fase l'intervistatore dovrebbe cercare di spiegare al bambino i motivi del colloquio, mostrandogli gli strumenti utilizzati (telecamere, registratore).

La seconda fase consiste in una rievocazione libera da parte del bambino dei fatti e delle informazioni che è in grado di riferire, con le sue parole, in risposta a domande aperte e mai forzanti o suggestive. Dunque il ruolo dell'intervistatore è quello di facilitare la narrazione e non di guidarla. Al bambino deve essere concesso di procedere a suo modo e secondo i suoi tempi, accettando pause, divagazioni ed elaborazioni anche di dettagli irrilevanti per le indagini. L'intervistatore, dunque, deve resistere alla tentazione di parlare appena il bambino sembra aver finito (va rispettata la regola del "tempo d'attesa") e deve riuscire a tollerare le pause (anche quelle prolungate), i silenzi e quelli che possono apparire i resoconti di informazioni irrilevanti resi dal bambino ^[233].

Nella terza fase vengono proposte domande di approfondimento di quanto già narrato. Poiché i bambini, pur essendo in grado di dare resoconti attendibili, raramente riferiscono i dettagli e le informazioni che l'adulto o il bambino più grande sono in grado di dare, spesso occorre fare al minore delle domande, ma la loro forma deve sempre essere aperta e devono sempre essere formulate in modo da far capire che viene accettata l'eventualità di non riuscire a ricordare o di non sapere la risposta.

Al minore deve essere posta soltanto una domanda per volta. Il linguaggio utilizzato in ogni domanda deve essere appropriato al bambino che si sta intervistando. Di rado, o forse mai, potrebbe essere appropriato un linguaggio adulto: le proposizioni devono essere semplici e non ambigue, evitando le doppie negazioni o altre costruzioni confusionarie. L'intervistatore deve avere un'approfondita conoscenza delle competenze mnestiche, linguistiche e cognitive che può avere un bambino di una data età per garantire una corrispondenza tra gli intenti di chi intervista e il modo in cui il bambino percepisce l'intervista.

Alcune domande che utilizzano la parola «perché» possono essere interpretate dai bambini come se ci fosse l'intenzione di attribuire loro colpa e responsabilità e quindi dovrebbero essere evitate.

Allo stesso modo va evitato di ripetere una domanda subito dopo che un bambino ha risposto, dal momento che ciò può essere interpretato dai minori come una critica alla risposta già data e indurre, quindi, a dare una risposta diversa. Il ripetere una domanda troppo presto può far sì che il bambino tenda a pensare di aver dato in precedenza una risposta sbagliata e cambi quindi la sua risposta in una che pensa sia quella che l'intervistatore vuole sentire. Quando si vuole ripetere una domanda già fatta, è preferibile dire con chiarezza al bambino che è una ripetizione, così lui sarà più tranquillo nel rispondere.

E' necessario anche chiarire al bambino che nel caso in cui ci siano domande di cui non conosce la risposta può rispondere "non so" o "non ricordo".

Inoltre gli adulti ritengono, sbagliando, che anche i bambini siano in grado di sapere quali siano le informazioni rilevanti. Questi, generalmente, non lo sanno ed è per questo che può essere necessario rivolgere domande specifiche, purché non suggestive, per dare modo al bambino di riportare la sua attenzione sul punto focale della vicenda.

In un successivo momento di questa fase è possibile fare uso di domande chiuse, lasciando una limitata libertà di risposta. Solo alla fine della fase delle domande si potranno porre con estrema cautela, ma solo se necessario, domande inducenti, principalmente allo scopo di sondare il livello di suggestionabilità del minore ^[234].

La quarta fase prevede la chiusura dell'intervista. L'intervistatore deve controllare con il bambino di aver capito bene le parti essenziali del racconto e deve evitare di utilizzare un linguaggio adulto al quale il bambino potrebbe aderire senza capire il significato delle parole.

In tale fase è importante che il bambino riacquisti la tranquillità emotiva che può aver perso nel raccontare eventi traumatici, a questo scopo l'intervistatore dovrà tornare su argomenti neutri come quelli iniziali.

4.2.2 *Step-Wise Interview*

Una procedura rappresentativa del metodo proposto dal *Memorandum of Good Practice*, che gli psicogiuristi considerano idonea a raggiungere buoni risultati, è la cosiddetta *Step-Wise Interview* o "Intervista Graduale", elaborata dal Prof. Yuille [\[235\]](#), un esperto canadese in testimonianza infantile, in collaborazione con psicologi, operatori sociali, polizia e pubblici ministeri.

Questa procedura combina la conoscenza più aggiornata in tema di psicologia evolutiva con le tecniche di memoria che possono aiutare il minore a ricordare e riferire gli eventi collegati ad un episodio di abuso sessuale [\[236\]](#). Il suo scopo è quello di:

1. ridurre al minimo le interviste;
2. ridurre al minimo il trauma dell'investigazione per il bambino;
3. massimizzare la quantità di corrette informazioni ottenibili dal bambino;
4. minimizzare il rischio di contaminazione che l'intervista può avere sulla memoria che il bambino ha dell'evento;
5. garantire e poter dimostrare l'integrità e la correttezza del processo investigativo e consentire un controllo di "qualità" della valutazione conclusiva.

L'intervista dovrebbe avere per protagonisti unicamente il bambino e l'intervistatore. Tuttavia ci sono situazioni in cui è necessaria o opportuna la presenza di altre figure, quali operatori sociali o funzionari di polizia. È assolutamente sconsigliata la presenza al colloquio di altri adulti coinvolti nella vicenda, come terapeuti o genitori, la cui presenza potrebbe compromettere l'integrità della procedura e rendere difficile al bambino l'elaborazione dei dettagli della vicenda. È inoltre da evitare qualsiasi iniziativa da parte dell'intervistatore di stabilire un contatto fisico con il minore, ad esempio prendendolo in braccio.

La *Step-Wise Interview* prevede nove fasi [\[237\]](#), che devono essere scrupolosamente attuate in successione:

1. Creare un buon rapporto con il bambino.
2. Chiedere al bambino di raccontare due eventi specifici della sua vita (ad es. una festa di compleanno e un viaggio con i parenti).
3. Accertarsi che il minore dica la verità, appurando, soprattutto se è piccolo, che riesca a discriminare tra realtà e fantasia.
4. Introdurre l'argomento d'interesse.
5. Fase della narrazione libera.
6. Fase delle domande generali, che dovranno partire solo da informazioni precedentemente fornite dal bambino.
7. Fase delle domande specifiche (solo se necessarie), servono per chiarire ed approfondire risposte precedenti.
8. Strumenti d'aiuto (solo se necessari), come le bambole anatomiche e i disegni, specialmente con i bambini piccoli.
9. Conclusione dell'intervista, chiedendo eventualmente al bambino se ha altro da aggiungere e ringraziandolo.

Lo scopo dell'intervistatore è quello di ottenere un massimo di informazioni senza fare ricorso a tecniche che inducono risposte non corrette. L'ottimizzazione del risultato dipende direttamente dal modo in cui verranno formulate le domande

e dalla consapevolezza che i bambini, soprattutto se molto piccoli, ritengono di dover dare sempre una risposta, arrivando fino ad inventarla.

Osserviamo che, dopo la testimonianza verbale, è prevista una fase eventuale, in cui può essere utile usare delle strumenti, bambole anatomiche e disegni, che possono massimizzare l'apporto d'informazioni fornite dal minore o che permettano ai bambini reticenti di parlare delle loro esperienze servendosi di uno stile d'intervista meno diretto. Tuttavia il loro impiego e il modo di interpretarne i risultati sono tuttora oggetto d'indagine e di disputa tra differenti autori.

4.2.3 Le bambole anatomiche

L'utilizzo delle bambole con dettagli anatomici (*Anatomic Dolls*) è una delle tecniche di indagine complementari all'intervista verbale ed è molto diffuso, soprattutto in America ed in Inghilterra, nella rilevazione dei casi di sospetto abuso sessuale soprattutto di bambini in età prescolare.

Le prime bambole anatomiche sono state fabbricate nell'Oregon da Minima Designs e dalle industrie Analeka nel 1978, all'inizio difettavano di molte caratteristiche ritenute importanti dai professionisti, oggi invece diverse caratteristiche sono presenti nella maggior parte delle bambole (Boat e Everson, 1993^[238]).

Tali bambole sono considerate utili per rendere meno traumatico il coinvolgimento del minore in ambito giudiziario. Questa tecnica consiste nel dare al bambino due bambolotti sessuati, maschio e femmina, chiedendogli di mostrare quello che è successo^[239].

Utilizzando queste bambole, viene data al bambino l'opportunità di "agire l'evento abuso" piuttosto che raccontarlo, evitando, quindi, eventuali problemi di linguaggio e di imbarazzo (Ceci e Bruck, 1993^[240]) e facilitando quindi la discussione e le spiegazioni da parte di quei bambini che trovano difficoltà ad esprimersi.

Il *Memorandum* afferma che il loro utilizzo non dovrebbe formare una parte rilevante delle prove presentate in tribunale, soprattutto quando è necessario interpretare i gesti del bambino con le bambole^[241].

Possono essere identificate sette funzioni relativamente diverse delle bambole anatomiche nella valutazione dell'abuso sessuale (Everson e Boat, 1994^[242]):

1. elemento di conforto: le bambole possono aiutare a creare un'atmosfera più rilassata;
2. rompigghiaccio: come punto di partenza della conversazione sull'argomento della sessualità, nel senso che le bambole possono aiutare il bambino a focalizzare l'attenzione su tale argomento;
3. modello anatomico: uno degli usi più comuni delle bambole è quello di modello anatomico per valutare i nomi che il bambino assegna alle varie parti del corpo;
4. aiuto dimostrativo: questa funzione è quella più largamente accettata e consiste nell'aiutare il minore a "mostrare" piuttosto che a "dire" ciò che è accaduto;
5. stimolo per la memoria/schermo diagnostico: la prima funzione indica che l'esposizione alle bambole può essere utile nel provocare nel bambino il richiamo di specifici eventi di natura sessuale, determinando in particolare rilevazioni spontanee. A questo proposito è emersa la critica secondo la quale l'esposizione ai genitali delle bambole potrebbe indurre il minore a fantasticare e quindi a modificare la realtà.

La funzione di schermo diagnostico, invece, si basa sulla premessa che l'esposizione alle bambole, come supporto, possa fornire al bambino l'opportunità di rivelare spontaneamente la sua conoscenza o il suo interesse sessuale;

6. test diagnostico: l'uso delle bambole anatomiche come un test diagnostico si basa sull'ipotesi che i bambini sessualmente abusati interagiscono e giocano con le bambole in maniera significativamente diversa dai bambini non abusati^[243]. Anche tale funzione è priva di alcun rilievi scientifico e non esistono dati che la confermino.

L'unica funzione non controversa di tali bambole è quella di utilizzarle come strumento per verificare la conoscenza del corpo umano in qualunque sua parte, delle relative funzioni e dei rispettivi nomi^[244].

Ciò su cui la maggior parte degli autori è d'accordo è la necessità di non sollecitare il bambino a mettere in atto quello che gli è accaduto con la bambola, se prima non lo ha raccontato verbalmente.

Tra i vari problemi derivanti dall'utilizzo di tali bambole, uno dei più gravi è la mancanza di codificate regole standardizzate e accolte dagli operatori per utilizzo di tali strumenti (non esistendo né un protocollo standard, che renda affidabile la procedura, né un set di bambole standard), ciò lascia un ampio margine di autonomia soggettiva nell'uso delle bambole da parte degli esperti. Diretta conseguenza è la difficoltà di discriminare con sicurezza i bambini abusati da quelli che non lo sono.

Nella letteratura di psicologia vi è infatti la mancanza di un confronto tra risposte date da quei bambini vittime di un sospetto abuso sessuale con quelle di quei bambini per i quali tale sospetto non c'è stato. Senza tale confronto di dati è difficile poter interpretare con certezza le risposte dei minori testimoni di abusi sessuali.

La critica più forte all'utilizzo di tali strumenti consiste nella loro alta potenzialità suggestiva in grado di stimolare fantasie sessuali o di altro tipo^[245], incoraggiando così il gioco sessualizzato anche nei bambini che non hanno subito un abuso sessuale. Yuille (1988^[246]) ha commentato "forse il maggior problema legato alle bambole è la loro suggestività".

Numerose ricerche inoltre hanno messo in relazione lo sviluppo cognitivo e, in particolare, l'incapacità dei bambini più piccoli di sviluppare rappresentazioni simboliche con l'uso delle bambole anatomicamente corrette, essi infatti appaiono piuttosto confusi rispetto all'uso rappresentativo di quest'ultime^[247].

In un recente studio sull'argomento (Wolfner et al^[248], 1993) si arriva alla conclusione che l'uso delle bambole anatomiche di per sé non aiuta ad accertare gli abusi sessuali e che non esistono prove scientifiche che giustificherebbero una diagnosi di abuso sulla base del gioco con queste bambole.

Si riafferma il principio secondo cui, anche in relazione a questa pratica, la tecnica della prassi dovrebbe seguire ciò che emerge dalla ricerca scientifica, e non precederla, in particolare in questi casi dove una diagnosi non corretta può portare ad effetti devastanti sulla vita delle persone.

Ancora altre critiche provengono da Everson e Boat (1994^[249]), essi rilevano altri errori correlati all'utilizzazione delle bambole anatomiche: l'aumento delle domande suggestive e interpretazioni eccessive e affrettate nel processo di valutazione a discapito dell'integrazione con informazioni provenienti da altre fonti.

4.2.4 L'intervista cognitiva

L'intervista cognitiva (o IC) è una procedura sviluppatasi negli USA dagli psicologi Ed Geiselman (University of California, Los Angeles) e Ron Fisher (Florida International University) nel 1984^[250], per aiutare ufficiali di polizia o altri professionisti ad ottenere resoconti più completi ed accurati da un testimone.

Questa tecnica è basata su due principi psicologici riguardanti il ricordo ed il recupero d'informazioni dalla memoria:

1. La traccia di memoria è costituita da molti elementi; più numerosi sono gli elementi che concorrono al recupero della traccia, maggiore è la possibilità di ricordare l'informazione;

2. Ci sono numerosi metodi per recuperare dalla memoria un evento, per cui informazioni non accessibili con una tecnica possono esserlo con un'altra.

Nella sua forma originale la IC comprende quattro principali tecniche di rievocazione^[251], che si ispirano ai suddetti due principi:

1. Ricostruire mentalmente il contesto fisico e personale esistito al momento del fatto per riuscire così ad aumentare l'accessibilità dell'informazione conservata in memoria. Questa strategia di memoria si basa sul principio della specificità della codifica di Tulving (Tulving e Thomson^[252], 1973): il ritorno alla situazione in cui è avvenuta la codifica aumenta la possibilità di recupero dell'informazione^[253].

Sebbene questo non sia un compito facile, l'intervistatore può aiutare il testimone chiedendogli di recuperare un'immagine o un'impressione circa le caratteristiche ambientali della scena originale (per esempio la disposizione degli oggetti nella stanza), per poi commentare le reazioni emozionali e le sensazioni avute in quel momento (sorpresa, rabbia, ecc.) e descrivere qualsiasi suono, odore e condizioni fisiche (caldo, umido, fumo, ecc.) che fossero presenti nel contesto in cui si è svolto il fatto^[254].

2. Chiedere al testimone di riportare tutto quello che ricorda, incluse le informazioni parziali; queste potranno essere utili per riuscire a collegare i vari dettagli dello stesso fatto forniti da altri testimoni o dallo stesso soggetto ma in momenti diversi.

3. Chiedere al soggetto cambiare l'ordine cronologico di narrazione dell'evento, partendo dalla fine e tornando all'inizio oppure iniziando a metà. I testimoni ritengono di dover cominciare dall'inizio ed è ciò che di solito viene loro chiesto. Invece l'intervista cognitiva permette un tentativo di recupero dell'episodio dalla memoria profondo e completo, incoraggiando i testimoni a ricordare il fatto in ordine diverso, iniziando ad esempio dalla fine, o dalla metà e dall'episodio più memorabile.

4. Chiedere all'intervistato di ricordare partendo da punti di vista diversi. Con questa tecnica si cerca di incoraggiare il testimone a guardare il fatto come se fosse stato un altro soggetto: lo scopo è quello di aumentare la quantità di dettagli del racconto.

Tuttavia esistono molti dubbi sul cambio di prospettiva, in particolare a causa della possibilità che questo porti a ricordi fittizi. Nulla è stato sperimentato scientificamente, i dati attuali sono incerti e da un punto di vista legale i risultati ottenuti tramite questa tecnica non possono essere accettati.

Le maggiori critiche alla intervista cognitiva così elaborata riguardano la mancanza di preparazione dell'intervistatore, il numero eccessivo di domande chiuse e tendenziose, continue interruzioni del testimone.

In seguito Fisher e Geiselman (1992^[255]) hanno così proposto una seconda versione migliorata della IC, ICM (Intervista Cognitiva Migliorata), che prevede l'integrazioni con aspetti della psicologia sociale, per facilitare il rapporto tra intervistatore e intervistato.

Inoltre la ICM prevede, secondo gli autori, l'esigenza di un addestramento appropriato degli intervistatori, a cui è richiesto un impegno cognitivo maggiore.

Le quattro strategie descritte vanno poi inserite all'interno della struttura dell'intervista cognitiva che comporta cinque fasi successive:

1. Introduzione;
2. Spiegazione dello scopo dell'intervista;

3. Narrazione aperta (uso delle strategie 1 e 2);
4. Fase delle domande;
5. Fase di ulteriore recupero delle informazioni (uso delle strategie 3 e 4);
6. Chiusura dell'intervista.

Nonostante l'introduzione delle componenti sociali molti dubbi rimangono ancora in un acceso dibattito che vede quali maggiori punti deboli dell'intervista cognitiva: la variabilità della sua utilizzazione in relazione agli eventi, può essere utilizzata solo con intervistati che accettino di cooperare, perché non serve a diminuire la resistenza di chi tema di parlare, richiede più tempo dell'intervista standard e infine tale intervista basa la sua efficacia sulle buone capacità cognitive dell'intervistatore, in termini di memoria, attenzione e flessibilità. Il suo fondamento quindi nulla ha a che vedere con teorie scientificamente provate, ancora una volta ci troviamo di fronte alla pretesa di voler attribuire una valenza certa a tecniche che non hanno avuto una falsificazione scientifica e quindi non possono costituire un valido elemento di valutazione.

4.2.4.1 L'intervista cognitiva nella testimonianza infantile: ostacoli e limiti.

L'intervista cognitiva è nata per essere utilizzata con gli adulti, ma la sua estensione ai bambini testimoni o vittime di un reato è stata prevista da Geiselman e Padilla (1988)^[256], i quali hanno individuato anche una serie di criteri nuovi nel caso di utilizzazione in ambito evolutivo.

In particolare l'intervistatore deve dire chiaramente al bambino di rispondere solo con ciò che ricorda senza inventare nulla, specificando che esiste la possibilità di rispondere "non so" o "non ricordo" a qualsiasi domanda (fase di preparazione dell'intervista); deve poi chiedergli di ricostruire mentalmente il contesto ambientale e personale in cui è avvenuto l'evento (fase del racconto libero); segue poi la fase delle domande specifiche, in cui è importante usare un linguaggio semplice e frasi brevi e infine la fase di ulteriore recupero delle informazioni, l'intervistatore chiede al bambino di cambiare l'ordine di narrazione degli eventi.

La tecnica del cambiamento di prospettiva viene raramente utilizzata con i bambini, specie se molto piccoli perché richiede abilità cognitive molto complesse.

Partendo dalla considerazione che anche nei confronti degli adulti l'intervista cognitiva dà risultati tutt'altro che certi, occorre tenere presente che i problemi maggiori esistono nell'impiego dell'intervista cognitiva con i bambini, in particolare con i bambini più piccoli.

In primo luogo, i bambini più piccoli (di sei-sette anni) hanno maggiore difficoltà a comprendere le tecniche di ricordo proposte dalla forma dell'intervista cognitiva, essi non sono in grado di ricordare cambiando l'ordine cronologico o la prospettiva. Alcuni autori sembrano individuare negli otto anni di età il limite inferiore sotto il quale l'uso dell'intervista non dà risultati soddisfacenti (Saywitz et al.^[257], 1992).

Tenuto conto inoltre che non è possibile tracciare momenti di passaggio precisi da un grado di sviluppo intellettuale a quello successivo in relazione solo all'età anagrafica, ma che è necessario considerare l'individualità del soggetto che si vuole sottoporre all'intervista, bisogna concludere che, per decidere se sottoporre o meno il bambino all'intervista cognitiva, si devono esaminare nel caso concreto il grado di sviluppo cognitivo e linguistico, l'abilità nel raccontare e nel gestire il ricordo di eventi passati, nonché la presenza di una memoria ben strutturata^[258].

In secondo luogo, nei bambini l'impiego di tale tecnica può accrescere il numero di confabulazioni ed errori. In terzo luogo, tale procedura può anche determinare un aumento nelle caratteristiche delle richieste poste ai minori, per cui essi

tendono ad aumentare le risposte date solo per far piacere all'intervistatore. Un quarto argomento è costituito dal fatto che il successo di questa tecnica dipende largamente dall'abilità dell'intervistatore nello spiegare in modo adeguato ai bambini intervistati le tecniche da usare. Infine, l'uso efficace di tale intervista dipende dalla capacità dell'intervistatore di costruire un rapporto con il bambino.

Attualmente chi svolge colloqui o interviste con testimoni minori dovrebbe utilizzare l'intervista cognitiva solo quando abbia raggiunto un pieno livello di comprensione di questa procedura complessa ^[259].

Nonostante tutta la prudenza e le cautele nell'utilizzo di tale intervista con i bambini, essa non riesce a soddisfare quei requisiti di scientificità e validità da poter essere considerata strumento totalmente affidabile nella testimonianza del minore.

4.3 LE TECNICHE DI VALIDAZIONE

4.3.1 *La Statement Validity Analysis*

Di fronte alla testimonianza del minore vittima di abuso sessuale possono essere fatte due diverse valutazioni. Per differenziare l'analisi del contenuto della deposizione del testimone dal giudizio completo sulla credibilità di essa, sono stati introdotti i termini *Criteria-Based Content Analysis* (CBCA, cioè l'analisi del contenuto basata su determinati criteri) e *Statement Validity Assessment* (SVA, cioè l'esame della validità della deposizione). Il CBCA si riferisce all'analisi della deposizione del minore e utilizza una serie di criteri predefiniti. Il SVA si riferisce alla completa procedura diagnostica, che include anche i risultati del CBCA.

La SVA è uno sviluppo della *Statement Reality Analysis*, tecnica ideata negli anni '50 in Germania da un noto psicologo tedesco Udo Undeutsch (1967) per rispondere alla necessità di un metodo di valutazione che permettesse di giudicare la validità delle accuse di abuso sessuale rilasciate da minori. Tale tecnica, così come quelle che ne sono derivate, si basa sull'ipotesi (detta "ipotesi di Undeutsch") secondo la quale le dichiarazioni basate sull'esperienza diretta di alcuni eventi differiscono per contenuto e per qualità dalle dichiarazioni che non sono basate su eventi reali, ma sono frutto di fantasia, finzione o coercizione/induzione ^[260].

Alla fine degli anni '80 Yuille, Steller, Koehnken e Raskin hanno apportato modifiche alla SRA e sono giunti ad elaborare la *Statement Validity Analysis*.

Questo strumento si compone di tre parti: una procedura d'intervista semistrutturata, una procedura di analisi delle dichiarazioni e una lista di controllo della validità.

La SVA contiene l'intera procedura diagnostica in cui vengono integrate le informazioni provenienti da più fonti.

Lo scopo dell'intervista è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni dettagliate e circostanziate. La raccolta può portare a dati più attendibili se prima del colloquio il conduttore acquisisce tutti i dati relativi al caso (risposti medici, relazioni di altri professionisti, valutazioni inerenti lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino e la sua storia familiare). Da tutta questa serie di elementi il conduttore deve poter sviluppare una serie di ipotesi alternative che saranno convalidate o disattese durante i colloqui ^[261]. Nella maggior parte dei casi però, secondo la pericolosa ottica verificazionista, il conduttore lavora sull'unica ipotesi della colpevolezza, cercando quindi conferme al suo sospetto.

L'intervista prevede di base una esposizione libera dei fatti inerenti sia circostanze neutre che il fatto oggetto di indagine in modo da valutare le capacità comunicative e linguistiche del bambino e favorire un clima disteso e di fiducia. La rievocazione libera offre dati più corretti ma meno precisi e numerosi di quelli che si raccolgono con le domande dirette.

Quest'ultime possono essere utilizzate in una seconda fase se il materiale precedentemente raccolto richiede chiarimenti o specificazioni. Tali domande non devono comunque toccare argomenti che non siano già stati trattati dal bambino nel suo racconto (ad esempio non far riferimento alla presenza di persone che il bambino non ha mai nominato e di cui il conduttore ha avuto notizia da altre fonti).

Nella fase conclusiva si riassumono al bambino i punti salienti del suo racconto per dargli la possibilità di correggere eventuali errori e lo si rassicura sull'importanza e utilità del suo racconto.

Una volta ottenuto un racconto dei fatti da parte della potenziale vittima, la SVA prevede di sottoporre questo materiale ad una 'attenta analisi del contenuto, compiuta attraverso un metodo che si chiama *Criteria-Based Content Analysis* (CBCA). Questo strumento di analisi viene applicato sulla videoregistrazione e trascrizione dell'intervista. Esso si basa sull'"ipotesi di Undeutsch" ed è stato poi organizzato e sistematizzato da Steller e Koehnken^[262] (1989) in specifici criteri; l'analisi del contenuto delle dichiarazioni infatti, è effettuata in base a 19 criteri, chiamati "criteri di contenuto", raggruppati in 5 categorie che, essendo ritenuti indicatori di realtà, dovrebbero differenziare le testimonianze vere da quelle false (vedi tabella 4.3.1).

La presenza dei criteri indica la possibilità che l'evento riportato possa essere realmente accaduto; la loro assenza, invece, non indica necessariamente che la dichiarazione sia falsa. Non esiste un numero minimo di presenza dei criteri per poter valutare la validità della testimonianza: più sono i criteri soddisfatti (sia quantitativamente che qualitativamente), più aumenta la possibilità che l'evento riportato sia vero.

Per ogni criterio viene data una valutazione su tre livelli: presente, assente e fortemente presente. Deve essere dunque compiuta una valutazione generale della testimonianza alla luce dei criteri soddisfatti.

Un primo limite di tale metodo consiste nel fatto che la valutazione effettuata con il CBCA è solo di tipo qualitativo e mancano regole precise sul grado di soddisfacimento dei criteri di contenuto nella deposizione. Si aggiunge la constatazione che alcuni criteri non sono definiti con precisione e sarebbe necessario fornire una più chiara spiegazione del loro significato.

Al momento attuale non esistono regole formalizzate per combinare i diversi criteri e determinare i punteggi critici in grado di differenziare le dichiarazioni vere da quelle false. Non è, cioè, possibile dedurre la credibilità di una deposizione solo sulla base del numero dei criteri soddisfatti, dal momento che ognuno di essi è caratterizzato da una diversa rilevanza (Steller^[263], 1989). La ricerca futura dovrebbe essere indirizzata verso la valutazione dello specifico potere di differenziazione dei singoli criteri o di combinazione di essi. Inoltre esiste la necessità che sia fatta ricerca su campioni più ampi perché venga mostrata la relazione tra fattori quali l'età, la complessità dell'abuso sessuale, la storia processuale, e i criteri di contenuto (Ghetti e Agnoli, 1998).

In relazione ai bambini, soprattutto in età prescolare, la valutazione deve essere effettuata considerando lo sviluppo cognitivo e le abilità linguistiche. Inoltre molti studi hanno dimostrato che i criteri si presentano in modo diverso in relazione all'età del bambino (Mazzoni, 2000), è quindi necessario che esista un accordo tra i giudici^[264] diversi nell'esame dei vari criteri. Attualmente la mancanza di tale accordo rende inaffidabile nei confronti dei bambini l'utilizzo del CBCA, se non a rischio di commettere gravi errori nel valutare la realtà del caso.

A ciò si aggiunge che ancora pochi sono quelli che hanno ricevuto un addestramento all'impiego del C.B.C.A. che sia adeguato e proposto da persone competenti. Molti, o quasi tutti, si sono improvvisati esperti, senza capire quanto possa essere pericoloso utilizzare nella vita reale e in un contesto così delicato e foriero di terribili conseguenze, uno strumento di cui non si conosce molto e che non si è preparati ad impiegare. Inoltre occorre sottolineare la differenza profonda in termini delle possibili conseguenze, tra l'impiego del C.B.C.A. a fini di ricerca e il suo impiego nei tribunali^[265].

Allo stato attuale sembra che sia lasciato ancora troppo spazio al bagaglio culturale personale dei singoli "applicatori" della metodologia^[266].

Infine per organizzare un giudizio complessivo sulla deposizione è stata elaborata una *Validity Checklist* che consente di ottenere informazioni da aggiungere alla valutazione della qualità della dichiarazione effettuata con il C.B.C.A. L'esame della validità consiste in un procedimento guidato da intenti di falsificazione, piuttosto che di conferma di un'ipotesi, che serve da contrappeso rispetto ai risultati del C.B.C.A. Rappresenta una sorta di garanzia di correttezza del giudizio, dal momento che impedisce di giungere a conclusioni definitive prima di aver considerato bene tutti gli elementi.

In particolare, questo strumento investigativo da affiancare ad C.B.C.A. comprende fattori relativi alle dichiarazioni testimoniali e fattori investigativi. I fattori relativi alle dichiarazioni testimoniali comprendono: caratteristiche psicologiche, caratteristiche dell'intervista e motivazione. I fattori relativi alle questioni investigative comprendono: la coerenza con le leggi della natura, coerenza con altre affermazioni, coerenza con altre prove.

Tabella 4.3.1 I 19 criteri della CBCA

CRITERIA-BASED CONTENT ANALYSIS
<p>CATEGORIA 1: "CARATTERISTICHE GENERALI "</p> <p>1. <i>Struttura logica</i>: coerenza e consistenza del racconto;</p> <p>2. <i>Produzione non strutturata</i>: assenza di una schema rigido di esposizione;</p> <p>3. <i>Quantità di dettagli</i>: elementi descrittivi inerenti luoghi, persone, oggetti, azioni e tempi;</p> <p>CATEGORIA 2: "CONTENUTI SPECIFICI"</p> <p>4. <i>Inserimento in un contesto</i>: connessioni spazio-temporali con elementi di vita quotidiana;</p> <p>5. <i>Descrizioni di interazioni</i>: concatenazione degli eventi (secondo lo schema Azione-Reazione-Azione);</p> <p>6. <i>Riproduzione di conversazioni</i>: racconto di conversazioni o parti di esse riferite in forma di discorso diretto;</p> <p>7. <i>Complicazioni inaspettate durante l'evento critico</i>: descrizione di avvenimenti che possono compromettere lo svolgersi degli eventi;</p> <p>CATEGORIA 3 "PARTICOLARITÀ DI CONTENUTO"</p> <p>8. <i>Dettagli insoliti</i>: dettagli che possono riferirsi solo alla situazione oggetto di esame in quanto molto specifici e insoliti;</p> <p>9. <i>Dettagli superflui</i>: elementi che arricchiscono il racconto ma che non lo modificano nella sostanza</p> <p>10. <i>Dettagli fraintesi riportati accuratamente</i>: dettagli che il bambino non comprende ma il cui significato</p>

è chiaro all'intervistatore;

11. *Associazioni esterne collegate*: racconti di eventi di natura sessuale

collegati in qualche modo all'atto di abuso ma non relativi a quello in oggetto;

12. *Descrizione dello stato mentale soggettivo*: presenza di sentimenti emozioni e pensieri nel racconto;

13. *Attribuzione di uno stato mentale all'accusato*: presenza di sentimenti emozioni e pensieri nel racconto riferiti all'accusato;

CATEGORIA 4: "CONTENUTI RELATIVI ALLA
MOTIVAZIONE"

14. *Correzioni spontanee*: presenza di chiarimenti e di correzioni spontanee;

15. *Ammissione di mancanza di memoria*: consapevolezza di non essere in grado di riferire gli eventi in modo perfetto;

16. *Emergere di dubbi sulla propria testimonianza*: presenza di perplessità nel bambino rispetto alla credibilità del suo racconto;

17. *Auto-deprecazione*: considerazioni del bambino rispetto a suoi comportamenti sbagliati o inappropriati relativamente al fatto;

18. *Perdonare l'accusato*: presenza di affermazioni tendenti a giustificare o spiegare il comportamento dell'accusato;

CATEGORIA 5: "ELEMENTI SPECIFICI DELL'OFFESA"

19. *Dettagli caratteristici dell'atto di abuso*: presenza di elementi specifici confrontabili e inseribili nel quadro di riferimento teorico del comportamento di abuso.

4.3.2 La Validation

Per riuscire ad accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale espressa da un minore, negli Stati Uniti è stato messo a punto un particolare intervento di diagnosi psicologica, detto *validation*, che consiste nel raccogliere informazioni sulla personalità, lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo del bambino, per stabilire la sua capacità di riferire correttamente esperienze e fatti vissuti. Si tratta un'occasione d'ascolto, che ha lo scopo di mettere in relazione la testimonianza del bambino con il suo sviluppo psico-cognitivo.

Anzitutto si cerca di creare le più adeguate condizioni di ascolto del bambino che ha rilevato l'abuso in termini di competenze di chi ascolta e di strumenti con cui si interagisce con il bambino; in secondo luogo, si tratta di sottoporre ad una valutazione le condizioni in cui il bambino riferisce per la prima volta l'abuso, cioè a chi, in quali condizioni, rispondendo a quali domande, con quali modalità, con quali precise parole ecc. Inoltre, forte rilevanza ha l'obiettivo di raccogliere elementi sul quadro di personalità generale della vittima e sul suo livello di sviluppo cognitivo, per verificare

la presenza di eventuali problematiche psicologiche e intellettive tali da poter influenzare la qualità realistica dei resoconti dei fatti e delle esperienze vissute.

Punto centrale di questo particolare intervento di diagnosi psicologica è riesaminare e valutare, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, le caratteristiche specifiche della denuncia, come la capacità linguistica, il livello di spontaneità, la completezza rispetto al racconto e l'eventuale presenza di dettagli elaborati, incongruenti e incompatibili con le conoscenze sessuali pertinenti all'età.

Vengono ,infine, vagliate accuratamente anche le eventuali motivazioni a mentire o le difficoltà ad indicare l'abusante, come pure le possibili influenze suggestive del sistema relazionale del minore stesso. L'insieme dei fatti denunciati viene, poi, secondo questa prassi, comparato con gli elementi di cui si è già a conoscenza in generale sull'abuso, per rilevare il livello di coerenza nel racconto del bambino. Inoltre attraverso un approfondito esame della personalità, con una particolare attenzione al quadro evolutivo, viene anche rilevata e inquadrata la presenza di particolari tipi di comportamenti sintomatici, di stati emozionali, di sentimenti tali che, nel loro insieme, possano suggerire ed orientare fortemente verso l'effettiva esistenza di un'esperienza sessuale traumatica.

Al graduale riaffiorare dei vissuti connessi al trauma, fa seguito la manifestazione da parte del minore di un aumento del livello di ansia, sarebbe proprio la combinazione dell'aumentato livello d'ansia nel minore, unita alla nascente consapevolezza della propria sofferenza, a costituire un primo indice di credibilità della denuncia di abuso.

Un aspetto fortemente criticabile di tale metodologia è che essa cerca di legare attraverso un nesso causale, non scientificamente dimostrato l'aumento del livello dell'ansia con la veridicità del trauma e quindi dei fatti riferiti.

In sintesi la *validatio* consentirebbe di individuare, con gli strumenti tipici dello psicologo (colloquio clinico, somministrazione di test proiettivi ecc...) una serie di indicatori di abuso che permettono di formulare giudizi di compatibilità rispetto al racconto del minore e agli altri dati acquisiti sul piano storico e non di rispondere in merito a quesiti di ordine fattuale.

Ancora una volta si commette l'errore di utilizzare la categoria della "compatibilità", con la pretesa che possa rappresentare un valido criterio di valutazione, nonostante sia priva di obiettività scientifica.

Dunque la *validation* indica semplicemente un tentativo di verificare impressioni ed ipotesi, non un metodo infallibile per ottenere una verifica della testimonianza del minore scientificamente attendibile.

Tale tecnica viene spesse volte qualificata come consolidata, in realtà non si tratta di uno strumento, tarato e accettato dalla comunità scientifica, ma di uno dei tanti strumenti che periodicamente vengono proposti e che nulla hanno di consolidato o di scientifico.

Tale precisazione è di estrema rilevanza, considerando che l'attuale giurisprudenza, in materia di perizie e di contributi di esperti in genere, segue la stessa strada della giurisprudenza americana e richiede il requisito della scientificità.

Ancora una volta prendiamo come punto di riferimento la sentenza della Corte Suprema americana *Daubert v. Merrill Dow Pharmaceuticals Inc.* (1993), in cui il giudice Blackmun ha chiarito che "l'aggettivo 'scientifico' implica un radicamento nei metodi e nelle procedure della scienza; per qualificare una conoscenza come 'scientifica' l'inferenza o l'affermazione deve derivare da una metodologia scientifica. La testimonianza che viene offerta deve essere sostenuta da appropriata convalida e cioè da un solido fondamento basato su ciò che si conosce".

Secondo la Corte di Cassazione: "La cosiddetta *validation* o gradualità delle accuse - tecnica d'indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi - è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rilevare le vicende più riservate. Esso però non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall'altro, non

assume rilievo in casi in cui sussistano motivi di sospetto". (Cass. Pen., Sez. III, n. 1040, 6 dicembre 1995). Questo strumento, dunque, non accerta la credibilità del minore, si limita solo ad investigare alcuni parametri da cui, al massimo, si può ipotizzare che il minore viva una situazione generica di malessere le cui cause sono tutte da accertare. Come sottolinea la letteratura specializzata, l'unico dato certo è che non esiste nessuno strumento specifico per verificare l'abuso sessuale^[267].

La precisazione di una diagnosi relativa al benessere del bambino non può essere confusa con la prova del comportamento abusante.

La debolezza di tale metodo sta soprattutto nel confidare nella competenza di chi raccoglie la narrazione del minore e purtroppo molte perizie non confortano sulla presenza di tale competenza. Il perito e il consulente tendono sempre a muoversi in un'ottica verificazionista^[268].

Da un altro punto di vista si riconosce a questa tecnica un effetto terapeutico per il minore, fornendo un contesto per l'elaborazione precoce dell'esperienza traumatica con effetti utili dal punto di vista psicologico.

Gli elementi raccolti nell'iter diagnostico e relativi al grado di compromissione psicologica del minore e alle risorse familiari offrono, dunque, delle indicazioni sui percorsi terapeutici più opportuni per l'intero nucleo.

4.4 LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA

4.4.1 Competenza e credibilità del minore testimone

I processi che sorgono dalle denunce di abuso sessuale a danno di un minore sono, nella loro quasi totalità, di carattere indiziario, poiché raramente di individuano prove dirette d'abuso. Si costituisce così un insieme di indizi, più o meno rilevanti e forniti da testimoni e professionisti diversi, tra questi la testimonianza del minore concorre all'accertamento processuale. Abbiamo più volte ripetuto che la testimonianza del minore spesso costituisce l'unico elemento su cui si fonda l'accusa e deve essere raccolta e valutata con estrema attenzione, senza però affidare del tutto la ricerca della verità processuale alla scienza psicologica e al perito o al consulente tecnico.

Nel nostro paese, esistono due funzioni distinte: lo psicologo/consulente tecnico valuta l'attitudine del bambino a rendere testimonianza e la sua credibilità, mentre solo il magistrato può pronunciarsi in merito all'attendibilità della prova.

A tale proposito la Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 ottobre 1997) si è pronunciata affermando che "“La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore - parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell'attitudine psico-fisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, ed un esame della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionarle sincerità, travisamento dei fatti e menzogna [...]”^[269].

Lo psicologo deve quindi contribuire a chiarire l'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto e la posizione psicologica dello stesso rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. E' quindi compito dello psicologo escludere la presenza sia di processi psichici che inficino la capacità del testimone a ricordare i fatti

accaduti che di alterazioni dei meccanismi percettivo-mnestici preposti ai giudizi di verità-falsità della realtà.

Valutare la competenza significa esaminare le capacità cognitive, emotive e sociali del bambino, ma anche analizzare se il minore è in grado di differenziare i suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e se è in grado di cogliere il significato della sua posizione di testimone. E' opportuno a tale scopo appurare l'influenza delle valenze affettivo-emotive sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale specie in relazione alle sue concezioni di verità e bugia. Il secondo comma dell'articolo 196 c.p.p. prevede che "qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge".

La credibilità si riferisce invece all'esame della veridicità o falsità delle dichiarazioni del minore, va precisato che i tipici requisiti per valutare la credibilità di un teste rappresentati dalla chiarezza, celerità, sicurezza e coerenza^[270] del resoconto fornito, si rilevano assai di rado nel caso delle deposizioni rilasciate dai bambini. L'orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e coerente dei fatti intendendo quest'ultima qualità come corrispondenza delle dichiarazioni rese in tempi diversi.

Inoltre va rilevato il tipo di elaborazione personale che il soggetto è andato maturando dell'accaduto in modo tale da porsi nella giusta maniera durante la raccolta della sua deposizione. Andranno comunque anche esaminate: la qualità delle relazioni intercorrenti nel nucleo familiare, il valore attribuito da tutti i componenti della famiglia alla testimonianza della vittima e le possibili influenze positive e negative dei genitori durante la sua deposizione.

Il perito si trova di fatto ad affrontare contemporaneamente la valutazione della competenza e della credibilità nel senso che viene chiamato come esperto proprio in relazione a fatti e a circostanze sulle quali sussistono dei dubbi.

Egli, quindi, difficilmente riesce ad effettuare una valutazione della competenza "indipendente", se non altro, per la ragione che la stessa conoscenza di fatti o eventi riferiti dal bambino, magari in altra sede, gli sono stati comunicati. Spesso, allora, egli si trova nella ineludibile situazione di valutare, senza volerlo, la competenza di un bambino utilizzando elementi che attengono alla sua credibilità. Con molta frequenza si afferma che un bambino (il quale per esempio, ha subito abuso

sessuale) sia definito incapace di distinguere la realtà dalla fantasia in relazione a come racconta gli eventi stessi. Da questa affermazione (che riguarda il livello di "credibilità") il perito deduce erroneamente che il bambino non sia competente. Non sempre accade questo, perché spesso il perito si pone nella prospettiva di documentare da quali elementi, indipendenti gli uni dagli altri, abbia dedotto i criteri di "competenza" e quelli di "credibilità". Spesso, però, sorge il legittimo dubbio che egli raggiunga una conclusione deducendola implicitamente dal racconto di fatti e di episodi su cui non sempre il bambino può essere chiaro e circostanziato; proprio quei fatti su cui, viceversa, dovrebbe applicarsi il giudizio di "credibilità". Sul piano metodologico avviene così che la credibilità o meno dei fatti finisca per costituirsi come elemento trainante su cui si basa il giudizio di competenza. Il presupposto sul quale fondare la credibilità diviene così esso stesso un effetto, in base ad un ragionamento del tipo: "il bambino non è competente poiché racconta fatti non credibili". Questo errore di metodo, che finora ha certamente prodotto una più accentuata tendenza a negare l'attendibilità del bambino come fonte di testimonianza, è ovviamente possibile anche allorquando il contenuto si inverte dando luogo ad una conclusione del tipo "il bambino è competente poiché racconta fatti credibili". Un testimone si può ritenere competente e credibile, oppure competente e non credibile. Non si dà la condizione nella quale possa sussistere "non competenza e credibilità" poiché tra i due criteri sussiste una connessione logica e temporale che riduce automaticamente il testimone non competente in un testimone non credibile^[271].

Anche in relazione alla valutazione della competenza e credibilità del minore assumono importanza le variabili quali l'età del minore, il suo sviluppo cognitivo, in particolare lo sviluppo mestico e linguistico, la sua capacità di distinguere la realtà dall'immaginazione (*reality monitoring*) e il vero dal falso. Fondamentale è inoltre la capacità del bambino di riconoscere l'origine degli eventi (*source monitoring*) e dunque riconoscere da quale fonte provenga un ricordo. La confusione sulla fonte d'informazione è una delle maggiori cause di emersione di falsi ricordi.

Molti studi si sono sviluppati in relazione alla c.d. "sindrome del falso ricordo" (*false memory syndrome*) e alla individuazione delle loro cause. Le più frequenti sono l'utilizzo di domande suggestive, in particolare nei bambini, la loro memoria viene alterata dalle pressioni e dall'influenza degli adulti, e alcune terapie psicologiche/psichiatriche di recupero dei ricordi, soprattutto negli adulti.

In relazione alla prima causa la Corte di Cassazione (sez. III pen, n. 38623/2003) afferma che "compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell'interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici".

Riguardo alla seconda causa più frequente, spesso una vaga sensazione di malessere, uno strano disagio nei rapporti con un genitore si trasforma di colpo nella certezza di aver subito maltrattamenti durante l'infanzia, violenze, abusi sessuali. Il riaffiorare di ricordi tanto dolorosi è di solito traumatico per chi si trovi a rivivere eventi così drammatici della propria esistenza; e spesso i ricordi recuperati portano all'apertura di cause legali contro i genitori, colpevoli di aver abusato dei figli anni prima. Eppure negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, si è aperto un acceso dibattito sulla veridicità di questi ricordi. In alcuni casi, terapie suggestive come l'ipnosi possono trarre in inganno alcuni pazienti e innescare la nascita di un falso ricordo. Secondo la psichiatra Lenore Terr, autrice del libro "Il pozzo della memoria"^[272], anche le influenze esterne - per esempio quelle dei familiari o del terapeuta - possono indurre a ricordare fatti mai accaduti. I falsi ricordi legati all'incesto possono essere provocati, infatti, da interrogatori serrati, oppure da un'esagerata carica aggressiva, possono servire a compiacere il terapeuta, ad attirare l'attenzione, a regolare vecchi conti emotivi.

4.4.2 Perizia o imperizia? Il ruolo e le mancanze del perito

Abbiamo visto come l'art. 196 c.p.p. (capacità di testimoniare) stabilisce che, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, il giudice può disporre gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge quando sia necessario verificare «l'idoneità fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza», esso fa riferimento diretto all'art. 220 c.p.p. che disciplina l'oggetto della perizia. In particolare, in deroga a quanto stabilito nell'art. 220 c.p.p. che vieta la cosiddetta "perizia psicologica", nei casi di minori sessualmente abusati è stato ampiamente accolto dalla giurisprudenza il principio del controllo peritale sull'attendibilità del bambino testimone, anche in assenza di condizioni patologiche psichiche. Abbiamo visto come la Corte di Cassazione (sentenza n. 8962/1997) è precisa e puntuale nella individuazione delle condizioni da cui dipende l'attendibilità del minore, ma senza volerlo è proprio la Corte a fornire la prova dell'impossibilità fisiologica del bambino ad adeguarsi a questi standard.

E' fondamentale avere piena consapevolezza che il bambino non è un soggetto emotivamente stabile e padrone dei propri processi cognitivi, vive in una dimensione in cui fantasia e realtà si intrecciano. E' quindi necessario conoscere le competenze che caratterizzano i diversi momenti evolutivi. Solo in questo modo il perito riesce ad evitare errori tragici e irrimediabili.

In realtà i bambini, come dicevano i giuristi romani, che li consideravano sotto l'aspetto giuridico *testes inhabiles*, non sono adatti a raccogliere e garantire affidabili rievocazioni e niente è cambiato fino ad oggi. Ciò che rileva è invece che la necessità di celebrare processi per abuso sessuale ha imposto di rivedere i vecchi criteri che estromettevano il testimone minore dal processo, da questo istante l'infante di due o tre anni diviene testimone e la sua testimonianza assume valenza probatoria.

Luisella De Cataldo Neuburger (2005), definisce la testimonianza del minore una *factio iuris*, "un'interpretazione a priori proposta dal legislatore come modello astratto di riferimento, in previsione del verificarsi di una certa fattispecie concreta", nel nostro caso, la necessità di ottenere la testimonianza del minore, un soggetto che dal punto di vista evolutivo non possiede i requisiti richiesti per rendere testimonianza, per permettere al diritto di dare una risposta al fenomeno dell'abuso sessuale di minore.

La soluzione potrebbe essere individuata nel ruolo dell'esperto, ma è evidente la carenza di esperti reali in grado di utilizzare gli strumenti in modo corretto, procedendo in modo da non commettere i c.d. errori professionali^[273].

Al perito spetta la valutazione psicologica del minore, mentre è esclusivo compito del giudice la valutazione dell'attendibilità del testimone, l'art. 2 della Carta di Noto recepisce in modo chiaro tale distinzione di ruoli: "La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria [...]". Ancora all'art. 4 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense si afferma che "[...] Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcrete. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice [...]".

Anche in Italia, a livello giurisprudenziale, si è ormai affermata l'imprescindibile esigenza di scientificità degli strumenti valutativi scelti e usati dallo psicologo, infatti la Corte di Cassazione^[274] afferma che "nel valutare i risultati di una perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando, invece, la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche di indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche".

Abbiamo visto il radicale cambiamento che la sentenza della Corte Suprema *Daubert* in America e la sentenza delle Sezioni Unite Francese in Italia hanno apportato nei confronti dell'operato degli esperti, la prima in relazione all'elaborazione del metodo scientifico che essi dovrebbero seguire nell'effettuare le perizie e consulenze e che possa provare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, la seconda in relazione al riconoscimento del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche per l'accertamento del nesso causale. Le Sezioni Unite infatti hanno ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omissivo, in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.

E' infine importante, nell'ambito dell'utilizzo dei diversi saperi dei periti, che i giudici pretendano che essi forniscano le credenziali delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti di cui si serve, che siano cioè in grado di indicare i coefficienti d'errore degli strumenti usati. In altri termini il perito deve servirsi di strumenti che siano stati falsificati, cioè di strumenti per i quali siano stati individuati i tassi di errore che contengono^[275].

Anche questo aspetto è affrontato nella sentenza *Daubert*, in cui i giudici chiedono che gli esperti, chiamati a testimoniare, dichiarino il tasso di errore delle tecniche da loro utilizzate; solo in questo modo, infatti, ai giudici sarà possibile esprimere una valutazione – in conformità, ancora una volta, ai canoni del metodo scientifico – di affidabilità o inaffidabilità dei giudizi degli esperti, evitando il rischio di conclusioni fuorvianti^[276].

Infatti quando il tasso di errore assume proporzioni rilevanti, il rischio di condanne errate diventa assai elevato, è per questo che soprattutto ai medici legali dovrebbe essere imposto l'obbligo di dichiarare il tasso di errore che caratterizza le loro diagnosi^[277].

4.5 GLI ERRORI DEGLI ESPERTI

Vediamo ora quali sono le maggiori fonti di errori nella valutazione di abuso sessuale da parte degli esperti. Vengono individuati principalmente errori cognitivi, errori connessi alla professionalità dell'esperto e errori procedurali.

Gli specialisti possono sbagliare innanzitutto per deformazione professionale, la specializzazione su un particolare argomento influenza la propria percezione. Questo fenomeno viene indicato da Tversky e Kahneman (1974^[278]) con il

nome "euristica della disponibilità" e consiste nella tendenza umana ad utilizzare le informazioni e le esperienze che più sono rimaste vive nella memoria: le probabilità di un evento vengono valutate in relazione alla facilità con cui vengono in mente esempi concreti, cioè alla disponibilità di esempi che si posseggono. Il significato dell'euristica è che ciascuno di noi, in base alla propria cultura e condizione, percepisce ciò che è disposto a vedere. L'euristica della disponibilità è quindi un insieme di regole basate sull'esperienza che semplifica le operazioni di giudizio. Tale pratica non è di per sé erronea, ma in determinati casi può portare a risultati totalmente erronei, ciò succede ad esempio nel caso degli abusi sessuali, dove le preconcizioni possono influenzare in maniera dannosa l'interpretazione dei dati raccolti e avere conseguenze disastrose per coloro che sono coinvolti.

Un altro errore commesso dagli esperti è quello della perseveranza nella credenza: una determinata teoria viene protetta e difesa da tutti quei dati dell'esperienza da essa discordanti. Tutto ciò che non è in linea con la detta teoria non viene considerato, la tendenza è quella di non mettere in discussione la teoria se non in situazione di crisi, in cui essa si mostra incapace di spiegare e risolvere i problemi.

Uno degli errori più gravi, sempre per le conseguenze dannose che produce, è l'atteggiamento verificazionista (Nickerson, 1998^[279]): partendo da un'ipotesi, si cercano elementi che la confermino, che la verifichino trascurando ciò che potrebbe disconfermarla, falsificarla. Popper (1972^[280]) ha chiarito che un'asserzione per essere scientificamente valida deve essere infalsificabile, ciò avviene quando, dopo una approfondita indagine, non si siano trovati elementi di fatto che l'abbiano falsificata in concreto.

L'errore nei casi di abuso sessuale consiste nel cercare e valutare i fatti come se le ipotesi fossero già state controllate e dimostrate, al posto di cercare e valutare i fatti in modo che possano servire di controllo all'ipotesi.

La logica indiziaria invece procede per congetture che mirano attraverso l'investigazione, a raggiungere risultati altamente plausibili, incrociando testimonianze di più persone, documentazioni e osservazioni dirette^[281]. L'investigatore deve quindi tenere contemporaneamente presenti più ipotesi alternative senza fissarsi su una sola spiegazione possibile degli eventi^[282].

Un'altra fonte di errore degli specialisti è la sopravvalutazione del significato simbolico, la tendenza a dare un'interpretazione di tipo clinico alla realtà fenomenica, cioè ad interpretare simbolicamente elementi reali. E' il caso della valutazione da parte di alcuni psicologi dei disegni di bambini sospettati di essere abusati: ad esempio nel caso del disegno di una casa con il tetto a punta, quest'ultimo viene interpretato come un simbolo fallico, nel caso concreto la bambina aveva semplicemente copiato quanto vedeva su un poster, un palazzo settecentesco con delle guglie; mentre il disegno di una tartaruga indicherebbe il desiderio di protezione della bambina, un testimone affermava che era il gioco preferito della bambina in piscina; il disegno di un maiale indicherebbe una componente disgustosa o sporca di alcuni giochi praticati, nel caso concreto il costume di carnevale della bambina era un maialino, con orecchie e naso da maiale.

L'interpretazione dei disegni dei bambini, usati come test proiettivi, come possibili elementi di validazione dell'ipotesi di abuso sessuale va incontro a numerose difficoltà: prima tra tutte la soggettività della persona che li interpreta. Essi quindi hanno un basso livello di affidabilità che necessita di particolari cautele. Le linee guida SINPIA, nella raccomandazione 7.6.6 affermano infatti che "[...] Anche la validazione sperimentale del disegno come tecnica per evidenziare eventi sessuali traumatici ha fornito risultati molto dubbi [...] Il disegno può, in ogni caso, essere utilizzato come strumento di ausilio per stabilire un contatto con il/la minore, per introdurre l'argomento in questione, o per aiutare il /la minore a circostanziare maggiormente le sue affermazioni".

In campo forense oltre ai disegni, usati come test proiettivi o test della personalità, sono frequentemente utilizzati altri test, il *Test di Rorschach*^[283] o il *Blacky Test*^[284], che hanno lo scopo di raccogliere informazioni sullo stato emotivo, affettivo e relazionale del bambino. Come gli altri indicatori di abuso svelano una sofferenza e malessere del bambino, ma hanno il grande limite di non saperne identificare con certezza le cause scatenanti e quindi di non dare una risposta alla veridicità o meno dell'abuso sessuale^[285]. Nelle linee guida SINPIA, la raccomandazione 7.6.6 afferma che "i test psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la diagnosi specifica di abuso sessuale [...] Essi possono fornire soltanto

indicazioni relative alla struttura della personalità del/della minore, al suo assetto relazionale e alla qualità degli eventuali disturbi psicopatologici [...]”.

Accade quindi spesso che si interpretino simbolicamente fatti senza che vi siano elementi che giustifichino tale interpretazione, la gravità sta nel fatto che ciò accade in un contesto in cui i giudici credono ai loro consulenti, e in base anche alle loro valutazioni decidono di condannare un individuo^[286].

Conseguenza degli errori appena descritti è la sovrastima della frequenza di base, coloro che si occupano di abusi tendono a vedere una maggior quantità di abusi di quanti si verificano in realtà, si tratta di un meccanismo tipico della deformazione professionale.

Uno dei possibili errori procedurali compiuti dagli specialisti, in particolare dagli psicologi o psicoterapeuti, è la confusione tra il compito terapeutico e il compito processuale, nei casi in cui siano chiamati a testimoniare in un processo che veda un loro paziente coinvolto come vittima. Da un lato lo psicologo è abituato a trattare con il proprio paziente in modo empatico, egli considera come vera qualsiasi cosa che il paziente affermi, in quanto si tratta di contenuto psichico della mente del paziente, dall'altro in ambito processuale è indispensabile trovare dei riscontri fattuali a quanto viene affermato, lo psicologo assume un ruolo diverso, egli deve controllare le affermazioni su fatti che il paziente riporta, deve verificare l'accuratezza dei racconti attraverso fonti multiple ed indipendenti. Per questo motivo *l'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (1988) nelle linee guida elaborate per la valutazione clinica dell'abuso sessuale afferma che “colui che compie la valutazione e il terapeuta devono essere persone differenti: questo chiarifica i ruoli, e preserva la confidenzialità del rapporto terapeutico”. Questo principio è reso esplicito nell'art. 16 delle Linee Guida Deontologiche per lo psicologo forense^[287] e nell'art. 10 della Carta di Noto^[288].

Ancora la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) nelle sue linee-guida e procedure operative^[289], al punto 8.7, prescrive che “Qualora si renda necessaria una psicoterapia, occorre egualmente che i ruoli del consulente e dello psicoterapeuta rimangano incompatibili, onde evitare la possibilità di rivelazioni indotte da un contesto non sufficientemente neutrale”.

Un altro errore, di natura procedurale, è non interrogare il presunto abusante (il più delle volte un familiare, in particolare un genitore) nelle indagini consulenziali di verifica delle denunce di abuso. E' fondamentale integrare le informazioni ottenute dal bambino con quelle fornite dal presunto abusante e dall'osservazione, se possibile, della loro interazione.

Anche in questo caso troviamo indicazione nelle linee guida dell'*American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (1988), dove si afferma che la valutazione diagnostica compiuta dal clinico deve essere tratta dall'osservazione compiuta sia sul bambino, sia sui genitori.

E ancora l'art. 7 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense prevede che “[...] Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza” e l'art. 3 della Carta di Noto afferma che “In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore. E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza”.

La conseguenza più grave di tali errori è che difficilmente vengono prese in considerazione alternative all'abuso sessuale, nonostante le previsioni degli artt. 7 e 12 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, dell'art. 5 della Carta di Noto, secondo cui lo psicologo forense vaglia, espone e valuta le varie ipotesi interpretative alternative e la raccomandazione 8.8 delle linee guida della SINPIA che prescrive che “Il consulente tecnico deve sempre tener presenti ed esplicitare tutte le eventuali ipotesi alternative che potrebbero spiegare gli indicatori comportamentali e le dichiarazioni testimoniali.

Esse comprendono meccanismi consci e intenzionali presenti nel minore (bugie di fantasia, bugie innocenti, bugie deliberanti) e altri meccanismi di diversa natura (frintendimenti, suggestioni, [...] Sindrome da Alienazione Genitoriale, [...] sindrome dei falsi ricordi)".

4.5.1 Le domande suggestive e la suggestionabilità

Un errore procedurale che merita particolare attenzione è rappresentato dalle domande suggestive, esso dipende dal modo in cui l'esperto effettua l'intervista del minore presunto abusato nell'ambito dell'esame testimoniale.

Con il termine "intervista suggestiva" si intende un'intervista che contenga domande inducenti o guidate, ma anche altri fattori quali l'induzione dello stereotipo, i suggerimenti d'aiuto, le pressioni (come la ripetizione della stessa domanda nella stessa intervista), i ricatti più o meno consapevoli, e i rinforzi positivi o negativi^[290].

Le domande possono risultare inducenti se vengono formulate in modo da dare per scontati contenuti non accertati e/o informazioni che dovrebbero essere invece direttamente fornite dal soggetto esaminato^[291]. La pericolosità di tali domande sta quindi nell'implicare la presenza di informazioni non ancora date dal bambino, che possono interferire nel ricordo esatto degli eventi, le dichiarazioni del bambino possono così venire irrimediabilmente compromesse. Gulotta (1997^[292]) indica alcuni esempi di domande suggestive (vedi tabella 3.3.1).

Esistono inoltre i cosiddetti "attivatori sintattici di presupposizione", espressioni grammaticali in grado, da sole, di implicare uno stato di cose in base al quale dare un senso alla frase (ad esempio l'utilizzo di alcuni verbi come riuscire, implica che un tentativo c'è comunque stato, o di avverbi come perfino, ancora)^[293].

In merito alle domande suggestive il legislatore italiano ha previsto nell'art. 499^[294] c.p.p., secondo e terzo comma, nel dettare le regole per l'esame testimoniale, il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte e delle domande che tendono a suggerire le risposte.

Nei bambini molto più che negli adulti, le domande suggestive o guidate possono favorire una reinterpretazione di eventi ambigui e confusi, che può condurre a risposte non veritiere, a distorsioni nel ricordo, talvolta addirittura alla creazione di ricordi totalmente falsi di fatti mai accaduti, e portare così a un falso positivo.

In una famosa ricerca Elisabeth Loftus^[295] per prima ha mostrato che è possibile indurre adolescenti e adulti a ricordare eventi che non sono mai accaduti, ciò è stato poi dimostrato anche su bambini più piccoli.

Pur essendo la suggestionabilità un problema che riguarda sia adulti che bambini, numerose ricerche internazionali (Ceci et al., 1987^[296]; Rudy e Goodman, 1991^[297]; Ceci e Brunk, 1995^[298]) e non hanno evidenziato una maggior suggestionabilità dei bambini, soprattutto molto piccoli, rispetto agli adulti.

Un quadro allarmante emerge dalla ricerca "La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico" di Gulotta ed Ercolin (2001)^[299]: i bambini si lasciano facilmente suggestionare da un adulto, accettando le informazioni (non veritiere) da quest'ultimo suggerite (attraverso domande chiuse suggestive e domande ripetute) e raccontando fatti mai accaduti.

Ciò accade innanzitutto perché i bambini in età prescolare tendono a considerare gli adulti credibili e degni di fiducia, specie se si tratta di persone a loro care o autorevoli, pertanto essi possono facilmente rispondere in base alle presunte aspettative di chi li interroga^[300]. La Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 9817/2007 afferma che "E' sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda.

Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o

teme, di sentire; l'adulto in modo inconsapevole fa comprendere l'oggetto della sua aspettativa con la domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l'adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo”.

E' necessario poi considerare quale fase dello sviluppo cognitivo sta vivendo il bambino e la sua competenza linguistica per verificare la sua capacità di comprensione dei fatti. Le minori capacità sintattiche, lessicali e semantiche possono indurre i bambini a errori d'interpretazione dell'evento memorizzato.

Si osserva inoltre, tra i meccanismi cognitivi, la relazione stretta tra memoria e suggestionabilità. Il funzionamento mnemonico del bambino è carente a causa dell'imaturità neurologica dovuta all'età, pertanto i ricordi dei bambini tendono a deteriorarsi rapidamente nel tempo e ad essere facilmente contaminati sia dalle fantasie interne che dagli interventi esterni. A ciò si aggiungono la capacità di distinguere tra reale e fantasia e l'abilità nel riconoscere le fonti d'informazione, la cui mancanza è appunto causa di suggestione e di falsi ricordi.

In conclusione consideriamo che anche sulla definizione di suggestionabilità non esiste un accordo e ciò ha influenzato i diversi studi fatti in materia.

Una definizione restrittiva considera la suggestionabilità come “il fenomeno per cui gli individui giungono ad accettare e successivamente ad incorporare informazioni post-evento all'interno del loro sistema mnemonico” (Gudjonsson, 1986 [\[301\]](#)). La suggestionabilità inizialmente era quindi studiata come fenomeno legato alla memoria, anche riguardo ai bambini. Ceci e Brunk (1995) propongono invece una definizione più ampia, intendendo per suggestionabilità il grado in cui la codifica, l'immagazzinamento, il recupero e il racconto vengono influenzati da una serie di fattori interni ed esterni. Di conseguenza tale fenomeno non è dovuto solo a fattori cognitivi ma anche a fattori sociali [\[302\]](#).

In sostanza accanto ai fattori cognitivi (informazioni contenute nelle domande, attivatori sintattici di presupposizioni, domande ripetute, minori capacità mestiche, insufficienze abilità linguistiche, a cui si aggiungono la capacità di distinguere la realtà dalla fantasia e l'abilità nel riconoscere le fonti d'informazione) ed emotivi che possono influenzare la testimonianza dei minori, si deve tener conto anche delle circostanze che hanno caratterizzato il contesto di vita del bambino.

E' importante che i fattori cognitivi e sociali siano interpretati anche nelle loro interrelazioni. La suggestionabilità non si limita più alla considerazione dei tratti personologici, ma viene vista come un fenomeno contesto-dipendente [\[303\]](#).

Abbiamo visto la necessità di considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale all'interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei genitori contro l'altro (Sindrome di alienazione parentale - PAS) [\[304\]](#), fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale (Cass. Pen., sez. III, n. 9817/2007).

In conclusione la suggestionabilità individuale insieme alle influenze suggestive presenti nell'ambiente del bambino e nel contesto dell'intervista sono la principale causa delle false dichiarazioni.

Tabella 3.3.1 Esempi di domande suggestive

Esempi di domande	Implicazioni suggestive
Che cosa è successo tra te e papà?	Presuppone che qualcosa sia successo
Che cosa ti ha fatto papà?	Presuppone che il papà abbia fatto qualche cosa
Il papà ti ha toccata?	Guida il minore a pensare che ci si aspetta che lui sia stato toccato
In che modo il papà ti ha toccata?	Presuppone che il papà l'abbia toccata
Dove il papà ti ha toccata?	Presuppone che il papà l'abbia toccata
E' vero che il papà ti ha toccata tra le gambe?	Presuppone che il papà l'abbia toccata e guida il minore a rispondere affermativamente
Il papà ti ha toccata quando eri vestita o nuda?	Domanda che esclude altre possibilità e inquina altamente il ricordo
Il papà ti ha toccata fuori o dentro le mutandine?	Domanda che esclude altre possibilità e inquina altamente il ricordo

CONCLUSIONI

In questo lavoro, seguendo un'impostazione interdisciplinare, abbiamo cercato di mostrare le numerose difficoltà cui si va incontro nella valutazione dei casi di abuso sessuale, abbiamo in particolare cercato di dare una risposta alla questione se le perizie e consulenze tecniche psicologiche e medico-legali effettuate dagli esperti sul minore siano sufficienti e valide a sostenere un giudizio di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", provando a fornire un contributo aggiuntivo nella rivisitazione del reato di abuso sessuale e del problema della sua prova alla luce degli sviluppi recenti della dottrina e giurisprudenza in tema di metodo scientifico.

E' qui opportuno aprire una riflessione sul problema del rapporto tra sapere scientifico e sapere giuridico sull'inevitabile interazione tra conoscenze scientifiche e sapere giuridico nella prassi penalistica attuale: la realtà odierna produce nuove forme di criminalità, o ci mette di fronte a fenomeni a vario titolo rilevanti per l'ordinamento penale, il cui vaglio processuale implica il possesso di conoscenze e competenze che ben trascendono la tradizionale formazione tecnico-giuridica^[305].

Oggi vengono evidenziati i limiti di utilizzazione e la necessità di un rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza, il c.d. senso comune^[306].

Esse sono intese come enunciazioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dall'osservazione dei quali sono dedotti e oltre i quali devono valere per nuovi casi. Esse quindi si collocano nell'area del libero convincimento e sono reperite dal giudice attingendo alla comune esperienza e, spesso, alla propria personale esperienza.

Attualmente il ricorso alla scienza diventa un'imprescindibile necessità, in un contesto giuridico che è stato profondamente inciso dalle acquisizioni della scienza e delle tecnologie, tutto ciò si riflette di conseguenza sulla funzione giurisdizionale, il giudice viene post in una posizione di dipendenza dai risultati della scienza^[307].

Il terreno del diritto e del processo penale si presta a esemplificare quel fenomeno di "ibridazione" tra saperi, per descrivere il quale è stato efficacemente proposto il concetto di «coproduzione» tra scienza e diritto^[308]. Non solo cioè la scienza influenza i concetti di diritto, ma anche le esigenze di quest'ultimo incidono sulla selezione dei saperi da considerare scientificamente più validi.

In questo senso è di immediata evidenza dell'esigenza di ricorrere all'ausilio di esperti, dotati di specifiche competenze professionali tecnico-scientifiche per procedere alla ricostruzione probatoria di fatti di reato a struttura complessa, il cui accertamento prevede l'utilizzo di prove scientifiche.

Di fronte però alla perenne mutabilità e incertezza della scienza, il giudice assume un ruolo diverso, che lo porta da semplice fruitore di conoscenze tecniche e di leggi scientifiche a effettivo *gatekeeper*, secondo la terminologia della Corte Suprema nel caso *Daubert*. A lui sono affidati il filtro e la valutazione di affidabilità e il controllo di validità di "*methods and procedures*" che presiedono alla formazione di ogni singola prova scientifica che le parti intendono dedurre nel processo, secondo i plurimi, non necessariamente coesistenti, criteri della controllabilità e falsificabilità della teoria scientifica o del metodo tecnico, della *peer review* o revisione critica degli esperti del settore, della pubblicazione, della indicazione del margine di errore conosciuto o potenziale, dell'esistenza di standards di applicazione e infine della accettazione generale da parte della comunità scientifica di riferimento^[309]. Anche i giudici in questo modo possono contribuire a distinguere tra scienza valida e *junk science* o "scienza spazzatura"^[310].

E' da questo punto di vista che si impone la necessità che il livello delle conoscenze tecniche e scientifiche di base del giudice sia aumentato, essendo *peritus peritorum* e dovendo emettere una sentenza di condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Inoltre la regola dell'"oltre ragionevole dubbio", nel porsi a fondamento della sentenza assolutoria in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" o "incertezza" della prova d'accusa, svolge un ruolo cruciale per l'identificazione dell'effettivo standard di prova necessaria e sufficiente per vincere la presunzione d'innocenza e giustificare legalmente la dichiarazione di colpevolezza e la condanna dell'imputato.

E' quindi fuorviante per il giudice, il cieco affidamento alla strategia del giudizio degli esperti, l'illusione che gli esperti giungano sempre e comunque ad effettuare valutazioni scientifiche oggettive^[311].

Oggi infine viene vista con maggior favore l'apertura del diritto penale agli apporti provenienti da altre discipline, a realizzare la tanto auspicata collaborazione interdisciplinare che da più parti veniva invocata.

In particolare abbiamo visto come nel nostro caso assumono grande importanza la medicina e la psicologia giuridica, ma gli apporti di queste dovranno sempre basarsi su ipotesi scientifiche falsificate e corroborate in via provvisoria, vista l'incertezza della scienza, in un preciso momento storico.

APPENDICE I

La Carta di Noto

La Carta di Noto è un codice deontologico, professionale che raccoglie le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore, il documento è nato dalla collaborazione interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali nel corso del Convegno su "Abuso sessuale di minore: ruoli e responsabilità" tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996.

A conclusione dell'Incontro di Esperti tenuto dall'I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002 e organizzato dall'avv. Luisella de Cataldo Neuburger si è proceduto all'aggiornamento della "Carta di Noto" con l'apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi.

La nuova formulazione chiede ancora più precisione e adeguatezza, competenza e conoscenza, nonché etica, in chi opera nel campo della perizia sull'abuso di minore.

Tra i firmatari ci sono, oltre a vari criminologi e docenti Universitari, il Direttore della DIA, Pierluigi Vigna, l'ex Ministro della Giustizia S.E. Giovanni Conso, il PM del Tribunale per i Minorenni di Venezia Sergio, il Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, Lanza, la dr.ssa Luisella de Cataldo Neuburger, Presidentessa dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, il dr. Paolo Capri, Presidente dell'Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA di Roma, la dr.ssa Anita Lanotte, Vice-presidente del Ceipa, l'avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta.

Secondo il parere di chi ha lavorato alla nuova stesura della Carta di Noto, la presenza di tante prestigiose firme fa sì che sarà sempre più difficile per i CTU operare senza seguirne le metodologie, e per i Tribunali nominare come CTU quei professionisti che non si riconoscono nelle premesse e nei modelli operativi della Carta.

CARTA DI NOTO (9 GIUGNO 1996)

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

1. Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati.
2. All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento della verità sotto il profilo giudiziario.
3. In caso di abuso sessuale intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono essere estesi a tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante) e, ove possibile, anche al contesto sociale del minore. Ove l'indagine non potesse essere espletata con l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di tale incompletezza. E' deontologicamente scorretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore.
4. L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto meno, all'audioregistrazione delle attività svolte, consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni comportamentali. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.
6. Nella comunicazione con il minore l'esperto deve:
 - a) garantire che l'incontro avvenga in tempo, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione;
 - b) evitare, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto dell'indagine.
7. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.
8. L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando - in quanto possibile - di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli eventuali sviluppi del procedimento.
9. Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in bambini abusati è in genere rivelata da indicatori psico-comportamentali aspecifici, che, in quanto tali, possono rappresentare risposte a stress diversi dall'abuso quali, per esempio, quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
10. Nel procedimento penale, i ruoli dell'esperto, dello psicoterapeuta o psico-riabilitatore sono incompatibili.
11. L'assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato.
12. L'assistenza psicologica prevista dall'art. 609 decies c.p. deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve, interferire in alcun modo con l'attività dell'esperto. L'assistente psicologico non potrà esprimere valutazioni sull'attendibilità del minore assistito.
13. Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni del minore vengano, fin dal primo momento, raccolte e opportunamente documentate (mediante video o fonoregistrazione) dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tenendo presenti i principi contenuti in questa Carta.

Auspicano, inoltre, in analogia con quanto avviene per i componenti delle sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica per i Minorenni, che vengano istituiti, dalle Forze di Polizia, organismi in aggiornamento professionale permanente per l'intervento nei casi di abuso sessuale sui minori.

Noto 9 giugno 1996

CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 LUGLIO 2002)

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

Premessa

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza,

letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Nel Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

- a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
- b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore. E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

- a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
- b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
- c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
- d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.
8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.
9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.
- J. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.

In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria.

- l. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.
2. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:
 1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
 2. a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
 - b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
 - c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
 - d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
 - e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
 - f) [...]
 - g) [...]
 2. [...]
 3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte

dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Noto 7 luglio 2002

APPENDICE II

Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dalla Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999.

Sono indicati i riferimenti al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (C.D.), alla Carta di Noto (C.N.).

Preambolo

Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in linee guida cui attenersi nell'esercizio dell'attività psicologica in ambito forense.

Articolo 1

Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell'esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l'uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.

Articolo 2

Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).

Articolo 3

Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.

Articolo 4

Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).

Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcrete. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.

Articolo 5

Lo psicologo forense presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità

attuative.

Articolo 6

Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro.

Articolo 7

Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all'occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).

Articolo 8

Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).

Articolo 9

Operando nell'ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e del comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l'esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio dell'Ordine (art. 8 C.D.).

Articolo 10

Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.).

Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).

Articolo 11

Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.).

Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 C.N.).

Articolo 12

Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia

scientifico, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).

Articolo 13

I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.

Articolo 14

Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).

Articolo 15

I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7 C.N.).

Articolo 16

I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.).

L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).

Articolo 17

Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.

Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l'influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.

BIBLIOGRAFIA

- AGNOLI F., GHETTI S.**, *Testimonianza infantile e abuso sessuale*, in *Età evolutiva*, n. 3, 1995.
- AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS**, *The Pediatrician's Role helping children and families deal with separation and divorce*, in *Pediatrics*, vol. 94, n. 1, Burlington (VT), 1994.
- ANTOLISEI V. F.**, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Padova, 1994.
- APOLLONI V.**, *"Il grido degli innocenti"*, *Fascicolo dei falsi abusi sessuali sui minori*, Moncalieri (TO), 2003, vedi www.falsiabusiti.it.
- APOLLONI V.**, *"Vivere nella verità"*, *Fascicolo sul falso abuso del "Caso Torino"*, Moncalieri (TO), 2005, vedi www.falsiabusiti.it.
- BERNARDINI DE PACE A.**, *La denuncia di abuso nel contesto dell'azione giudiziaria di separazione*, in **De CATALDO NEUBURGER L.** (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997.
- BELAISE C., RAFFI A. R., FAVA G. A.**, *Problemi metodologici nella ricerca sull'abuso sessuale nell'infanzia. Parte I: Definizioni di abuso sessuale in Medicina Psicosomatica*, Vol. 45, n. 4, Roma, 2000.
- BLUSH G. J., ROSS K. L.**, *Sexual allegations in divorce: the said syndrome*, in *Conciliation Courts Review*, vol. 25, n. 1, June 1987.
- BOAT B.W., EVERSON M.D.**, *The use of anatomical dolls in sexual abuse evaluations: current research and practice*, in **GOODMAN G.S., BOTTOMS B.L.**, *Child Victims, Child Witness*, New York, 1993.
- BULL R.**, *Una corretta modalità di intervista con minori testimoni nel processo penale*, in **MAZZONI G.**, *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000.
- CAFFEY J.**, *Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdural hematoma*, in *Am J Roentgenology* 56, 1946.
- CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G.**, *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004.
- CALAMONERI F.**, *La testimonianza del minore*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, n. 3, 1999.
- CANZIO G.**, *Prova scientifica, ricerca della verità e decisione giudiziaria nel processo penale*. Testo rielaborato e corredato di note, della relazione svolta l'11 dicembre 2004 nella Sedicesima giornata di studio organizzata dalla Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, pubblicato in AA.VV., *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Quaderno n. 8 della *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, Milano, 2005.
- CASTAGNA D.**, *Dalla legge 296/98 alla legge 38/06: innovazioni, perplessità ed innovazioni*, maggio 2006, in *Penale. it diritto, procedura e pratica penale*, www.penale.it.
- CASTELLANI C.**, *"QUANTA GIUSTIZIA È POSSIBILE?"*, IN CONVEGNO "ABUSO SESSUALE DEI BAMBINI: a che punto siamo?", Torino, 27 novembre 2004.
- CASTELLANI P., PAJARDI P.**, *La testimonianza*, in **QUADRIO A.**, *Psicologia e problemi giuridici*, Milano, 1996.
- CAVEDON A.**, *Tecniche di intervista*, in **FORZA A., MICHIELIN P., SERGIO G.** (a cura di), *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Milano, 2001.

CATANESI R., AMERIO L., *L'attendibilità del minore*, in BANDINI T., GUALCO B., *Infanzia e abuso sessuale*, Milano, 2000.

CAZZANIGA A., *Sopra i concetti di "causa" "concausa" ed "occasione" in medicina legale*, in *Med. Leg.*, 1919.

CECI S.J., BRUNK M., *Jeopardy in the Courtroom. A Scientific Analysis of Children's Testimony*, Washington, DC: American Psychological Association, 1995.

CECI S. J., BRUNCK M., *The suggestibility of the child witness: A historical review and synthesis*, in *Psychological Bulletin*, 113 (3), 1993.

CECI S.J., CROTTEAU HUFFMAN MARY L., *Quanto sono suggestionabili i bambini in età prescolare? Fattori cognitivi e sociali*, traduzione di Vitali R., in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 1, n. 3, dicembre 1999.

CECI S.J. et al., *Age differences in suggestionability: Psycholegal implication*, in *Journal of Experimental Psychology: General*, n. 117.

CENTONZE F., *Scienza "spazzatura" e scienza "corrotta" nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Fasc. 3, Milano, 2001.

CIAPPARELLI A., ROTRIQUENZ E., *Alcune considerazioni sul CBCA (Criteria-Based Content Analysis)*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol.2, n. 1, marzo 2000.

COFANO C., OLDANI M., *Maltrattamento psicologico* in CESA BIANCHI M., SCABINI E. (a cura di) *La violenza sui bambini: immagine e realtà*, Milano, 1993.

COHEN S., *Folk Devils and Moral Panics*, London, 2002.

COLECCHIA N., *Convegno: Sessualità infantile*, in *Età Evolutiva*, n. 9, 1981.

COLESANTI C., LUNARDI L., *Il maltrattamento del minore, aspetti medico-legali, giuridici e sociali*, Milano, 1995.

DALIA A.A., FERRAIOLI M., *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 2003.

DE CATALDO NEUBURGER L., *La pedofilia, aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Padova, 1999.

DE CATALDO NEUBURGER L., *La sessualità infantile rivisitata dalla giurisprudenza*, in AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica), <http://www.aipgitalia.org/>, n. 26, luglio-settembre 2006.

DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore tra "scienza del culto del cargo" e fictio juris*, Padova, 2005.

DE CATALDO NEUBURGER L., *L'esame del minore*, in DE CATALDO NEUBURGER L., *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997.

DE CATALDO NEUBURGER L. (Editoriale di), *Mala tempora currunt. La perizia ieri e oggi*, in *Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*, vedi <http://www.aipgitalia.org/>.

DE CATALDO NEUBURGER L., *Una micro riflessione su diritto, psicologia giuridica e sapere scientifico*, Giugno 2006, vedi <http://www.falsiabusi.it/>.

DE CATALDO NEUBURGER L., *Una sentenza su cui meditare*, in *Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*, n. 18 Luglio-Settembre 2004, vedi <http://www.aipgitalia.org/>.

DE CATALDO NEUBURGER L. (Editoriale di), "Validation: quanto vale e in cosa consiste", in *Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*, n. 8 Gennaio-Marzo 2002, vedi <http://www.aipgitalia.org/>.

DE LEO G., VITALE F., *Gli abusi sessuali in famiglia*, in **SAVONA E. U., CANEPPELE S. (a cura di), DE LEO G., MARTINELLI D., MERZAGORA BETSOS I., PAJARDI D., SANNICOLÒ D., SCALI M., VAGNI M., VITALE F.** (con il contributo di), *Violenze e maltrattamenti in famiglia: problemi e rimedi possibili. Ottavo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, approfondimenti n. 1*, Trento, 2006.

Rapporto realizzato da TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime Università di Trento-Università Cattolica di Milano, Centro interuniversitario diretto da Ernesto U. Savona.

DELPINO L., *Diritto penale parte speciale*, Napoli, 2002.

DETTORE D., FULIGNI C., *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Milano, 1999.

DI BLASIO P., *Psicologia del bambino maltrattato*, Bologna, 2000.

DI BLASIO P., *Ricordo e racconto nella rievocazione del trauma*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, n. 1, 2001.

DI BLASIO P., CAMISASCA E., *La credibilità del minore testimone*, in *Rivista di Psicologia Clinica*, 1, 1, 1993.

DI BLASIO P., CONTI A., *L'applicazione del C.B.C.A. a racconti di storie vere e inventate*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, n. 3, 2004.

DI CORI R., SABATELLO U., *Vere e false denunce: il bambino tra memoria di abuso e abuso di memoria*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 2, n. 3, dicembre 2000.

DILLON K., *False sexual abuse allegations: causes and concerns*, in *Social Work*, 1987.

EVERSON M.D., BOAT B.W., *Putting the Anatomical Doll Controversy in Perspective: an Examination of the Major Uses and Criticism of the Dolls in Child Sexual Abuse Evaluations*, in *Child Abuse and Neglect*, 18 (2), 1994.

FERGUSON, D.M., MULLEN P.E., (1999), *Abuso sessuale sui minori. Un approccio basato sulle evidenze scientifiche*, edizione italiana a cura di Caffo E., Torino, 2004.

FIANDACA G., *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*. Testo rivisto della relazione presentata al convegno "Scienze e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche", Firenze, 7-8 maggio 2004.

FINKEL M. A., PARADISE J. E., *Valutazione medica degli abusi sessuali*, in *Clinica pediatrica del Nord America*, 1992.

FINKELHOR D., *Introduction*, in **BRIERE J., BERLINER L.** et al., *The APSAC handbook on child maltreatment*, American Professional Society on the Abuse of Children, 1996.

FISHER R.P., GEISELMAN R.E., *Memoring enhancing techniques for investigative interviewing. The cognitive Interview*, Springfield, 1992.

FLORA G., TONINI P., *Nozioni di diritto penale*, Milano, 1997.

FONTANA V.J., *Somewhere a child crying*, New York, 1973.

FORNO P., *Percorsi di attuazione della l. 66/96*, Corso di formazione sulla prevenzione e strategie di contrasto del

fenomeno e del maltrattamento dei minori, Firenze, 2001.

FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000.

FORZA A., *Giudicare una "realtà pensata"*, in *Psicologia e Giustizia. La Rivista italiana on line di psicologia giuridica*, vedi www.psicologiagiuridica.com.

FOTI C., *La valutazione psicologica dell'attendibilità del minore presunta vittima di abuso sessuale*, in *MinoriGiustizia, rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, n. 2, 1998.

FREUD S., *L'istruzione sessuale dei fanciulli*, 1907.

FREUD S., *Tre saggi sulla sessualità*, 1905.

FREUD S., MUSATTI C. (a cura di), *Tre saggi sulla sessualità (1905)*, Torino, 1980.

FRIEDRICH W.N., GRAMBSCH O., BROUGHTON D., KIUPER J., BEILKE R.L., *Normative sexual behaviour in children*, in *Pediatrics*, n. 88, 1991.

FRIGO G., *Commento all'art. 498 c.p.p.*, in **CHIAVARIO M.**(a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1991.

GADDINI R., *Incest as development failure in Child Abuse and Neglect*, 1986, n. 7.

GALLO M.T., *Il bambino come prova: limiti e caratteristiche della testimonianza infantile*, in **DE CATALDO NEUBURGER L.**, *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997.

GARDNER R. A., *Reccomandation for dealing with parent who induces a PAS in their children*, in *Journal of Divorce and Remarriage*, Vol. 28, n. 3-4, New Jersey, 1998.

GARDNER R. A., *The Parental Alienation Syndrome*, New Jersey, 1999.

GARDNER R. A., *The Parental Alienation Syndrome: a guide for mental health and legal professionals*, Cresskill, New Jersey, 1992.

GARDNER R. A., *The Parental Alienation Syndrome and the differentiation between fabricated and genuine child sexual abuse*, Cresskill, New Jersey, 1987.

GEISELMAN R.E., FISHER R.E. et al., *Eyewitness memory enhancement in the cognitive interview*, in *American Journal of psychology*, 99, 1986.

GEISELMAN R.E., PADILLA J., *Interviewing child witness with the cognitive interview*, in *Journal of Police Science Administration*, 16, 1988.

GELPI A., *Abuso sessuale su minori: confronto fra le risultanze medico legali e il giudizio di primo grado*, in *Psicologia e Giustizia. La Rivista italiana on line di psicologia giuridica*, anno III, n. 2, Luglio-Dicembre 2002, vedi www.psicologiagiuridica.com.

GHETTI S., AGNOLI F., *La valutazione della testimonianza dei bambini in casi di sospetto abuso sessuale. Un contributo metodologico tramite la Statement Validity Analysis*, in *Età Evolutiva*, n. 60, 1998.

GIACOBBE G., *Riservatezza*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Milano, 1989.

GIARDINO A. P., *Child Abuse & Neglect: Sexual Abuse*, in **GIARDINO A. P., FINKEL M. A.**, *Medical Evaluation of Child Sexual Abuse: A Practical Guide*, Thousand Oaks (CA), 2001, vedi www.emedicine.com/PED/topic2649.htm.

GOSSO P. G., *L'abuso sui minori e il processo penale*, seminario di studio del Consiglio Superiore della Magistratura "Ruoli, funzioni ed aspetti relazionali nel procedimento penale per reati di abuso o maltrattamento ai danni di minori", Torino, 20 febbraio 2003.

GUDJONSSON G.H., *The relationship between interrogative suggestibility and acquiescence: empirical findings and theoretical implications*, in *Personality and Individual Differences*, n. 7, 1986.

GULOTTA G., "La lettura e la valutazione dell'ascolto del minore e della consulenza psicologica. Sindrome di alienazione parentale. Il ruolo del difensore.", lezione tenuta all'interno della Scuola per la formazione dell'avvocato della famiglia e del minore 2007, corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (dal 30 gennaio al 9 luglio 2007).

GULOTTA G., *Le fonti d'errore nella valutazione di abuso sessuale*, in **DE CATALDO NEUBURGER L.** (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997.

GULOTTA G., *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Milano, 1986.

GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Milano, 2004.

GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L., PINO S., MAGRI P., *Il bambino come prova negli abusi sessuali*, in **CABRAS C.**, *Psicologia della prova*, Milano, 1996.

GULOTTA G., ERCOLIN D., *La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico*, in *Psicologia e Giustizia*, n. 1, gennaio-giugno 2004, in <http://www.psicologiagiuridica.com/>.

GULOTTA G. e c., *Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico, civile, penale, minorile*, Milano, 2000.

LEBOVICI S., DIATKINE R., SOULÉ M., *Trattato di Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, Roma, 1990.

LOMI A., *La valutazione medico-legale dell'abuso*, in **BANDINI T., GUALCO B.**, *Infanzia e abuso sessuale*, Milano, 2000.

LOFTUS E. F., PICKRELL J., *The formation of false memories*, in *Psychiatric Annals*, n. 25, 1995.

JASANOFF S., *La scienza davanti ai giudici*, Milano, 2001.

JOHNSON T.C., FRIEND C., *Assessing young children's sexual behaviors in the context of child sexual abuse evaluation*, in **NEY T.**, *True and false allegations of child sexual abuse: assessment and case management*, 1995.

KEMPE R. S., KEMPE C. H., *L'enfance torturée*, Bruxelles, 1978, vol. 1.

KEMPE R. S., KEMPE C. H., *The Battered Child Syndrome*, in *Jama*, 1962, trad. it.: *Le violenze sul bambino*, Roma (Tivoli), 1989.

KEMPE C.H., SILVERMAN F.N., STEEL B.F., DROEGEMULLER W., SILVER H., *The battered child syndrome*, in *Journal Am. Med. Ass.*, 181, 1962.

MALACREA M., SEASSARO U., *I comportamenti sessualizzati come indicatori d'abuso sessuale: validità e limiti*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, n. 1, 1999.

MANNARINO N., *Le massime d'esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in cassazione*, Padova, 1993.

MARCELLI D., GUARESCHI CAZZULLO A. (a cura di), **QUARELLO M.** (traduzione di), *Psicopatologia del bambino*, Milano, 1999.

MARCHETTI D., DI TILLIO A., *La violenza sessuale: aspetti giuridici e medico legali*, Milano, 2000.

MARTONE G., *Storia dell'abuso all'infanzia*, in **F. MONTECCHI**, *Gli abusi all'infanzia*, Roma, 1994.

MAZZONI G., *La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche di intervista*, in **MAZZONI G.**, *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000.

MAZZONI G., *Le linee guida per il colloquio e l'intervista videoregistrata: la proposta della Gran Bretagna*, in **MAZZONI G.**, *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000.

MAZZONI G., *Si può credere ad un testimone?*, Milano, 2001.

MAZZONI G., AMBROSIO K., *L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del metodo dell'analisi del contenuto CBCA in bambini di sette anni*, in *Psicologia e Giustizia*, Anno 3, n. 2, Luglio-Dicembre 2002, vedi <http://www.psicologiagiuridica.com/>.

MAZZONI G., CASCIANO M., *Sviluppo di falsi ricordi e conseguenze di essi sulla memoria e sui resoconti testimoniali dei minori*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, n. 3, 2004.

MEMON A., *Un'introduzione all'intervista cognitiva come procedura per interrogare i bambini*, in **MAZZONI G.**, *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000.

MERCORE M., *Diritto processuale penale*, Napoli, 2005.

MERZAGORA I., *L'incesto*, Milano, 1986.

MESSINA S., *Il regime delle prove nel nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1914.

MONTECCHI F., *Il ruolo del pediatra nel rilevamento e nella prevenzione degli abusi al bambino*, in **BOSCHERINI B., FERRACUTI S., MONTECCHI F.**, *Dalla parte del bambino: un nuovo impegno del pediatra nella prevenzione dei casi di abuso*, Roma, 1998.

MONTECCHI F., *Gli abusi all'infanzia*, Roma, 1994.

MONTECCHI F., *Gli abusi all'infanzia: dalla ricerca all'intervento clinico*, Roma, 1994.

MONTECCHI F., *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Milano, 1998.

MONTECCHI F., *Prevenzione, rilevamento e trattamento dell'abuso all'infanzia*, Roma, 1991.

MORO A. C., *Erode fra noi*, Milano, 1988.

MORO A. C., *Violenza sessuale e minori*, in *Bambino incompiuto*, n. 1, Milano, 1996.

MUSACCHIO V., *La nuova legge sulla violenza sessuale*, in *Rivista Penale*, 1996.

NAVARRE E., *Psychological Maltreatment: The Core Component of Child Abuse*, in **BRASSARD M.R., GERMAIN R. e HART S.N.** (a cura di), *Psychological Maltreatment of Children and Youth*, New York, 1987.

- NICKERSON R.S.**, *Confirmation Bias: a ubiquitous phenomenon in many guises*, in *Review of General Psychology*, vol. 2, no. 2, 1998.
- PADOVANI T.**, *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in *La legislazione penale*, fasc. 3-4, pt. 2, 1996.
- PANSERI C., GENTILOMO A.**, *Testimonianza e accertamenti tecnici tra indagini preliminari e dibattimento nei casi di sospetto abuso sessuale infantile. Note in margine ad una sentenza di merito*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1997.
- PANSINI C.**, *Le dichiarazioni del minore nel processo penale*, Padova, 2001.
- PIAGET J.**, *Il giudizio e il ragionamento nel fanciullo*, Firenze, 1958.
- PIAGET J.**, *Il giudizio morale del fanciullo*, 1932.
- PIAGET J.**, *Il linguaggio e il pensiero nel fanciullo*, Firenze, 1925.
- PIAGET J.**, *La costruzione del reale nel bambino*, Firenze 1973.
- PICOZZI M., MAGGI M.**, *Pedofilia non chiamatelo amore*, Milano, 2003.
- PONTIN M.**, *Riferimenti normativi per la testimonianza del minore vittima di abuso sessuale*, in **DE CATALDO NEUBURGER** (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997.
- POPPER K.**, *La logica della scienza sociale*, Torino, 1972.
- RASKIN D.C., ESPLIN P.W.**, *Statement validity Assessment: Interview Procedures and Content Analysis of Children's Statements of Sexual Abuse*, in *Behavioral Assessment*, 13, 1991.
- REZZA E., DE CARO B.**, *Fratture ossee multiple in lattante associate a distrofia, anemia e ritardo mentale (sindrome da maltrattamenti cronici)*, in *Acta Pediatrica Latina*, 15, 1962.
- ROIA F.**, *I bambini coinvolti nella violenza familiare, i diritti negati. I modelli di intervento della Procura di Milano*, intervento nel seminario "Maltrattamenti domestici alle donne: scambiarsi conoscenze per lavorare in rete", Trieste, 14-15 febbraio 2003.
- ROIA F.**, *La violenza domestica: aspetti sostanziali e tecniche d'intervento nei reati in danno di minori*, in **CREMA S., ROIA F.**, *La tutela dell'infanzia. Normativa e intervento giudiziario*, Milano, 2004.
- ROSSO M.**, *Attenti al lupo. Abuso e sfruttamento sessuale: dalle leggi alla prassi*, in *Psicologia Psicoterapia e Salute*, Roma, 2002, Vol. 8, n. 1.
- ROTRIQUENZ E.**, *La realtà dell'abuso: elementi descrittivi*, in **MAZZONI G.** (a cura di), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000.
- RUDY L., GOODMAN G.S.**, *Effects of Participation on Children's Reports: Implication for Children's Testimony*, in *Developmental Psychology*, n. 27.
- RUSCONI D.**, *La legge n. 154/2001: violenze familiari e ordini di protezione*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on line*, www.diritto.it.
- SABATELLO U.**, *Le consulenze tecniche e le perizie nei casi di abuso sessuale infantile: considerazioni etico-deontologiche*, in *MinoriGiustizia*, rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla

relazione fra minorenni e giustizia, n. 2, 2003.

SAMMARTANO F., *La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on line*, <http://www.diritto.it/>.

SANDLER J., FONAGY P., *Il recupero dei ricordi di abuso. Ricordi veri o falsi?*, Milano, 2002.

SAYWITZ K., GEISELMAN R.E., BORNSTEIN G., *Effects of cognitive interviewing and practice on children's recall performance*, in *Journal of Applied Psychology*, 77 (5), 1992.

SCALI M., *Le violenze psicologiche in famiglia*, in **SAVONA E. U., CANEPPELE S. (a cura di), DE LEO G., MARTINELLI D., MERZAGORA BETSOS I., PAJARDI D., SANNICOLÒ D., SCALI M., VAGNI M., VITALE F.** (con il contributo di), *Violenze e maltrattamenti in famiglia: problemi e rimedi possibili. Ottavo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, approfondimenti n. 1*, Trento, 2006.

Rapporto realizzato da TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime Università di Trento-Università Cattolica di Milano, Centro interuniversitario diretto da Ernesto U. Savona.

SCALI M., CALABRESE C., *La conduzione dell'audizione protetta: analisi dell'interazione comunicativa tra esperto e minore presunta vittima di abuso sessuale*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, Milano, 2003, fasc. 1.

SCARDACCIONE G., *Effetti della ricerca psicosociale e criminologia sulla legislazione italiana in tema di pedofilia*, in *Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica, psicopatologia forense*, vol. 5, n. 2, 2000.

SCHAEFER M., GEIER M., *Allegations of sexual abuse and custody visitation dispute. A legal and clinical challenge*, Paper presented at the American Psychological Association Convention, 1988.

SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), *Gruppo di lavoro sugli abusi in età evolutiva. Linee-guida: procedure operative*, Catania, ottobre 2002, in **CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G.**, *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004.

SPAGNOLO G., *La problematica dei rapporti sessuali con i minori e tra i minori*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1990.

STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001.

STELLA F., *Il giudice corpuscolariano*, Milano, 2005.

STELLA F., *Leggi scientifiche e spiegazione causale del diritto penale*, Milano, 2000.

STELLER M., *Recent developments in statement analysis*, in **YUILLE J.** (Eds.), *Credibility Assessment. A Unified Theoretical and Research Perspective*, Dordrecht Kluwer Academic Publishers, 1989.

STELLER M., KOEHNKEN G., *Criteria-Based Content Analysis*, in **RASKIN D.** (Eds.), *Psychological methods in criminal investigation and evidence*, New York, 1989.

STRANO M., GOTTI V., GERMANI P., *Gli indicatori psicologici e medico legali dell'abuso sessuale sui minori*, in *PSYCHOMEDIA - Telematic Review*.

TARDIEU A., *Étude médico-legal sur le sevices et mauvais traitements exerces sur des enfants*, in *Ann Hyg. Publ. Med. Leg.* 13, Paris, 1860.

TARUFFO M., *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Riv. trim dir. e proc. civ.* 2001.

TERR L., *Il pozzo della memoria*, traduzione di Spinoglio C., Milano, 1996.

TONELLO F., *La fabbrica dei mostri, un caso di panico morale negli Stati Uniti*, Milano, 2006.

TULVING E., THOMPSON D.M., *Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory*, in *Psychological Review*, 80.

TVERSKY A. E., KAHNEMAN D., *Judgement under uncertainty: heuristics and biases*, in *Science*, n. 185, 1974.

VALVO G., *Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale*, in **DE CATALDO NEUBURGER L.**, *Abuso sessuale di minore e processo penale*, Padova, 1997.

VALVO G., *L'ascolto giudiziario del minore vittima di abuso sessuale*, in *MinoriGiustizia, rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia*, n. 2, 1998.

VASSALLI A., *Abuso sessuale sui bambini: definizione, caratteristiche e conseguenze* in **MALACREA M., VASSALLI A.**, *Segreti di famiglia*, Milano, 1990.

VENAFRO E., *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in *Legislazione penale*, 1996.

WOLFNER G., FAUST D., DAWES R. M., *The Use of Anatomically Detailed Dolls in Sexual Abuse Evaluations: The State of Science*, in *Applied and Preventive Psychology*, 1993, 2 (1).

YUILLE J.C., *The Systematic Assessment of Children's Testimony*, in *Canadian Psychology*, 29 (3), 1988.

YUILLE J.C., FARR V., *Statement Validity analysis: A systematic approach to the assessment of children's allegations of child sexual abuse*, *British Columbia Psychologist*, 1987.

YUILLE J.C. et al., *Interviewing Children in Sexual Abuse Cases*, in **GOODMAN G.S., BOTTOMS B.L.**, *Child Victims, Child Witness*, New York, 1993.

[1] La definizione di "ragionevole dubbio" data nella sentenza del caso Simpson: «Il ragionevole dubbio non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario; esso è quella situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente dei giurati nella condizione in cui non possono dire di provare una convinzione incontrollabile sulla verità dell'accusa» (cfr. Federico Stella, *Giustizia e modernità*, Milano, 2001, pag. 137)

[2] ROIA F., *I bambini coinvolti nella violenza familiare, i diritti negati. I modelli di intervento della Procura di Milano*, intervento nel seminario "Maltrattamenti domestici alle donne: scambiarsi conoscenze per lavorare in rete", Trieste, 14-15 febbraio 2003.

[3] Vedi paragrafo 2.1.1.

[4] MONTECCHI F., *Gli abusi all'infanzia*, Roma, 1994, pp. 18-19.

[5] MONTECCHI F., *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Milano, 1998.

[6] SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), *Gruppo di lavoro sugli abusi in età evolutiva. Linee-guida: procedure operative*, Catania, ottobre 2002, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, pp. 394-396.

- [7] DI BLASIO P., *Psicologia del bambino maltrattato*, Bologna, 2000.
- [8] COFANO C., OLDANI M., *Maltrattamento psicologico* in CESA BIANCHI M., SCABINI E. (a cura di) *La violenza sui bambini: immagine e realtà*, Milano, 1993.
- [9] NAVARRE E., *Psychological Maltreatment: The Core Component of Child Abuse*, in BRASSARD M.R., GERMAIN R. e HART S.N. (a cura di), *Psychological Maltreatment of Children and Youth*, New York, 1987.
- [10] SCALI M., *Le violenze psicologiche in famiglia*, in SAVONA E. U., CANEPPELE S. (a cura di), DE LEO G., MARTINELLI D., MERZAGORA BETSOS I., PAJARDI D., SANNICOLÒ D., SCALI M., VAGNI M., VITALE F. (con il contributo di), *Violenze e maltrattamenti in famiglia: problemi e rimedi possibili. Ottavo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, approfondimenti n. 1*, Trento, 2006.
- Rapporto realizzato da TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime Università di Trento-Università Cattolica di Milano, Centro interuniversitario diretto da Ernesto U. Savona.
- [11] GARDNER R. A., *The Parental Alienation Syndrome and the differentiation between fabricated and genuine child sexual abuse*, Cresskill, New Jersey, 1987.
- [12] GARDNER R. A., *The Parental Alienation Syndrome: a guide for mental health and legal professionals*, Cresskill, New Jersey, 1992.
- [13] GARDNER R. A., *Reccomandation for dealing with parent who induces a PAS in their children*, in *Journal of Divorce and Remarriage*, Vol. 28, n. 3-4, New Jersey, 1998.
- [14] GARDNER R. A., *The Parental Alienation Syndrome*, New Jersey, 1999.
- [15] SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), *Gruppo di lavoro sugli abusi in età evolutiva. Linee-guida: procedure operative*, Catania, ottobre 2002, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, pp. 390-392
- [16] MONTECCHI F., *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Milano, 1999.
- [17] MONTECCHI F., *Gli abusi all'infanzia: dalla ricerca all'intervento clinico*, Roma, 1994, p. 137.
- [18] MONTECCHI F., *Op. Ult. Cit.*, p. 138.
- [19] MONTECCHI F., *Prevenzione, rilevamento e trattamento dell'abuso all'infanzia*, Roma, 1991, p. 83.
- [20] VASSALLI A., *Abuso sessuale sui bambini: definizione, caratteristiche e conseguenze* in MALACREA M., VASSALLI A., *Segreti di famiglia*, Milano, 1990, p. 14.
- [21] VASSALLI A., *Op. Cit.*, p. 15.
- [22] GADDINI R., *Incest as development failure in Child Abuse and Neglect*, 1986, n. 7.
- [23] KEMPE R. S., KEMPE C. H., *The Battered Child Syndrome*, in *Jama*, 1962, trad. it.: *Le violenze sul bambino*, Roma (Tivoli), 1989, p. 69.
- [24] KEMPE R. S., KEMPE C. H., *Op. Cit.*, p. 70.
- [25] KEMPE R. S., KEMPE C. H., *Op. Cit.*, p. 72 ss.
- [26] Il Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e Abuso all'Infanzia) nasce nel 1993 per iniziativa di quattro centri (due a Milano, uno a Roma e uno a Cagliari) che da anni si occupano di prevenzione, diagnosi, terapia del maltrattamento ai bambini. Strumento di pensiero del Cismai sono le Commissioni scientifiche, che hanno lo

scopo di elaborare e proporre linee guida per gli operatori psicosociosanitari su temi particolarmente attuali e controversi.

Il primo documento elaborato e approvato è stato la *Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia*. La scelta discende dalla necessità d'individuare convergenze di base tra operatori, circa le caratteristiche del fenomeno e le procedure d'intervento, su un argomento che suscita tante inquietudini e incertezze.

[27] SAMMARTANO F., *La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on line*, <http://www.diritto.it/>.

[28] MERZAGORA I., *L'incesto*, Milano, 1986, p. 134.

[29] SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), *Gruppo di lavoro sugli abusi in età evolutiva. Linee-guida: procedure operative*, Catania, ottobre 2002, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, p. 407.

[30] DE CATALDO NEUBURGER L., *La pedofilia, aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici*, Padova, 1999, pp. 243-245.

[31] DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Cit.*, p. 243.

[32] DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore tra "scienza del culto del cargo" e fictio juris*, Padova, 2005, pp. 10-11.

[33] DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Ult. Cit.*, p. 11.

[34] PICOZZI M., MAGGI M., *Pedofilia non chiamatelo amore*, Milano, 2003, p. 30.

[35] PICOZZI M., MAGGI M., *Op. Cit.*, pp. 31-32.

[36] DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Ult. Cit.*, p. 9.

[37] GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Milano, 2004, pp. 19-22.

[38] FINKELHOR D., *Introduction*, in BRIERE J., BERLINER L. et al., *The APSAC handbook on child maltreatment*, American Professional Society on the Abuse of Children, 1996.

[39] COHEN S., *Folk Devils and Moral Panics*, London, 2002, p. 1.

[40] DE LEO G., VITALE F., *Gli abusi sessuali in famiglia*, in SAVONA E. U., CANEPPELE S. (a cura di), DE LEO G., MARTINELLI D., MERZAGORA B. S. I., PAJARDI D., SANNICOLÒ D., SCALI M., VAGNI M., VITALE F. (con il contributo di), *Violenze e maltrattamenti in famiglia: problemi e rimedi possibili. Ottavo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, approfondimenti n. 1*, Trento, 2006.

Rapporto realizzato da TRANSCRIME, Joint Research Centre on Transnational Crime Università di Trento-Università Cattolica di Milano, Centro interuniversitario diretto da Ernesto U. Savona.

[41] FERGUSSON, D.M., MULLEN P.E., (1999), *Abuso sessuale sui minori. Un approccio basato sulle evidenze scientifiche*, edizione italiana a cura di Caffo E., Torino, 2004.

[42] DE LEO G., VITALE F., *Gli abusi sessuali in famiglia*, cit.

[43] DE LEO G., VITALE F., *Gli abusi sessuali in famiglia*, cit.

[44] MARTONE G., *Storia dell'abuso all'infanzia*, in F. MONTECCHI, *Gli abusi all'infanzia*, Roma, 1994, p. 23.

[45] MARTONE G., *Op. Cit.*, p. 25.

[46] TARDIEU A., *Étude médico-legal sur le sevices et mauvais traitements exercés sur des enfants*, in *Ann Hyg. Publ. Med. Leg.* 13, Paris, 1860, pp. 361-398.

[47] DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore*, Padova, 2005, pp. 21-22.

[48] BELAISE C., RAFFI A. R., FAVA G. A., *Problemi metodologici nella ricerca sull'abuso sessuale nell'infanzia. Parte I: Definizioni di abuso sessuale* in *Medicina Psicosomatica*, Vol. 45, n. 4, 2000, Roma.

[49] Dall'omonimo libro *Il secolo del bambino* di ELLEN KEY (1902)

[50] MORO A. C., *Erode fra noi*, Milano, 1988, pp. 256-257.

[51] Ad oggi 191 Stati hanno ratificato la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia. Stati Uniti e Somalia sono gli unici paesi al mondo a non averlo ancora fatto. La Somalia, uno fra gli Stati più poveri del mondo, non ha ancora un governo centrale riconosciuto da tutte le fazioni in lotta e dunque non può materialmente ratificare un accordo internazionale.

Diverso il discorso per gli USA, che pure hanno firmato la Convenzione nel febbraio 1995, ma tardano a ratificarla. Il ritardo è dovuto sia alla tradizionale lentezza dell'iter di ratifica per i trattati internazionali sui diritti umani (con tempi medi abbondantemente superiori al decennio), sia alla politicizzazione del dibattito interno. L'ala più conservatrice dell'opinione pubblica e del mondo politico americano accusa la Convenzione di minare l'autorità dei genitori con le sue norme troppo permissive, e di sottoporre la sovranità dello Stato a un eccesso di controlli e di limitazioni esterne. Inoltre, è assai contestato il divieto di comminare la pena di morte a chi compie reati in minore età, essendo largamente maggioritaria negli Stati Uniti l'opinione a favore della pena capitale come deterrente al crimine.

L'Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

[52] CAFFEY J., *Multiple fractures in the long bones of infants suffering from chronic subdural hematoma*, in *Am J Roentgenology* 56, 1946, pp. 163-173.

[53] KEMPE C.H., SILVERMAN F.N., STEEL B.F., DROEGEMULLER W., SILVER H., *The battered child syndrome*, in *Journal Am. Med. Ass.*, 181, 1962, pp. 17-24.

[54] FONTANA V.J., *Somewhere a child crying*, New York, 1973.

[55] REZZA E., DE CARO B., *Fratture ossee multiple in lattante associate a distrofia, anemia e ritardo mentale (sindrome da maltrattamenti cronici)*, in *Acta Pediatrica Latina*, 15, 1962, pp. 121-139.

[56] MARTONE G., *Storia dell'abuso all'infanzia* in MONTECCHI F., *Gli abusi all'infanzia*, cit., p. 28.

MONTECCHI F., *Il ruolo del pediatra nel rilevamento e nella prevenzione degli abusi al bambino*, in BOSCHERINI B., FERRACUTI S., MONTECCHI F., *Dalla parte del bambino:*

un nuovo impegno del pediatra nella prevenzione dei casi di abuso, Roma, 1998.

MONTECCHI F., *Prevenzione, rilevamento e trattamento dell'abuso all'infanzia*, Roma, 1991.

[57] PADOVANI T., *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in *La legislazione penale*, fasc. 3-4, pt. 2, 1996, pp. 413-420.

[58] PADOVANI T., *Op. Cit.*

[59] ART. 519 c.p. *Della violenza carnale.*

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

- 3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
 4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Articolo abrogato dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1996, n. 66

[60] ART. 521 c.p. *Atti di libidine violenti*.

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
 Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

Articolo abrogato dall'art. 1 della l. 15 febbraio 1996, n. 66

[61] FLORA G., TONINI P., *Nozioni di diritto penale*, Milano, 1997, p. 344.

[62] PADOVANI T., *Op. Cit.*

[63] FORNO P., *Percorsi di attuazione della l. 66/96*, Corso di formazione sulla prevenzione e strategie di contrasto del fenomeno e del maltrattamento dei minori, Firenze, 2001.

[64] MORO A. C., *Violenza sessuale e minori*, in *Bambino incompiuto*, n. 1, Roma, 1996, pp. 23-25.

[65] ANTOLISEI V. F., *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Padova, 1994

[66] CASS. PEN., SEZ. III, 15 aprile 1982, in *Rivista Penale*, 1982.

[67] CASS. PEN., SEZ. III, 1 marzo 1982, in *Rivista Penale*, 1982.

[68] CASS. PEN., SEZ. III, 12 ottobre 1987, in *Rivista Penale*, 1988.

[69] MUSACCHIO V., *La nuova legge sulla violenza sessuale*, in *Rivista Penale*, 1996, p. 257.

[70] FORNO P., *Percorsi di attuazione della l. 66/96*, Corso di formazione sulla prevenzione e strategie di contrasto del fenomeno e del maltrattamento dei minori, cit.

[71] CASS. PEN., SEZ. III, 26 gennaio 2006, n. 19808, in *Penale. it, diritto, procedura e pratica penale*, <http://www.penale.it/>.

[72] CASS. PEN., SEZ. III, *Ult. Cit.*

[73] CASS. PEN., SEZ. III, 28 aprile 2006, n. 34120, in *Penale. it diritto, procedura e pratica penale*, <http://www.penale.it/>.

[74] ART. 16, *legge n. 66/96*.

L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale é sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalita' del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

[75] ART. 15, *legge n. 296/98*.

(*Accertamenti sanitari*) All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

[76] VENAFRO E., *Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale*, in *Legislazione penale*, 1996.

[77] SPAGNOLO G., *La problematica dei rapporti sessuali con i minori e tra i minori*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1990.

[78] FLORA G., TONINI P., *Op. Cit.*, p. 354.

[79] CASS. PEN., SEZ. III, 27 febbraio 1970, in *Giurisprudenza Italiana*, 1971.

[80] ART. 530 c. p. *Corruzione di minorenni*.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli art 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.

[81] SCARDACCIONE G., *Effetti della ricerca psicosociale e criminologia sulla legislazione italiana in tema di pedofilia*, in *Rassegna di psicoterapie, ipnosi, medicina psicosomatica, psicopatologia forense*, vol. 5, n. 2, 2000, p. 58.

[82] SAMMARTANO F., *La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on line*, <http://www.diritto.it/>.

[83] CASTELLANI C., *"Quanta giustizia è possibile?"*, in *Convegno "Abuso sessuale dei bambini: a che punto siamo?"*, Torino, 27 novembre 2004.

[84] CASTELLANI C., *"Quanta giustizia è possibile?"*, cit.

[85] In relazione al problema della pornografia infantile rilevano l'art. 19 e soprattutto gli artt. 34, 35, 36 e 39.

L'art. 19 dispone: "Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario".

L'art. 34 recita: "Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

L'art. 35, a sua volta, recita: "Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma".

L'art. 36, infine, dispone: "Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto."

L'art. 39 dimostra la responsabilità dello Stato membro nella fase del recupero del minore/vittima: "Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata

misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di se e la dignità del fanciullo".

[86] La *Conferenza mondiale di Stoccolma* si è svolta il 27-31 agosto 1996, ad essa hanno

partecipato rappresentanze di 119 Paesi oltre a numerose agenzie delle Nazioni Unite ed

esperti di altre organizzazioni, tra cui l'ECPAT, End Child Prostitution Pornography and Trafficking. Quest'ultima, nata in Italia nel 1994, ha svolto un'importante azione di sensibilizzazione e lobbying per l'approvazione della legge 296/98 e la successiva legge 38/06.

[87] ART. 1, legge n. 296/98.

(*Modifiche al codice penale*) In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

[88] Nella *Dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma* si legge: "lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali comprende l'abuso sessuale da parte dell'adulto e una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale sia come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea" (punto 5 della Dichiarazione).

E si aggiunge: "Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali può determinare gravi conseguenze, che perdureranno e comprometteranno lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei bambini durante tutta la loro esistenza, compreso il rischio di gravidanze precoci, di mortalità materna, di lesioni, di sviluppo ritardato, di handicap fisico e di malattie sessualmente trasmissibili tra cui HIV/AIDS. Il loro diritto a vivere l'infanzia e a condurre una vita produttiva, gratificante e degna di essere vissuta, verrà così seriamente compromesso" (punto 9 della Dichiarazione).

[89] ART. 10, legge 296/98.

(*Fatto commesso all'estero*) L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".

[90] Analisi tratta da DELPINO L., *Diritto penale parte speciale*, Napoli 2002.

[91] ART. 16, legge 296/98.

(*Comunicazioni agli utenti*) Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

[92] ART. 1, legge 38/06.

All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

[93] FLORIT G., LENA B., *La tutela penale del minore vittima di reato*, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, p. 338.

[94] ART. 529 c.p. *Atti e oggetti osceni: nozione*.

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

[95] Il 18 gennaio 2002 è entrato in vigore il *Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile*. Si tratta del primo trattato che affronta in modo approfondito la problematica dello sfruttamento sessuale dei bambini nelle sue forme e manifestazioni più note (vendita, prostituzione e pornografia). Il testo obbliga gli Stati membri a prevedere nelle proprie leggi penali tali reati, sia per l'ipotesi di tentativo che di consumazione del reato, sia per la commissione a livello nazionale che transnazionale, sia per la commissione da parte di un singolo individuo che da parte di un gruppo organizzato, prevedendo ogni volta sanzioni appropriate che tengano conto della sua gravità.

105 Stati hanno firmato il Protocollo Opzionale.

60 Stati hanno ratificato il Protocollo Opzionale.

L'Italia ha firmato il Protocollo il 6 settembre 2000, lo ha ratificato il 9 maggio 2002.

[96] CASS. PEN., SEZ. UN., 5 luglio 2000, n. 13.

[97] ART. 2, *legge 38/2006*.

All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";

b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde";

c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";

d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità".

[98] CASTAGNA D., *Dalla legge 296/98 alla legge 38/06: innovazioni, perplessità ed innovazioni*, maggio 2006, in *Penale. it diritto, procedura e pratica penale*, <http://www.penale.it/>.

[99] CASS. PEN., SEZ. III, 24 agosto 2000, n. 2421, in *Rivista Penale*, 2000, p. 1007.

[100] CASS. PEN., SEZ. V, 3 febbraio 2003, n. 4900.

[101] ART. 4, *legge 38/06*.

Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:

"Art. 600-quater.1. (*Pornografia virtuale*). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in

parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

[102] Il tribunale di Milano ha emesso la prima condanna per turismo sessuale da quando è entrata in vigore la normativa che punisce i cittadini italiani per reati compiuti all'estero. I giudici della IX sezione penale hanno ritenuto colpevole Giorgio Sampec, veronese di 56 anni, comminandogli una pena di 14 anni di reclusione per rapporti sessuali con minori di 18 anni, induzione alla prostituzione minorile e detenzione e commercio di materiale pornografico. È stato accertato che Giorgio Sampec, in carcere dal 2005, quando fu arrestato sulla base di intercettazioni ambientali, per almeno cinque anni ha avuto rapporti sessuali con bambini e bambine di età anche inferiore ai 14 anni, in Thailandia e Cambogia, Paesi dove l'uomo trascorrevva da tempo circa dieci mesi all'anno. Sampec è stato inoltre condannato a 65 mila euro di multa. Oltre alla pena della reclusione e della multa, gli è stato anche perennemente interdetto l'accesso a luoghi istituzionalmente frequentati da minorenni.

[103] ART. 9, legge 296/98.

(*Tratta di minori*) All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".

[104] ART. 2, legge 228/03.

(*Modifica dell'articolo 601 del codice penale*) L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 601. - (*Tratta di persone*). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

[105] ART. 13, legge 296/98.

(*Disposizioni processuali*) Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".

All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".

All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".

All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

[106] ART. 14, legge 296/98.

Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

[\[107\]](#) ART. 17, legge 296/98.

(Attività di coordinamento) Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscriverne nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-ater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-ater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
- b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
- c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo

alla Presidenza del

Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

[108] DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore tra "scienza del culto del cargo" e fictio juris*, Padova, 2005, p. 42.

[109] DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Loc. Cit.*

[110] ROSSO M., *Attenti al lupo. Abuso e sfruttamento sessuale: dalle leggi alla prassi*, Psicologia Psicoterapia e Salute, Roma, 2002, Vol. 8, n. 1, p. 54.

[111] ROSSO M., *Attenti al lupo. Abuso e sfruttamento sessuale: dalle leggi alla prassi*, in *Psicologia Psicoterapia e Salute*, Roma, 2002, Vol. 8, n. 1, pp. 54-55.

[112] ROIA F., *I bambini coinvolti nella violenza familiare, i diritti negati. I modelli di intervento della Procura di Milano*, intervento nel seminario "Maltrattamenti domestici alle donne: scambiarsi conoscenze per lavorare in rete", Trieste, 14-15 febbraio 2003.

[113] ART. 330 c.c. *Decadenza dalla potestà sui figli*.

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

[114] ART. 333 c.c. *Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

[115] ART. 342 bis c.c. *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*.

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter.

[116] MERCORE M., *Diritto processuale penale*, Napoli, 2005, pp. 342-343.

[117] RUSCONI D., *La legge n. 154/2001: violenze familiari e ordini di protezione*, in *Diritto & Diritti – rivista giuridica on line*, <http://www.diritto.it/>.

[118] CATALDO NEUBURGER L., *Op.Ult. Cit.*, p. 45.

[119] ROIA F., *I bambini coinvolti nella violenza familiare, i diritti negati. I modelli di intervento della Procura di Milano*, intervento nel seminario "Maltrattamenti domestici alle donne: scambiarsi conoscenze per lavorare in rete", Trieste, 14-15 febbraio 2003.

[120] GIACOBBE G., *Riservatezza*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XL, Milano, 1989.

[121] ART. 12, legge 66/96.

Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale é aggiunto il seguente:

"Titolo II- bis - delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza - art.734-bis (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulgghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, é punito con l'arresto da tre a sei mesi".

[122] ART. 8, legge 296/98.

(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore).

All'art. 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609 bis" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,".

[123] ART. 25, legge 675/96.

(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista).

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.

3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).

4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.

[124] La *Carta di Treviso* "per una cultura dell'infanzia" (1990/1995), approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI e dall'Ordine dei giornalisti, ribadisce che il rispetto per la persona del minore richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione.

[125] ART. 392 c.p.p. *Casi*.

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché, non deponga o deponga il falso;

- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210;
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti,;
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

[126] MERCORE M., *Diritto processuale penale*, Napoli, 2005, p. 432.

[127] MERCORE M., *Diritto processuale penale*, Napoli, 2005, pp. 433-434.

[128] GOSSO P. G., *L'abuso sui minori e il processo penale*, seminario di studio del Consiglio Superiore della Magistratura "Ruoli, funzioni ed aspetti relazionali nel procedimento penale per reati di abuso o maltrattamento ai danni di minori", Torino, 20 febbraio 2003.

[129] ART. 338 c.p.p. *Curatore speciale per la querela*.

1. Nel caso previsto dall'art. 121 c.p., il termine per la presentazione della querela (124 c.p.) decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa (77).
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

[130] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Procedure operative*, in *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, p. 364.

[131] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Op. Cit.*, p. 365.

[132] Vedi appendice I, *La Carta di Noto*.

[133] ROIA F., *La violenza domestica: aspetti sostanziali e tecniche d'intervento nei reati in danno di minori*, in CREMA S., ROIA F., *La tutela dell'infanzia. Normativa e intervento giudiziario*, Milano, 2004, p. 157.

[134] ART. 500 c.p.p. *Contestazione nell'esame testimoniale*.

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

[\[135\]](#) Vedi paragrafo precedente.

[\[136\]](#) CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Op.Ult. Cit.*, p. 373.

[\[137\]](#) GOSSO P. G., *L'abuso sui minori e il processo penale*, seminario di studio del Consiglio Superiore della Magistratura "Ruoli, funzioni ed aspetti relazionali nel procedimento penale per reati di abuso o maltrattamento ai danni di minori", Torino, 20 febbraio 2003.

[\[138\]](#) ART. 111 Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

[\[139\]](#) MERCORE M., *Diritto processuale penale*, Napoli, 2005, p. 410.

[\[140\]](#) FORTI G., *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, pp. 179-180.

[141] ART. 9, *d.p.r. 448/88*

(*Accertamenti sulla personalità del minore*).

1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

[142] FORTI G., *Op. Cit.*, pp. 181-182.

[143] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, cit., pp. 9-10.

[144] STELLA F., *Il giudice corpuscolariano*, Milano, 2005, p. 94.

[145] CAZZANIGA A., *Sopra i concetti di "causa" "concausa" ed "occasione" in medicina legale*, in *Med. Leg.*, 1919, p. 1 ss.

[146] STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001, pp. 191-194.

[147] STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., pp. 350-352.

[148] *Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786, 125 L. Ed. 2d 469 (1993): la sentenza è riportata per esteso in STELLA F., *Leggi scientifiche e spiegazione causale del diritto penale*, Milano, 2000, p. 424 ss.

[149] STRANO M., GOTTI V., GERMANI P., *Gli indicatori psicologici e medico legali dell'abuso sessuale sui minori*, in *PSYCHOMEDIA - Telematic Review*.

[150] GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L., PINO S., MAGRI P., *Il bambino come prova negli abusi sessuali*, in CABRAS C., *Psicologia della prova*, Milano, 1996, pp. 159-161.

[151] GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L., PINO S., MAGRI P., *Op. Cit.*, p. 159.

[152] PIAGET J., *Il linguaggio e il pensiero nel fanciullo*, Firenze, 1925. PIAGET J., *La costruzione del reale nel bambino*, Firenze 1973. PIAGET J., *Il giudizio e il ragionamento nel fanciullo*, Firenze, 1958.

[153] DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore. Tra scienza del culto del cargo e fictio juris*, Padova, 2005, pp. 53-63.

[154] PIAGET J., *Il giudizio morale del fanciullo*, 1932.

[155] MARCELLI D., GUARESCHI CAZZULLO A. (a cura di), QUARELLO M. (traduzione di), *Psicopatologia del bambino*, Milano, 1999, pp. 510-511.

[156] GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e la sua critica*, Milano, 2004, pp. 36-37.

[157] Vedi appendice I

[158] PANSERI C., GENTILOMO A., *Testimonianza e accertamenti tecnici tra indagini preliminari e dibattimento nei casi di sospetto abuso sessuale infantile. Note in margine ad una sentenza di merito*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 1997, pp. 1082-1100.

[159] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *La valutazione del minore presunta vittima di abuso fisico e/o sessuale*, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, pp. 250-251.

[160] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Op. Loc. Cit.*

[161] Angelo P. Giardino è direttore medico del Texas Children's Health Plan, professore clinico associato di pediatria all'Università di medicina di Baylor e medico assistente per il servizio legale di pediatria dell'ospedale del Texas al Children's Assessment Center a Houston.

Il Dr. Giardino è un membro dell'American Academy of Pediatrics, della Texas Pediatric Society e della Harris County Medical Society. È membro da dieci anni dell'American College of Physician Executives e membro dell'American College of Medical Quality. Le sue realizzazioni accademiche includono la pubblicazione di otto manuali sull'abuso e su maltrattamento del bambino, presentando una varietà di argomenti pediatrici a congressi nazionali e regionali

[162] GIARDINO A. P., *Child Abuse & Neglect: Sexual Abuse*, in GIARDINO A. P., FINKEL M. A., *Medical Evaluation of Child Sexual Abuse: A Practical Guide*, Thousand Oaks (CA), 2001, pp. 23-37, vedi www.emedicine.com/PED/topic2649.htm.

[163] KEMPE R. S., KEMPE C. H., *L'enfance torturée*, Bruxelles, 1978, vol. 1.

[164] MARCELLI D., GUARESCHI CAZZULLO A. (a cura di), QUARELLO M. (traduzione di), *Psicopatologia del bambino*, Milano, 1999, p. 498.

[165] GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e la sua critica*, cit., pp. 37-40.

[166] GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L., PINO S., MAGRI P., *Il bambino come prova negli abusi sessuali*, in CABRAS C. (a cura di), *Psicologia della prova*, Milano, 1996, p. 171.

[167] ROTRIQUENZ E., *La realtà dell'abuso: elementi descrittivi*, in MAZZONI G. (a cura di), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000, p. 68.

[168] GIARDINO A. P., *Child Abuse & Neglect: Sexual Abuse*, in GIARDINO A. P., FINKEL M. A., *Medical Evaluation of Child Sexual Abuse: A Practical Guide*, cit., pp. 23-37, vedi www.emedicine.com/PED/topic2649.htm.

[169] ROTRIQUENZ E., *Op. Ult. Cit.*, pp. 67-68.

[170] COLESANTI C., LUNARDI L., *Il maltrattamento del minore, aspetti medico-legali, giuridici e sociali*, Milano, 1995, p. 89.

[171] COLESANTI C., LUNARDI L., *Op. Ult. Cit.*, pp. 91-92.

[172] Vedi Appendice II.

[173] GELPI A., *Abuso sessuale su minori: confronto fra le risultanze medico legali e il giudizio di primo grado*, in *Psicologia e Giustizia-Rivista italiana on line di psicologia giuridica*, anno III, n. 2, Luglio-Dicembre 2002, vedi www.psicologiagiuridica.com.

[174] GELPI A., *Op. Loc. Cit.*

[175] GELPI A., *Op. Cit.*

[176] STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001, p. 330 ss.

[177] DILLON K., *False sexual abuse allegations: causes and concerns*, in *Social Work*, 1987.

[178] DILLON K., *Op. Cit.*, 32, pp. 540-541.

The rights of those accused with sexual abuse receive less attention than the abused. This has a serious impact on those that are falsely accused of such charges. There are 10

guideposts that can become generalizations for sexual abuse: 1- Nightmares, excessive masturbation, and depression, 2- Children that claim to be touched on the genitals mean sexual touching; 3- Pre-social sexual knowledge means a child has been sexually abused; 4- Children do not lie about sexual abuse, 5- Children can be tested for sexual abuse regardless of age; 6- The use of anatomically correct dolls is a valid procedure; 7- Retesting for sexual abuse equals greater reliability; 8- Knowledge about the parents' relationship is not necessary; 9- Anyone with appropriate training can test children for sexual abuse; 10- It is better to err on the side of caution and falsely accuse someone than to lack confirmation of sexual abuse. The impact of conclusions regarding sexual abuse needs to be considered in making prudent judgements.

[179] GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L., PINO S., MAGRI P., *Op. Ult. Cit.*, p. 174-175.

[180] SCHAEFER M., GEIER M., *Allegations of sexual abuse and custody visitation dispute. A legal and clinical challenge*, Paper presented at the American Psychological Association Convention, 1988.

[181] GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L., PINO S., MAGRI P., *Op. Loc. Cit.*

[182] AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, *The Pediatrician's Role helping children and families deal with separation and divorce*, in *Pediatrics*, vol. 94, n. 1, Burlington (VT), 1994, pp. 119-121.

[183] GULOTTA G., DE CATALDO NEUBURGER L., PINO S., MAGRI P., *Op. Ult. Cit.*, pp. 198-200.

[184] FINKEL M. A., PARADISE J. E., *Valutazione medica degli abusi sessuali*, in *Clinica pediatrica del Nord America*, 1992, pp. 1705-1730.

[185] Vedi paragrafo 2.2.3.1.

[186] LEBOVICI S., DIATKINE R., SOULÉ M., *Trattato di Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza*, Roma, 1990.

[187] BERNARDINI DE PACE A., *La denuncia di abuso nel contesto dell'azione giudiziaria di separazione*, in DE CATALDO NEUBURGER L. (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997, pp. 79-87.

[188] BLUSH G. J., ROSS K. L., *Sexual allegations in divorce: the said syndrome*, in *Conciliation Courts Review*, vol. 25, n. 1, June 1987.

[189] GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Milano, 2004, pp. 23-25.

[190] Vedi paragrafo 1.1.3.1.

[191] GULOTTA G., CUTICA I., *Op. Cit.*, p. 38.

[192] GULOTTA G., CUTICA I., *Op. Cit.*, p. 51.

[193] CASS. PEN., SEZ. III, 8 marzo 2007, n. 9817, in GULOTTA G., "La lettura e la valutazione dell'ascolto del minore e della consulenza psicologica. Sindrome di alienazione parentale. Il ruolo del difensore.", lezione tenuta all'interno della Scuola per la formazione dell'avvocato della famiglia e del minore 2007, corso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (dal 30 gennaio al 9 luglio 2007).

[194] DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore. Tra scienza del culto del cargo e fictio juris*, Padova, 2005, p. 15-16.

[195] DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Cit.*, pp. 65-70.

[196] FREUD S. MUSATTI C. (a cura di) *Tre saggi sulla sessualità (1905)* Torino, 1980

[197] FREUD S., *L'istruzione sessuale dei fanciulli*, 1907.

[198] DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Cit.*, pp. 70-71.

[199] FREUD S., *Tre saggi sulla sessualità*, 1905.

[200] COLECCHIA N., *Convegno: Sessualità infantile*, in *Età Evolutiva*, n. 9, 1981, pp.53-90.

[201] JOHNSON T.C., FRIEND C., *Assessing young children's sexual behaviors in the context of child sexual abuse evaluation*, in NEY T., *True and false allegations of child sexual abuse: assessment and case management*, 1995, pp. 49-72.

[202] Il bambino con il gioco della "puntura" riproduce l'esperienza di un'iniezione (ad es. una vaccinazione) vissuta nello studio pediatrico. Il gioco viene attuato, mettendo a nudo il sederino e usando il dito a simboleggiare la siringa; frequentemente tale gioco si trasforma poi in un gioco connesso all'esplorazione anale.

[203] DE CATALDO NEUBURGER L., *La sessualità infantile rivisitata dalla giurisprudenza*, in AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica), <http://www.aipgitalia.org/>, n. 26, luglio-settembre 2006.

[204] FRIEDRICH W.N., GRAMBSCH O., BROUGHTON D., KIUPER J., BEILKE R.L., *Normative sexual behaviour in children*, in *Pediatrics*, n. 88, 1991, pp. 456-464.

[205] GULOTTA G., CUTICA I., *Op. Cit.*, p. 40.

[206] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Op. Cit.*, pp. 255-257.

[207] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *La valutazione del minore presunta vittima di abuso fisico e/o sessuale: aspetti metodologici*, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, p. 267.

[208] AGNOLI F., GHETTI S., *Testimonianza infantile e abuso sessuale*, in *Età evolutiva*, n. 3, 1995, pp. 66-75.

[209] GULOTTA G., *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Milano, 1986, p.112.

[210] CASTELLANI P., PAJARDI P., *La testimonianza*, in QUADRIO A., *Psicologia e problemi giuridici*, Milano, 1996, p. 195.

[211] Vedi paragrafo 4.4.

[212] RASKIN D.C., ESPLIN P.W., *Statement validity Assessment: Interview Procedures and Content Analysis of Children's Statements of Sexual Abuse*, in *Behavioral Assessment*, 13, 1991.

[213] MESSINA S., *Il regime delle prove nel nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1914, p. 136.

[214] PANSINI C., *Le dichiarazioni del minore nel processo penale*, Padova, 2001, pp. 7-8.

[215] PANSINI C., *Op. Cit.*, pp. 10-13.

[216] Vedi paragrafo 4.1.2.

[217] ART. 196 c.p.p. *Capacità di testimoniare*.

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l' idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2 siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

[218] CASS. PEN., SEZ. III, 8 aprile 1958, in *Giustizia Penale*, 1959, I, 53.

[219] CASS. PEN., SEZ. I, 2 aprile 1973, n. 414; conf. 5 aprile 1984, n. 3102.

[220] CASS. PEN., SEZ. I, 7 novembre 1967, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1968, 985, n. 1463.

[221] FRIGO G., *Commento all'art. 498 c.p.p.*, in CHIAVARIO M. (a cura di), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1991.

[222] PANSINI C., *Le dichiarazioni del minore nel processo penale*, cit., pp. 110-115.

[223] SCALI M., CALABRESE C., *La conduzione dell'audizione protetta: analisi dell'interazione comunicativa tra esperto e minore presunta vittima di abuso sessuale*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, Milano, 2003, fasc. 1.

[224] VALVO G., *Audizione protetta del minore vittima di abuso sessuale*, in DE CATALDO NEUBURGER L., *Abuso sessuale di minore e processo penale*, Padova, 1997, pp. 259-274.

[225] ART. 500 c.p.p. *Contestazioni nell'esame testimoniale*.

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

[226] PONTIN M., *Riferimenti normativi per la testimonianza del minore vittima di abuso sessuale*, in DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997, pp. 71-78.

[227] PANSINI C., *Op. Cit.*, pp. 125-127.

[228] DE CATALDO NEUBURGER L., *L'esame del minore*, in DE CATALDO NEUBURGER L., *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997, p. 136.

- [229] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *La valutazione del minore presunta vittima di abuso fisico e/o sessuale*, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, p. 284.
- [230] DE CATALDO NEUBURGER L., *Op. Cit.*, p. 136.
- [231] MAZZONI G., *Le linee guida per il colloquio e l'intervista videoregistrata: la proposta della Gran Bretagna*, in MAZZONI G., *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000, p. 157.
- [232] BULL R., *Una corretta modalità di intervista con minori testimoni nel processo penale*, in MAZZONI G., *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000, p. 116.
- [233] BULL R., *Op. Cit.*, p. 120.
- [234] DETTORE D., FULIGNI C., *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*, Milano, 1999.
- [235] YUILLE J.C., FARR V., *Statement Validity analysis: A systematic approach to the assessment of children's allegations of child sexual abuse*, British Columbia Psychologist, 1987, pp. 19-27.
- [236] DE CATALDO NEUBURGER L., *L'esame del minore*, cit., p. 138.
- [237] YUILLE J.C. et al., *Interviewing Children in Sexual Abuse Cases*, in GOODMAN G.S., BOTTOMS B.L., *Child Victims, Child Witness*, New York, 1993, pp. 95-115.
- [238] BOAT B.W., EVERSON M.D., *The use of anatomical dolls in sexual abuse evaluations: current research and practice*, in GOODMAN G.S., BOTTOMS B.L., *Child Victims, Child Witness*, New York, 1993, pp. 47-69.
- [239] ROTRIQUENZ E., *I casi di abuso sessuale su minore: aspetti giuridici*, in Mazzoni G., *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000, pp. 36-41.
- [240] CECI S. J., BRUNCK M., *The suggestibility of the child witness: A historical review and synthesis*, in *Psychological Bulletin*, 113 (3), 1993, pp. 403-439.
- [241] BULL R., *Op. Cit.*, p.125.
- [242] EVERSON M.D., BOAT B.W., *Putting the Anatomical Doll Controversy in Perspective: an Examination of the Major Uses and Criticism of the Dolls in Child Sexual Abuse Evaluations*, in *Child Abuse and Neglect*, 18 (2), 1994, pp. 113-129.
- [243] ROTRIQUENZ E., *Op. Cit.*, pp. 36-43.
- [244] GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Milano, 2004, p. 207.
- [245] AGNOLI F., GHETTI S., *Testimonianza infantile e abuso sessuale*, in *Età evolutiva*, 52, ottobre, 1995, pp. 66-74.
- [246] YUILLE J.C., *The Systematic Assessment of Children's Testimony*, in *Canadian Psychology*, 29 (3), 1988, pp. 247-262.
- [247] CECI S.J., CROTTEAU HUFFMAN MARY L., *Quanto sono suggestionabili i bambini in età prescolare? Fattori cognitivi e sociali*, traduzione di Vitali R., in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 1, n. 3, dicembre 1999, pp. 29-31.

- [248] WOLFNER G., FAUST D., DAWES R. M., *The Use of Anatomically Detailed Dolls in Sexual Abuse Evaluations: The State of Science*, in *Applied and Preventive Psychology*, 1993, 2 (1), 1-11.
- [249] EVERSON M.D., BOAT B.W., *Op. Cit.*
- [250] MEMON A., *Un'introduzione all'intervista cognitiva come procedura per interrogare i bambini*, in MAZZONI G., *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000, p. 135.
- [251] GEISELMAN R.E., FISHER R.E. et al., *Eyewitness memory enhancement in the cognitive interview*, in *American Journal of psychology*, 99, 1986, pp. 386-401.
- [252] TULVING E., THOMPSON D.M., *Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory*, in *Psychological Review*, 80, pp. 353-370.
- [253] CAVEDON A., *Tecniche di intervista*, in FORZA A., MICHIELIN P., SERGIO G. (a cura di), *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Milano, 2001, pp. 478-482.
- [254] MEMON A., *Un'introduzione all'intervista cognitiva come procedura per interrogare i bambini*, cit., p. 136.
- [255] FISHER R.P., GEISELMAN R.E., *Memoring enhancing techniques for investigative interviewing. The cognitive Interview*, Springfield, 1992
- [256] GEISELMAN R.E., PADILLA J., *Interviewing child witness with the cognitive interview*, in *Journal of Police Science Administration*, 16, 1988, pp.236-242.
- [257] SAYWITZ K., GEISELMAN R.E., BORNSTEIN G., *Effects of cognitive interviewing and practice on children's recall performance*, in *Journal of Applied Psychology*, 77 (5), 1992, pp. 744-756.
- [258] GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia i tema di abuso sessuale e alla sua critica*, cit., pp. 220-222.
- [259] MEMON A., *Un'introduzione all'intervista cognitiva come procedura per interrogare i bambini*, cit, p. 148.
- [260] CHIAPPARELLI A., ROTRIQUENZ E., *Alcune considerazioni sul CBCA (Criteria-Based Content Analysis)*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol.2, n. 1, marzo 2000, p. 96.
- [261] GHETTI S., AGNOLI F., *La valutazione della testimonianza dei bambini in casi di sospetto abuso sessuale. Un contributo metodologico tramite la Statement Validity Analysis*, in *Età Evolutiva*, n. 60,1998, pp.51-66.
- [262] STELLER M., KOEHNKEN G., *Criteria-Based Content Analysis*, in RASKIN D. (Eds.), *Psychological methods in criminal investigation and evidence*, New York, 1989, pp. 217-245.
- [263] STELLER M., *Recent developments in statement analysis*, in YUILLE J. (Eds.), *Credibility Assessment. A Unified Theoretical and Research Perspective*, Dordrecht Kluwer Academic Publishers,1989, pp. 135-154.
- [264] L'accordo dei giudici è misurato oggi con il *Coefficiente di Maxwell* (Maxwell, 1977), indice dell'accordo tra giudici corretto dalla proporzione di accordo causale. Tale indice ha permesso la definizione di una sorta di gerarchia di attendibilità, non però di certa affidabilità.
- [265] MAZZONI G., AMBROSIO K., *L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del metodo dell'analisi del contenuto CBCA in bambini di sette anni*, in *Psicologia e Giustizia*, Anno 3, n. 2, Luglio-Dicembre 2002, vedi www.psicologiagiuridica.com.
- [266] GHETTI S., AGNOLI F., *Op. Cit.*, p. 60.

[267] DE CATALDO NEUBURGER L. (Editoriale di), "Validation: quanto vale e in cosa consiste", in *Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*, n. 8 Gennaio-Marzo 2002, vedi www.aipgitalia.org.

[268] Vedi paragrafo 4.4.

[269] DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore*, Padova, 2005, p. 185.

[270] DI CORI R., SABATELLO U., *Vere e false denunce: il bambino tra memoria di abuso e abuso di memoria*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, vol. 2, n. 3, dicembre 2000, pp. 88-98.

[271] DI BLASIO P., CAMISASCA E., *La credibilità del minore testimone*, in *Rivista di Psicologia Clinica*, 1, 1, 1993, pp. 84-92

[272] TERR L., *Il pozzo della memoria*, traduzione di Spinoglio C., Milano, 1996.

[273] Vedi paragrafo 4.4

[274] CASS. PEN., SEZ. V, 9 luglio 1993, in *Arch. nuova proc. Pen.*, 1994, 226; in *Giust. Pen.*, 1994, III, 42.

[275] DE CATALDO NEUBURGER L. (Editoriale di), *Mala tempora currunt. La perizia ieri e oggi*, in *Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*, vedi www.aipgitalia.org.

[276] STELLA F., *Giustizia e Modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001, p. 345.

[277] STELLA F., *Op. Cit.*, pp. 343-345.

[278] TVERSKY A. E., KAHNEMAN D., *Judgement under uncertainty: heuristics and biases*, in *Science*, n. 185, 1974, pp. 1124-1131.

[279] NICKERSON R.S., *Confirmation Bias: a ubiquitous phenomenon in many guises*, in *Review of General Psychology*, vol. 2, no. 2, 1998, pp. 175-220.

[280] POPPER K., *La logica della scienza sociale*, Torino, 1972.

[281] GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Milano, 2004, p. 151.

[282] GULOTTA G., CUTICA I., *Op. Cit.*, p. 164.

[283] Il *Test di Rorschach prende il nome dal suo inventore Hermann Rorschach* (1884-1922), psichiatra svizzero appassionato di pittura, si tratta di un test diagnostico detto "Test delle macchie di inchiostro" (1921), in cui vengono sottoposte all'osservatore figure indefinite e simmetriche ottenute dalla piegatura di un foglio di carta su cui è stata deposta una certa quantità di inchiostro (sono dieci le tavole oggi utilizzate per l'analisi), richiedendo al soggetto una interpretazione del significato delle figure casualmente derivate da quest'operazione.

Il Test di Rorschach è un reattivo proiettivo di personalità, esso si basa sulla teoria psicoanalitica della proiezione: attraverso le risposte fornite a stimoli indeterminati, quali costituiti dalle macchie, un soggetto evidenzerebbe le sue caratteristiche più inconsapevoli che costituiscono l'asse portante della personalità. Attraverso lo studio di queste caratteristiche, si giunge ad una definizione delle modalità comportamentali che sottendono l'esaminato, tracciandone una diagnosi psicologica.

Il Rorschach deve essere sempre applicato con grande attenzione e consapevolezza, e data la sua delicatezza e complessità interpretativa sarebbe consigliabile, per il professionista che lo intende usare, ottenere previamente un'adeguata qualificazione ed esperienza d'uso.

[284] Il *Blacky Test* è uno dei test cosiddetti proiettivi, che viene utilizzato soprattutto con i bambini.. Si tratta di una serie di tavole, dieci o undici tavole, contenenti sei o più domande, in cui è rappresentata una famiglia di cani: Blacky è un cagnolino nero, in cui si suppone possa identificarsi il bambino sottoposto al test, poi ci sono poi altri cani, papà cane e mamma cagna e un altro cagnolino. Il bambino racconta una storia in base a quello che vede e sulla base di alcune domande dell'esaminatore, che in nessun modo deve suggerire una risposta piuttosto che un'altra.

[285] GULOTTA G., CUTICA I., *Op. Cit.*, pp. 106-109.

[286] GULOTTA G., CUTICA I., *Op. Cit.*, pp. 84-87.

[287] Vedi Appendice II.

[288] Vedi Appendice I.

[289] SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza), *Gruppo di lavoro sugli abusi in età evolutiva. Linee-guida: procedure operative*, Catania, ottobre 2002, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, p. 422.

[290] Il rinforzo positivo in un'intervista consiste nel dare o promettere un plauso, un'approvazione, nel dichiararsi d'accordo, o nel dare un qualsiasi altro tipo di ricompensa al bambino, o ancora nel dichiarare che il bambino, a seguito della risposta data, è bravo, intelligente o possiede una qualche abilità positiva. Il rinforzo negativo invece consiste nel criticare un'affermazione del bambino, o nel mostrarsi in disaccordo con essa, dichiarando che quanto detto dal bambino è incompleto, inadeguato, in GULOTTA G., CUTICA I., *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, cit.

[291] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *La valutazione del minore presunta vittima di abuso fisico e/o sessuale: aspetti metodologici*, in CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano, 2004, p. 285.

[292] GULOTTA G., *Le fonti d'errore nella valutazione di abuso sessuale*, in DE CATALDO NEUBURGER L. (a cura di), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Padova, 1997, p. 168.

[293] GULOTTA G., CUTICA I., *Op. Cit.*, pp. 122-123.

[294] ART. 499 c.p.p. *Regole per l'esame testimoniale*.

L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.

Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza

delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.

[295] LOFTUS E. F., PICKRELL J., *The formation of false memories*, in *Psychiatric Annals*, n. 25, 1995, pp.720-724.

[296] CECI S.J. et al., *Age differences in suggestionability: Psycholegal implication*, in *Journal of Experimental Psychology: General*, n. 117, pp. 38-49.

[297] RUDY L., GOODMAN G.S., *Effects of Participation on Children's Reports: Implication for Children's Testimony*, in *Developmental Psychology*, n. 27, pp. 527-538.

[298] CECI S.J., BRUNK M., *Jeopardy in the Courtroom. A Scientific Analysis of Children's Testimony*, Whashington, DC: American Psychological Association, 1995.

[299] GULOTTA G., ERCOLIN D., *La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico*, in *Psicologia e Giustizia*, n. 1, gennaio-giugno 2004, in <http://www.psicologiagiuridica.com/>.

[300] MAZZONI G., *La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche di intervista*, in MAZZONI G., *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Milano, 2000, pp. 99-101.

[301] GUDJONSSON G.H., *The relationship between interrogative suggestibility and acquiescence: empirical findings and theoretical implications*, in *Personality and Individual Differences*, n. 7, 1986, pp. 195-199.

[302] CAFFO E., CAMERINI G. B., FLORIT G., *Op. Cit.*, pp. 146-157.

[303] DE CATALDO NEUBURGER L., *La testimonianza del minore. Tra "scienza del culto del cargo" e fictio juris*, Padova, 2005, pp. 159-162.

[304] Vedi paragrafo 1.1.3.1. e 3.3.1.

[305] FIANDACA G., *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*. Testo rivisto della relazione presentata al convegno "Scienze e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche", Firenze, 7-8 maggio 2004.

[306] TARUFFO M., *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2001; MANNARINO N., *Le massime d'esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in cassazione*, Padova, 1993.

[307] DE CATALDO NEUBURGER L., *Una micro riflessione su diritto, psicologia giuridica e sapere scientifico*, Giugno 2006, vedi www.falsiabusiti.it.

[308] JASANOFF S., *La scienza davanti ai giudici*, Milano, 2001.

[309] CANZIO G., *Prova scientifica, ricerca della verità e decisione giudiziaria nel processo penale*. Testo rielaborato e corredato di note, della relazione svolta l'11 dicembre 2004 nella Sedicesima giornata di studio organizzata dalla Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, pubblicato in AA.VV., *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Quaderno n. 8 della *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, Milano, 2005, pp. 55-79.

[310] CENTONZE F., *Scienza "spazzatura" e scienza "corrotta" nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, fasc.3, 2001, pp. 1232-1274.

[311] STELLA F., *Giustizia e modernità*, Milano, 2001, p. 442 ss.